Spedizione in abbonamento postale
70% - D.C. La Spezia
In caso di mancato recapito inviare
al CMP/CPO di La Spezia
per la restituzione al mittente previo pagamento resi

Anno XXXX - N. 47

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 19 novembre 2003 € 1,50

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA REGIONE - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

DIREZIONE REGIONALE
DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

DIREZIONE REGIONALE
DELL'ARTIGIANATO E DELLA COOPERAZIONE

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Servizio del Libro fondiario
Ufficio tavolare di
Trieste

PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 ottobre 2003, n. 0398/Pres.

Aggiornamento per l'anno 2003 dei costi/utente riconosciuti per i centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, le soluzioni abitative protette ed i centri residenziali in base al tasso di inflazione programmata. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 20 della legge regionale 25 settembre 1996 n. 41 ed in particolare il comma 1 che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere ai soggetti gestori dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g), ed h), contributi per sostenere gli oneri relativi alla realizzazione dei servizi stessi;

VISTO il proprio decreto n. 0383/Pres. del 10 dicembre 2002 con il quale è stato approvato il «Regolamento per la ripartizione dei contributi previsti dall'articolo 20 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 ai soggetti gestori dei servizi diurni, residenziali e di inserimento lavorativo di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g) ed h) e comma 7 della medesima legge»;

VISTO l'allegato al predetto Regolamento in cui sono indicati i costi/utente riconosciuti per i centri socio-riabilitivativi ed educativi diurni, le soluzioni abitative protette ed i centri residenziali;

ATTESO che l'articolo 3, comma 2 del precitato Regolamento dispone l'aggiornamento annuale degli stessi in base al tasso d'inflazione programmata;

CONSIDERATO che il Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2003-2006, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 5 luglio 2002, stabilisce per l'anno 2003 un tasso di inflazione programmata pari all'1,4%;

RITENUTO pertanto, di aggiornare al suddetto tasso di inflazione, i costi/utente previsti nell'allegato al citato Regolamento;

VISTO l'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3275 del 24 ottobre 2003;

DECRETA

E' approvato l'aggiornamento, per l'anno 2003, dei costitutente riconosciuti per i centri socio-riabilitivativi ed educativi diurni, le soluzioni abitative protette ed i centri residenziali, in base al tasso d'inflazione programmata, così come stabilito dall'articolo 3, comma 2 del «Regolamento per la ripartizione dei contributi previsti dall'articolo 20 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 ai soggetti gestori dei servizi diurni, residenziali e di inserimento lavorativo di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g) ed h) e comma 7 della medesima legge», approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0383/Pres. del 10 dicembre 2002, come risultante nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 29 ottobre 2003

ILLY

Aggiornamento per l'anno 2003, dei costi/utente riconosciuti per i centri socio-riabilitivativi ed educativi diurni, le soluzioni abitative protette ed i centri residenziali in base al tasso d'inflazione programmata così come stabilito dall'articolo 3, comma 2 del «Regolamento per la ripartizione dei contributi previsti dall'articolo 20 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 ai soggetti gestori dei servizi diurni, residenziali e di inserimento lavorativo di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g) ed h) e comma 7 della medesima legge» approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0383/Pres. del 10 dicembre 2002.

Articolo 3, comma 1, lettera d).
Costi riconosciuti

A) legge regionale 41/1996 - articolo 6, lettere e) ed f) - Centri socio-riabilitativi ed educativi diurni

1. costo annuo per ogni singolo utente per un servizio di 7 ore giornaliere per 220 giorni/anno (possono essere computate max. 5 giorni di aggiornamento/formazione/programmazione) - rapporto operatore: utente 1:2	euro 22.916,40
2. costo giornaliero per ogni singolo utente che usufruisce di un prolungamento orario giornaliero di almeno 2 ore oltre le 7 ore di cui al punto 1. Tetto massimo di giornate con prolungamento orario considerabili per ogni Ente gestore: - (n. utenti in carico x 220 giorni) : 5;	euro 24,34
3. costo giornaliero per ogni singolo utente che usufruisce di giornate di servizio (minimo 5 ore) ulteriori rispetto alle 220 di cui al punto 1. Tetto massimo di giornate considerabili per ogni Ente gestore: - (n. utenti in carico x 90 giorni) : 2;	euro 104,44
4. costo a pernottamento per ogni singolo utente che usufruisce di soggiorni vacanza.	euro 51,71

I costi riconosciuti di cui ai punti 1, 2 e 3 sono diminuiti in misura pari al 5% per ogni 0,1 di scostamento (arrotondato + o - 0,05) dal rapporto operatore utente individuato al punto 1 (es. 1 operatore per 2,1 utenti = -5%; 1 operatore per 2,5 utenti = -25%).

B) legge regionale 41/1996 - articolo 6, lettere g) e h - Soluzioni abitative protette e centri residenziali

1. costo annuo per ogni singolo utente che usufruisce di un servizio residenziale sulle 24 ore con un rapporto operatore: utente 1:0,8	euro 55.770,00
2. costo annuo per ogni singolo utente che usufruisce di un servizio residenziale sulle 24 ore con un rapporto operatore: utente 1: a 0,81 a 1,4	euro 44.616,00
3. costo annuo per ogni singolo utente che usufruisce di un servizio residenziale sulle 24 ore con un rapporto operatore: utente 1: da 1,41 a 2	euro 32.448,00
4. costo annuo per ogni singolo utente che usufruisce di un servizio residenziale sulle 16/18 ore con un rapporto operatore: utente 1:1,4	euro 41.574,00
5. costo annuo per ogni singolo utente che usufruisce di un servizio residenziale sulle 16/18 ore con un rapporto operatore: utente 1: da 1,41 a 2	euro 30.420,00
6. costo annuo per ogni singolo utente che usufruisce di un servizio residenziale sulle 16/18 ore con un rapporto operatore: utente 1: da 2,01 a 3	euro 25.350,00

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 novembre 2003, n. 0401/Pres.

Regolamento concernente l'esecuzione delle spese dirette per le attività promozionali nel settore dei trasporti in applicazione dell'articolo 11 della legge regionale 16/2001. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 26 giugno 2001, n. 16 recante «Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici, nonché disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare»;

VISTO l'articolo 11 della citata legge regionale n. 16/2001 che autorizza l'Amministrazione regionale a sostenere spese dirette per la promozione e/o partecipazione ad iniziative di rilevanza quantomeno regionale, volte a sviluppare il sistema trasportistico regionale con la finalità di rendere competitiva l'offerta trasportistica nell'ottica del raggiungimento della più completa integrazione tra le varie modalità di trasporto;

VISTO il testo di Regolamento predisposto dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti che delinea l'ambito di applicazione e le modalità di esecuzione delle suddette spese;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3364 del 31 ottobre 2003;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento concernente l'esecuzione delle spese dirette per le attività promozionali nel settore dei trasporti in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 26 giugno 2001, n. 16», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 6 novembre 2003

ILLY

Regolamento concernente l'esecuzione delle spese dirette per le attività promozionali nel settore dei trasporti in applicazione dell'articolo 11 della legge regionale 16/2001.

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11 della legge regionale 26 giugno 2001, n. 16, le modalità di esecuzione delle spese dirette per la promozione e/o partecipazione a iniziative di rilevanza quantomeno regionale, volte a sviluppare il sistema trasportistico regionale con la finalità di rendere competitiva l'offerta trasportistica nell'ottica del raggiungimento della più completa integrazione tra le varie modalità di trasporto.

Art. 2

(Tipologia delle spese)

1. Per la promozione e/o partecipazione a iniziative volte a sviluppare il sistema trasportistico di cui all'articolo 1, sono eseguite spese per la realizzazione di materiale promozionale ed informativo, per l'organizzazione di conferenze e tavole rotonde, per l'acquisizione di spazi pubblicitari, per la realizzazione di campagne pubblicitarie e per l'acquisizione di studi, ricerche e pubblicazioni.

2. Per l'esecuzione delle attività di cui al comma 1, possono essere sostenute tutte le spese necessarie per la loro migliore riuscita quali, a titolo esemplificativo, le spese di allestimento e gestione stands, affitto ed abbellimento della sala adibita a riunioni, installazione di impianti microfonici e di registrazione, stampa inviti, programmi, buste, documentazioni, locandine e simili, fornitura di pannelli, striscioni e cartelloni, ideazioni grafiche, fotocomposizioni, predisposizioni di fotolito, deregistrazioni, pranzi, buffet, coffee-break, compensi ai relatori, corrispettivi per incarichi di studio e ricerca e pubblicazioni, allacciamenti telefonici, trasporto, uso fotocopiatrici, forniture e/o noleggi di lavagne luminose, materiale informatico (hardware, software, periferiche) e quant'altro necessario per la migliore riuscita delle manifestazioni, gadgets con marchio promozionale, brochures illustrativi, videoclips, CD Rom, spese pubblicitarie stampate, radiofoniche e televisive, servizi di traduzione di documenti, atti, corrispondenza e pubblicazioni.

Art. 3

(Limiti di importo)

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente Regolamento non può superare euro 100.000,00 al netto di ogni onere fiscale.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture/prestazioni dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1.

Art. 4

(Competenze per l'esecuzione delle spese)

1. Il Responsabile generale della struttura dispone le spese di cui all'articolo 1 incaricando il funzionario delegato di provvedere alla relativa esecuzione.

Art. 5

(Modalità di esecuzione delle spese)

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 6, per l'esecuzione delle iniziative di cui all'articolo 2 sono richiesti preventivi dettagliati o offerte ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma precedente contengono la descrizione dell'iniziativa, il periodo di attuazione, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienze nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'Amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture/prestazioni, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi della fornitura/prestazione, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti, la scelta cade su quello ritenuto più conveniente secondo i criteri indicati al comma 3.

5. Per ragioni d'urgenza, i preventivi e le offerte possono acquisirsi anche via telefax e sono comunque conservati agli atti.

Art. 6

(Ricorso a un determinato contraente)

1. E' ammesso il ricorso ad un determinato contraente:

a) nel caso in cui motivate circostanze rendano necessario affidare direttamente incarichi specifici ai soggetti qualificati nel settore dei trasporti previsti dall'articolo 29 della legge regionale 22/1987 e successive modifiche e dall'articolo 8, comma 2, della legge regionale 22/1985, ovvero alle Università degli Studi della Regione, nel limite di euro 50.000,00 per ogni singolo incarico;

b) nei casi di unicità, specificità o di urgenza delle forniture/prestazioni;

c) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

d) qualora la spesa non superi l'importo di euro 2.500,00 al netto di ogni onere fiscale;

e) per l'affidamento di forniture/prestazioni destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'Amministrazione regionale, di forniture/prestazioni omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Ai fini del presente articolo è richiesto il parere di congruità espresso, a seconda della prestazione richiesta, dal Direttore del Servizio competente per materia.

Art. 7

(Ordinazione della spesa)

1. L'ordinazione della fornitura è effettuata dal funzionario delegato su ordine del responsabile generale della struttura, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione della fornitura, contenente gli elementi di cui all'articolo 5, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'Amministrazione.

Art. 8

(Liquidazione, pagamento e rendicontazione)

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione della regolarità della fornitura/prestazione.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale intestate al funzionario delegato.

3. Il Funzionario delegato provvederà alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le vigenti norme in materia.

Art. 9

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del Regolamento di contabilità dello Stato.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 novembre 2003, n. 0404/Pres.

Legge regionale 42/1996, articolo 18. Regolamento delle Riserve naturali regionali della Valle Canal Novo e delle Foci dello Stella. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 concernente «Norme in materia di Parchi e di Riserve regionali», ed in particolare:

- l'articolo 44 che istituisce la Riserva naturale regionale della Valle Canal Novo;
- l'articolo 45 che istituisce la Riserva naturale regionale delle Foci dello Stella;
- l'articolo 10 attinente all'Accordo di programma da stipularsi tra l'Amministrazione regionale e l'Amministrazione comunale interessata per individuare le modalità di gestione della Riserva;
- l'articolo 31, comma 1, lettera a) che individua, tra le modalità di gestione delle Riserve naturali regionali, la stipula di convenzioni con idonei soggetti pubblici o privati aventi finalità compatibili con la legge regionale 42/1996, eccetto che per le funzioni di cui agli articoli 38, 39, 40 e 57, comma 2 della medesima legge, con la verifica preliminare della disponibilità ad assumere le funzioni da parte dei Comuni interessati, in forma singola o associata;
- l'articolo 18 che riguarda il Regolamento del Parco o della Riserva e disciplina le modalità di adozione ed approvazione dello stesso;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3360 del 7 novembre 1997, che ha reso operante l'Accordo di programma proposto dall'Amministrazione regionale al Comune di Marano Lagunare, con il quale si individua l'organo gestore delle Riserve naturali regionali della Valle Canal Novo e delle Foci dello Stella nel Comune di Marano Lagunare;

CONSIDERATO che con nota prot. APF/8.1/1555 del 20 aprile 1999 è stata inviata all'Organo gestore delle Riserve naturali regionali della Valle Canal Novo e delle Foci dello Stella la bozza del Regolamento delle Riserve, predisposta dall'Amministrazione regionale;

VISTA la deliberazione n. 111 del 27 novembre 2000 della Giunta comunale del Comune di Marano Lagunare, con la quale, fra l'altro, si adotta lo schema di Regolamento delle Riserve naturali regionali della Valle Canal Novo e delle Foci dello Stella, con varie modifiche, ai sensi dell'articolo 18 comma 3 legge regionale 42/1996;

VISTO il parere favorevole del Comitato tecnico scientifico per i parchi e le Riserve n. 16/2001 di data 26 novembre 2001, con il quale viene riformulata la lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 del Regolamento in parola;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3257 di data 24 ottobre 2003;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento delle Riserve naturali regionali della Valle Canal Novo e delle Foci dello Stella», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 6 novembre 2003

ILLY

Regolamento delle Riserve naturali regionali della Valle Canal Novo e delle Foci dello Stella.

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

(Norme generali)

1. Le norme del presente Regolamento sono articolate in conformità all'articolo 18 della legge regionale 42/1996, disciplina le attività svolte all'interno delle Riserve e riferite ove necessario alla loro zonizzazione, come individuata nel Piano di conservazione e sviluppo.

2. Il presente Regolamento ha valore per l'intero territorio delle Riserve naturali regionali della Valle Canal Novo e delle Foci dello Stella ed è attuato dall'Organo gestore delle Riserve.

3. L'attività edilizia è disciplinata dalle norme di attuazione urbanistico-edilizie, contenute nel Piano di

conservazione e sviluppo, in conformità all'articolo 13 della legge regionale 42/1996.

4. Le sanzioni amministrative sono determinate ed irrogate dal Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge regionale 42/1996.

5. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal Piano di conservazione e sviluppo si opera in deroga ai divieti e disposizioni del presente Regolamento.

CAPO II

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' CONSENTITE

Art. 2

(Attività agricole)

1. E' consentito il mantenimento delle colture agrarie in atto alla data dell'entrata in vigore della legge regionale 42/1996 che istituisce le Riserve naturali della Valle Canal Novo e delle Foci dello Stella ed è garantita la libertà di rotazione delle colture sarchiate. Viene promossa la diffusione di colture attuate secondo i metodi di produzione biologica e biodinamica, nonché la coltivazione di specie e varietà locali.

2. L'Organo gestore promuove la conoscenza e l'applicazione dei programmi e dei regolamenti comunitari in materia agro-ambientale, anche fornendo la necessaria assistenza tecnico-amministrativa ai possibili beneficiari.

Art. 3

(Gestione della flora e della vegetazione)

1. La flora e la vegetazione sono tutelate in tutte le loro forme ed aspetti. L'Organo gestore si attiva per la predisposizione di specifici studi e ricerche volti a migliorare le conoscenze del patrimonio floristico e vegetazionale.

2. Nella zona RG di tutela generale e nella zona RP la raccolta per scopi alimentari delle parti commestibili e la raccolta per scopi ornamentali di parti fiorifere o fruttifere di specie vegetali segue quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 6 della legge regionale 34/1981.

3. La raccolta di quantitativi superiori a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 34/1981, per consentire attività di trasformazione di prodotti vegetali a scopo alimentare e la raccolta di piante spontanee o di parti di esse esclusivamente per scopi scientifici o officinali, necessitano di autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 34/1981. L'Organo gestore, su richiesta dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, esprime proprio parere sulla richiesta di autorizzazione.

4. Per finalità di conservazione ed aumento della biodiversità l'Organo gestore programma annualmente lo sfalcio e la raccolta della cannuccia di palude (Phragmites australis), indicandone modi, tempi, luoghi e quantitativi, nel pieno rispetto della fauna selvatica. Per le relative operazioni vi provvede direttamente, ovvero affidandole a soggetti che ne facciano richiesta.

Art. 4

(Gestione della fauna selvatica)

1. Qualsiasi intervento a carico della fauna selvatica deve effettuarsi seguendo il Piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico così come indicato dall'articolo 36, comma 2, della legge regionale 42/1996, proposto dall'Organo gestore e approvato dall'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.

Il Piano disciplina puntualmente la gestione e l'eventuale prelievo della fauna selvatica, esclusa la fauna ittica fluviale e lagunare, nonché gli invertebrati eduli in quanto già regolamentati con apposito «Regolamento comunale di uso civico sulla pesca» e prevede specifici studi e ricerche volti a migliorare le conoscenze del patrimonio faunistico.

2. L'Organo gestore accerta, tramite il Piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico, sottoposto al parere del Comitato tecnico scientifico, eventuali squilibri ecologici relativi alla fauna selvatica. Qualora il Piano, al fine di ricomporre l'equilibrio ecologico della fauna selvatica, preveda prelievi faunistici, l'Organo gestore dispone in merito, avvalendosi di proprio personale ovvero dei soci, all'uopo autorizzati, delle Riserve di caccia di diritto ricadenti nei Comuni compresi nel territorio dell'area protetta, ovvero ancora di persone all'uopo autorizzate, i quali operano con la costante assistenza del personale di vigilanza delle Riserve.

3. L'Organo gestore gestisce le strutture necessarie per la sosta, l'alimentazione, il censimento, lo studio, la ricerca ed il recupero della fauna. A tal fine può convenzionarsi con specialisti in mancanza di proprio personale dotato delle necessarie professionalità. Le Riserve possono accettare animali provenienti anche da aree esterne ad esse, curano e mantengono a proprie spese gli animali in custodia, esclusi i soggetti appartenenti a specie alloctone e gli ibridi. Programmano a propria discrezione la liberazione degli animali ritenuti in grado di riaffrontare la vita allo stato selvatico negli habitat più idonei ed adatti alla specie, nel rispetto del piano faunistico, di cui al comma 1.

Art. 5

(Attività scientifiche)

1. Il Piano di conservazione e sviluppo individua come obiettivo primario la ricerca scientifica all'inter-

no dei territori delle Riserve, con particolare riguardo alle discipline naturalistiche ed ambientali. La ricerca scientifica viene promossa e può essere sostenuta economicamente.

2. L'Organo gestore svolge attività di ricerca scientifica, sia con proprio personale sia incaricando, per particolari settori di ricerca, istituti, società, Enti e professionisti.

Art. 6

(Attività didattiche e attività educative)

1. L'Organo gestore gestisce sia con proprio personale sia indicando istituti, società, Enti, associazioni e professionisti le attività didattiche ed educative, volte alla diffusione e conoscenza del patrimonio naturalistico e storico-ambientale delle Riserve.

2. L'Organo gestore collabora con le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 349/1986, nell'ambito di programmi preventivamente concordati, per la realizzazione di attività didattiche e educative.

Art. 7

(Attività promozionali)

1. L'Organo gestore gestisce le attività promozionali che ritiene più idonee per la diffusione e conoscenza delle Riserve e dei suoi aspetti naturalistici, socioculturali e storico-ambientali.

2. L'Organo gestore mantiene rapporti e collegamenti con Enti ed istituti che agiscono con finalità di promozione della conoscenza del territorio.

3. L'Organo gestore provvede a registrare i nomi e gli emblemi delle Riserve naturali regionali della Valle Canal Novo e delle Foci dello Stella, anche al fine di garantire una corretta attività promozionale.

Art. 8

(Attività ricreative, sportive e turistiche)

1. Sono permesse tutte le attività ricreative, sportive e turistiche compatibili con la tutela della fauna, della flora, della vegetazione, del suolo e delle acque. Fatti salvi i divieti e le limitazioni disposte con il successivo Capo IV, ulteriori disposizioni specifiche legate a fattori contingenti, sono deliberate dall'Organo gestore e pubblicate all'albo del Comune delle Riserve.

2. Sono ammessi esclusivamente i cani al guinzaglio, solo nella Riserva Foce dello Stella, ad eccezione di quelli utilizzati per la guardia del centro visite e nelle operazioni di soccorso ovvero quelli utilizzati per operazioni di gestione da parte di personale incaricato dall'Organo gestore.

3. L'attività escursionistica si svolge di norma seguendo i percorsi individuati dal Piano di conservazione e sviluppo. L'Organo gestore provvede al controllo ed alla manutenzione periodica dei percorsi e realizza, laddove mancante, la segnaletica con tipologie di scarso impatto ambientale. L'Organo gestore può stipulare convenzione con soggetti diversi al fine della manutenzione e relativa attrezzatura dei percorsi. L'Organo gestore dispone ed approva i progetti per la realizzazione di nuovi percorsi.

4. Fatti salvi i limiti di cui al successivo articolo 12, lettera r), è permessa la navigazione per fini escursionistici su tutte le acque sia fluviali che lagunari individuate a tale scopo dal Piano di conservazione e sviluppo. Laddove tale attività comporti disturbo alla fauna selvatica, specialmente all'avifauna in fase di nidificazione, l'Organo gestore, ai sensi del successivo articolo 11, dispone temporanei divieti di navigazione e di approdo mediante opportuna tabellazione dei siti e dei tratti fluviali e marini interdetti.

5. La balneazione è libera nelle zone classificate come RG e RP dal Piano di conservazione e sviluppo.

6. In ogni caso le attività ricreative, sportive e turistiche vengono svolte a proprio rischio e pericolo.

Art. 9

(Attività estrattiva)

1. La movimentazione ed il prelievo di inerti in conseguenza di eventi non prevedibili quali alluvioni e dissesti in genere deve essere concordata con l'Organo gestore che si esprime con motivato parere.

Art. 10

(Opere di sistemazione idraulica, idraulico-agraria e di dragaggio)

1. L'Organo gestore esprime parere vincolante sui progetti di sistemazione idraulica, idraulico-agraria e di dragaggio ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 42/1996 e tiene conto dei seguenti principi tecnici:

a) le opere di sistemazione idraulica, idraulico-agraria e di dragaggio sono adeguate ai criteri della ingegneria naturalistica e per tipologia, dimensione ed esecuzione devono trovare un coerente inserimento nell'ambiente circostante;

b) le aree degradate di qualsiasi tipo per le quali si prevedono interventi di recupero, ripristino o riqualificazione ambientale devono essere sistemate seguendo criteri e tecniche di ingegneria naturalistica.

CAPO III

ATTIVITA' CHE L'ORGANO GESTORE DISCIPLINA CON APPOSITE DISPOSIZIONI DA PUBBLICARSI ALL'ALBO DEL COMUNE DELLE RISERVE

Art. 11

(Disposizioni dell'Organo gestore)

1. In attuazione e nel rispetto delle indicazioni del Piano di conservazione e sviluppo previsto dalla legge regionale 42/1996, l'Organo gestore, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera a) della legge regionale 42/1996, disciplina le attività di seguito elencate:

a) il campeggio mobile a scopo escursionistico, definendone i limiti temporali e spaziali;

b) l'interdizione in determinate zone e per determinati periodi di tutte le attività turistico-ricreative e sportive, inclusa la balneazione, la circolazione ed approdo di natanti e imbarcazioni, la frequentazione e fruizione delle strutture ricettive proprie delle Riserve che possono recare disturbo alla fauna, in particolare ai siti di nidificazione dell'avifauna;

c) la determinazione e l'applicazione di eventuali tariffe relative alla fruizione delle strutture proprie delle Riserve;

d) la navigazione in tutte le acque della Riserva.

2. L'Organo gestore delle Riserve può stabilire ulteriori divieti e disciplina le eventuali deroghe ai medesimi, in aggiunta a quelli già previsti dal successivo articolo 12. La deliberazione dell'Organo gestore relativa alle suddette disposizioni è da pubblicarsi all'albo del Comune territorialmente interessato.

CAPO IV

DIVIETI

Art. 12

(Divieti)

1. In tutto il territorio delle Riserve sono vietate, salvo quanto disposto diversamente dal presente Regolamento, le attività di seguito elencate:

a) l'uccisione, la cattura e il disturbo nonché il danneggiamento, la distruzione e il prelievo di nidi, tane ed uova di ogni specie animale, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 6 nonché il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 54 del C.P.;

b) l'introduzione da parte di privati di armi da caccia e di ogni mezzo distruttivo e di cattura della fauna selvatica, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 4. In deroga è consentito ai soli soci della locale Riserva di caccia ed ai loro invitati il trasporto di armi da caccia scariche ed in custodia, durante la stagione venatoria, nei giorni e nelle ore consentiti, esclusivamente lungo le vie principali di accesso ai casoni;

c) la raccolta ed il relativo trasporto di fauna selvatica o parte di essa, rinvenuta con qualsivoglia modalità ed in qualsiasi tempo e luogo, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 4;

d) l'immissione di specie animali selvatiche o domestiche da parte di soggetti diversi da quelli incaricati dall'Organo gestore;

e) lo svolgimento di gare di pesca sportiva;

f) la raccolta e la distruzione delle seguenti specie vegetali, considerate di particolare importanza naturalistica in quanto endemismi o rarità peculiari del territorio della Riserva: Bassia hirsuta, Plantago cornuti, Limonium densissimus, tutte le specie della famiglia delle Orchidaceae, Hemerocallis lilio-asphodelus;

g) la raccolta di tutte le specie vegetali in zona RN di tutela naturalistica senza l'autorizzazione da parte dell'Organo gestore. La suddetta autorizzazione non è necessaria per i proprietari ovvero per i soggetti aventi titolo legittimo di utilizzazione e godimento degli immobili;

h) l'introduzione di specie vegetali estranee alla flora spontanea delle Riserve, senza espressa autorizzazione dell'Organo gestore;

i) il dissodamento delle praterie naturali e la bonifica di zone umide;

l) la distruzione, l'alterazione o il prelievo di puntuali emergenze geomorfologiche, idrologiche, nonché di habitat di pregio naturalistico;

m) l'apertura di discariche e l'abbandono di qualsiasi genere di rifiuto;

n) l'attività estrattiva, tranne i pozzi artesiani, l'alterazione della morfologia del suolo e lo stoccaggio di inerti;

o) il sorvolo alla quota inferiore a 300 m s.l.m. di velivoli a motore a scopo turistico-amatoriale-sportivo;

p) le emissioni sonore e luminose, non indispensabili alle attività consentite ed autorizzate;

q) le attività ricreative, sportive e turistiche e la navigazione svolte in contrasto con gli articoli 8 e 11 del presente Regolamento.

Art. 13

(Sanzioni)

1. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 12 del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 39, comma 2 della legge regionale 42/1996.

2. Le violazioni delle disposizioni emanate dall'Organo gestore della Riserva di cui all'articolo 11 del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 39, comma 3 della legge regionale 42/1996.

CAPO V

CRITERI E MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEGLI INDENNIZZI

Art. 14

(Criteri)

1. L'Organo gestore, contestualmente all'adozione dei programmi annuali delle attività di gestione delle Riserve, ovvero a seguito dell'approvazione della pianificazione attuativa, identifica le attività, svolte direttamente o indirettamente, che possono produrre danni alla proprietà privata. Tali danni possono riguardare attività produttive agricole ed alieutiche e beni immobiliari.

2. In caso di accertato danno procurato dalle attività gestionali dell'Organo gestore, questi è tenuto a corrispondere un indennizzo ai privati nella misura massima del 100%, detratti eventuali premi assicurativi corrisposti, nei seguenti casi:

a) per mancato reddito parziale o totale dovuto all'inutilizzazione del bene;

b) per danni ai beni stessi.

3. Gli indennizzi erogati ai sensi del presente Regolamento non sono cumulabili con gli indennizzi dovuti, ai sensi della legge regionale 15/1994 e del Regolamento di attuazione, decreto del Presidente della Giunta regionale 10 ottobre 1996 n. 0373/Pres.

Art. 15

(Modalità)

1. Il privato, interessato all'ottenimento dell'indennizzo, presenta domanda specifica, entro il termine perentorio di 10 giorni dall'evento dannoso, all'Organo gestore, indicando data e descrizione dell'evento, allegando dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti la proprietà o il legittimo possesso dei beni danneggiati o distrutti, nonché l'eventuale sussistenza di polizze assicurative con relativo ammontare del massimale assicurato.

2. I provvedimenti di accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi, nonché della valutazione dei danni, sono adottati dall'Organo gestore entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

3. La liquidazione dei danni, nella misura dichiarata ammissibile dall'Organo gestore, tenuto conto dell'esistenza di eventuali polizze assicurative, è effettuata entro i 30 giorni successivi.

CAPO VI

ATTIVITA', PRODOTTI E SERVIZI DI CUI SONO CONCESSI A TERZI IL DIRITTO D'USO DEL NOME E DELL'EMBLEMA DELLE RISERVE

Art. 16

(Uso del nome e dell'emblema delle Riserve)

1. Il diritto d'uso del nome e dell'emblema delle Riserve viene concesso su delibera dell'Organo gestore a richiesta degli interessati.

2. L'Organo gestore determina altresì la misura massima e minima del corrispettivo economico dovuto.

3. Il corrispettivo economico dovuto, nella misura minima, è riconosciuto ai richiedenti aventi i seguenti requisiti:

a) ai soggetti, ditte ed imprese locali residenti nel Comune delle Riserve;

b) attività nei settori caratteristici del territorio delle Riserve, quali l'artigianato, l'agricoltura, la pescicoltura, l'agriturismo, il turismo e le attività di servizio alle Riserve.

Art. 17

(Norme transitorie)

1. Fino all'approvazione del Piano di conservazione e sviluppo delle Riserve naturali regionali della Valle Canal Novo e delle Foci dello Stella, qualora una norma del presente Regolamento sia riferita specificamente ad una delle zone RN, RG o RP, ovvero ad indicazioni relative a navigazione e sentieristica, continuano a trovare applicazione le norme previgenti al Regolamento stesso.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 novembre 2003, n. 0405/Pres.

Legge regionale 42/1996, articolo 18. Regolamento della Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 concernente «Norme in materia di Parchi e di Riserve regionali», ed in particolare:

- l'articolo 47 che istituisce la Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo;
- l'articolo 10 attinente all'Accordo di programma da stipularsi tra l'Amministrazione regionale e l' Amministrazione comunale interessata per individuare le modalità di gestione della Riserva;
- l'articolo 31, comma 1, lettera a) che individua, tra le modalità di gestione delle Riserve naturali regionali, la stipula di convenzioni con idonei soggetti pubblici o privati aventi finalità compatibili con la legge regionale 42/1996, eccetto che per le funzioni di cui agli articoli 38, 39, 40 e 57, comma 2 della medesima legge, con la verifica preliminare della disponibilità ad assumere le funzioni da parte dei Comuni interessati, in forma singola o associata;
- l'articolo 18 che riguarda il Regolamento del Parco o della Riserva e disciplina le modalità di adozione ed approvazione dello stesso;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3602 del 3 dicembre 1997, che ha reso operante l'Accordo di programma, proposto dall'Amministrazione regionale ai Comuni di Fiumicello, Grado, San Canzian d' Isonzo e Staranzano, con il quale si individua Staranzano come Comune capofila e referente dell'Organo gestore della Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo;

CONSIDERATO che con nota prot. APF/8.1/55 di data 8 gennaio 1999 è stato inviata all'Organo gestore della Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo la bozza del Regolamento della Riserva, predisposta dall'Amministrazione regionale ed approvata dal Comitato tecnico scientifico per i Parchi e le Riserve nella seduta del 17 dicembre 1998;

VISTO il verbale della riunione dell'Organo gestore della Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo n. 12 del 10 giugno 1999, nel quale, al punto 3), si approva la proposta di modifica alla bozza del Regolamento ricevuta con nota prot. APF/8-1/55 di data 8 gennaio 1999;

VISTO il parere n. 6/2000 del 28 settembre 2000 del Comitato tecnico scientifico per i Parchi e le Riserve, con il quale detto organo collegiale si esprime in merito alla proposta di modifica alla bozza del Regolamento della Riserva naturale in parola, approvata dall'Organo gestore in data 10 giugno 1999;

VISTO il verbale della riunione dell'Organo gestore della Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo n. 17 del 10 novembre 2000, nel quale si legge, fra l'altro, «...Viene recepito quanto indicato dal Comitato tecnico scientifico regionale ed inoltre l'Organo gestore ritiene di dover inserire quanto già previsto dalla legge regionale 15/1991 all'articolo 3, comma 1, lettera d-bis; in tal senso l'Organo gestore condivide l'introduzione di un comma 6) all'articolo 12 del Regolamento, nella seguente dizione: «è altresì consentita la circolazione verso il Centro Visite ai mezzi delle persone invalide o affette da ridotte capacità di deambulazione, munite dell'apposito contrassegno rilasciato dal Comune di residenza...»;

VISTO il parere del Comitato tecnico scientifico per i Parchi e le Riserve n. 14/2000 del 19 dicembre 2000, con il quale il predetto Comitato, prendendo atto delle modifiche introdotte dall'Organo gestore della Riserva, esprime all'unanimità parere favorevole allo schema di Regolamento, facendo proprio il testo presentato, depositato agli atti della segreteria del Comitato al prot. n. 16 del 5 dicembre 2000;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3256 di data 24 ottobre 2003;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento della Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 6 novembre 2003

ILLY

Regolamento della Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo.

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

(Norme generali)

1. Le norme del presente Regolamento sono articolate in conformità all'articolo 18 della legge regionale

42/1996, per materia, disciplina ed attività svolte all'interno della Riserva e riferite ove necessario alla sua zonizzazione, come individuata nel Piano di conservazione e sviluppo.

2. Il presente Regolamento ha valore per l'intero territorio della Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo ed è attuato dall'Organo gestore della Riserva.

3. L'attività edilizia è disciplinata dalle norme di attuazione urbanistico-edilizie, contenute nel Piano di conservazione e sviluppo, in conformità all'articolo 13 della legge regionale 42/1996.

4. Su proposta dell'Organo gestore della Riserva, approvata dalla Direzione regionale dei parchi, vengono aggiornati annualmente i valori delle tabelle relative agli incentivi (allegato A) sulla base di criteri che saranno determinati con deliberazione della Giunta regionale.

5. Le sanzioni amministrative sono determinate ed irrogate dal Direttore regionale dei parchi, ai sensi dell'articolo 40, comma 1 della legge regionale 42/1996.

6. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal Piano di conservazione e sviluppo si opera in deroga ai divieti e disposizioni del presente Regolamento.

CAPO II

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' CONSENTITE

Art. 2

(Attività agricole)

1. E' consentito il mantenimento delle colture agrarie in atto alla data dell'entrata in vigore della legge regionale 42/1996 che istituisce la Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo ed è garantita la libertà di rotazione degli arativi. Viene promossa la diffusione di colture attuate secondo i metodi di produzione biologica e biodinamica, nonché la coltivazione di specie e varietà locali.

2. Il Piano di conservazione e sviluppo individua come obiettivo primario la conservazione e l'incremento delle praterie naturali e dei prati stabili, sia umidi che asciutti, da attuarsi mediante l'incentivazione allo sfalcio dei medesimi. A tal fine è istituito un fondo di incentivazione ed è stabilito un premio per ogni sfalcio ed asporto, come determinato dalla tabella di cui all'allegato A.

L'Organo gestore valuta, di volta in volta, la necessità di tale asporto. Nei limiti del fondo di incentivazione, il premio è corrisposto al proprietario, ovvero ai soggetti aventi altro titolo legittimo di utilizzazione e godimento, anche a seguito di convenzione con l'Organo gestore. Il premio non è cumulabile con altre forme di incentivazione riferite allo sfalcio dei prati stabili ed è erogato successivamente alla verifica da parte dell'Organo gestore dell'avvenuto sfalcio ed asporto, qualora previsto, da parte del richiedente. Ai fini dell'accesso all'incentivo per lo sfalcio, i soggetti interessati all'incentivo per lo sfalcio devono inoltrare domanda preventiva all'Organo gestore entro il 30 settembre di ogni anno. La domanda dovrà essere completa dei dati catastali per l'identificazione del fondo. Gli sfalci non dovranno essere comunque effettuati, ai fini della tutela della fauna, prima del 15 giugno di ciascun anno, salvo autorizzazione da parte dell'Organo gestore.

3. L'Organo gestore promuove la conoscenza e l'applicazione dei programmi e dei Regolamenti comunitari in materia agro-ambientale, anche fornendo la necessaria assistenza tecnico-amministrativa ai possibili beneficiari.

Art. 3

(Attività selvicolturali)

1. Il Piano di conservazione e sviluppo individua come obiettivo primario la conservazione, il miglioramento e l'incremento delle formazioni forestali ripariali e planiziali. La gestione dei boschi della Riserva di proprietà pubblica e di proprietà privata viene attuata mediante il Piano di gestione forestale, proposto dall'Organo gestore e approvato dalla Direzione regionale dei parchi, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 42/1996, con l'esclusione delle colture agricole arboree.

2. Il Piano di gestione, il cui costo è a carico dell'Organo gestore, riguarda tutte le superfici forestali della Riserva e viene redatto seguendo i criteri della selvicoltura naturalistica. Gli interventi selvicolturali devono prioritariamente badare alla conservazione e al miglioramento della funzionalità dei singoli sistemi forestali applicando tecniche, a minimo impatto ambientale, soprattutto per quanto riguarda le utilizzazioni e le interferenze con un armonico sviluppo quali-quantitativo della fauna selvatica.

Art. 4

(Attività di pascolo)

1. Il pascolo finalizzato alla gestione e controllo della vegetazione per scopi individuati dal Piano di conservazione e sviluppo e dal Piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico, è esercitato sotto il diretto controllo dell'Organo gestore.

2. Il pascolo per finalità zootecniche, inteso come attività ecosostenibile da parte dei terreni pascolivi della Riserva, è incentivato mediante interventi mirati al mantenimento ed aumento delle superfici a pascolo e prato-pascolo.

3. L'Organo gestore provvede all'erogazione di premi incentivanti, pari all'80% della spesa ritenuta ammissibile dei singoli progetti di cura, miglioramento ed ampliamento dei pascoli e prato-pascoli, da corrispondere ai proprietari dei terreni, ovvero ai soggetti aventi altro titolo legittimo di utilizzazione e godimento, nei limiti del Fondo di incentivazione istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

Art. 5

(Gestione della flora e della vegetazione)

1. Oltre a quanto già specificato per le praterie naturali, i prati stabili, i pascoli ed i boschi, la flora e la vegetazione sono tutelate in tutte le loro forme ed aspetti.

2. Nella zona RG di tutela generale e nella zona RP la raccolta per scopi alimentari delle parti commestibili e la raccolta per scopi ornamentali di parti fiorifere o fruttifere di specie vegetali segue quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 6 della legge regionale 34/1981.

3. La raccolta di quantitativi superiori a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 34/1981, per consentire attività di trasformazione di prodotti vegetali a scopo alimentare e la raccolta di piante spontanee o di parti di esse esclusivamente per scopi scientifici o officinali, necessitano di autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 34/1981. L'Organo gestore, su richiesta della Direzione regionale dei parchi, esprime il proprio parere sulla richiesta di autorizzazione.

3. bis. L'eventuale raccolta di materiale legnoso di risulta, derivante dallo sradicamento o apporto causato dal flusso delle acque fluviali, deve essere concordato con l'Organo gestore in coerenza con le previsioni del PCS.

4. Per motivi naturalistici e paesaggistici può essere promosso il censimento delle «Piante Monumentali» della Riserva, le quali, individuate in apposita cartografia e puntualmente segnalate sul territorio mediante cartello, godono di particolare tutela e potranno essere acquisite dall'Organo gestore.

5. Possono essere individuate altre essenze arboree o circoscritte formazioni vegetazionali, di particolare importanza per la fauna o per gli ecosistemi forestali, che godono anch'esse di particolare tutela. Qualora le piante siano di proprietà privata l'Organo gestore provvede a corrispondere un equo indennizzo, nei limiti di cui ai successivi articoli 17 e 18. Le disposizioni di tutela sopra citate e l'entità degli indennizzi sono oggetto di apposita deliberazione dell'Organo gestore.

Art. 6

(Gestione della fauna selvatica)

1. Qualsiasi intervento a carico della fauna selvatica deve effettuarsi seguendo il Piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico così come indicato dall'articolo 36, comma 2, della legge regionale 42/1996, proposto dall'Organo gestore e approvato dalla Direzione regionale dei parchi. Il Piano disciplina puntualmente la gestione e l'eventuale prelievo della fauna selvatica, compresa la fauna ittica fluviale e marina, nonché gli invertebrati eduli e prevede specifici studi e ricerche volti a migliorare le conoscenze del patrimonio faunistico.

2. Il prelievo di invertebrati eduli è consentito solamente nelle zone RG e RP della Riserva. Il Piano di cui al comma 1, individua le specie oggetto di prelievo e stabilisce i periodi, le quantità, i metodi e gli strumenti per la cattura e la raccolta.

3. La gestione dell'ittiofauna e l'attività di pesca sportiva, limitatamente alle acque interne, sono disciplinate annualmente dall'Ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia, in conformità al Piano di cui all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 42/1996, d'intesa con l'Organo gestore.

4. L'Organo gestore accerta, tramite il Piano pluriennale di gestione faunistica sottoposto al parere del Comitato tecnico-scientifico, eventuali squilibri ecologici relativi alla fauna selvatica. Qualora il Piano, al fine di ricomporre l'equilibrio ecologico della fauna selvatica, preveda prelievi faunistici, l'Organo gestore dispone in merito, avvalendosi di proprio personale ovvero dei soci, all'uopo autorizzati, delle riserve di caccia di diritto ricadenti nei Comuni compresi nel territorio dell'area protetta, ovvero ancora di persone all'uopo autorizzate, i quali operano con la costante assistenza del personale di vigilanza della Riserva.

5. L'Organo gestore gestisce le strutture necessarie per la sosta, l'alimentazione, il censimento, lo studio, la ricerca ed il recupero della fauna. A tal fine può convenzionarsi con specialisti, in mancanza di proprio personale dotato delle necessarie professionalità. La Riserva accetta animali provenienti anche da aree esterne ad essa, cura e mantiene a proprie spese gli animali in custodia. Programma a propria discrezione la liberazione degli animali ritenuti in grado di riaffrontare la vita allo stato selvatico negli habitat più idonei ed adatti alla specie, nel rispetto del piano faunistico, di cui al comma 1.

Art. 7

(Attività scientifiche)

1. Il Piano di conservazione e sviluppo individua come obiettivo primario la ricerca scientifica all'interno del territorio della Riserva, con particolare riguardo alle discipline naturalistiche ed ambientali. La ricerca scientifica viene promossa e può essere sostenuta economicamente.

2. L'Organo gestore svolge attività di ricerca scientifica, sia con proprio personale sia incaricando, per particolari settori di ricerca, istituti, società, Enti e professionisti.

Art. 8

(Attività didattiche e attività educative)

1. L'Organo gestore gestisce sia con proprio personale sia incaricando istituti, società, Enti, associazioni e professionisti le attività didattiche ed educative, volte alla diffusione e conoscenza del patrimonio naturalistico e storico-ambientale della Riserva.

2. L'Organo gestore coordina le attività didattiche ed educative all'interno del territorio della Riserva. A tal fine, gli Enti, Istituti ed Associazioni che desiderano avvalersi dei servizi offerti dalla Riserva, devono comunicare i propri programmi di attività all'Organo gestore.

3. L'Organo gestore collabora con le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 349/1986, nell'ambito di programmi preventivamente concordati, per la realizzazione di attività didattiche e educative.

Art. 9

(Attività promozionali)

1. L'Organo gestore gestisce le attività promozionali che ritiene più idonee per la diffusione e conoscenza della Riserva e dei suoi aspetti naturalistici, socioculturali e storico-ambientali.

2. L'Organo gestore mantiene rapporti e collegamenti con Enti ed istituti che agiscono con finalità di promozione della conoscenza del territorio.

3. L'Organo gestore provvede a registrare il nome e l'emblema della Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo, anche al fine di garantire una corretta attività promozionale.

Art. 10

(Attività ricreative, sportive e turistiche)

1. Sono permesse tutte le attività ricreative, sportive e turistiche compatibili con la tutela della fauna, della flora, della vegetazione, del suolo e delle acque. Fatti salvi i divieti e le limitazioni disposte con il successivo Capo IV, ulteriori disposizioni specifiche legate a fattori contingenti, sono deliberate dall'Organo gestore e pubblicate all'albo dei Comuni della Riserva.

2. Sono ammessi esclusivamente i cani al guinzaglio, ad eccezione di quelli utilizzati per la guardia del centro visite, nelle operazioni di soccorso ovvero quelli utilizzati per operazioni di gestione da parte di personale incaricato dall'Organo gestore.

3. L'attività escursionistica si svolge di norma seguendo la rete sentieristica individuata dal Piano di conservazione e sviluppo. L'Organo gestore provvede al controllo ed alla manutenzione periodica dei sentieri e realizza, laddove mancante, la segnaletica con tipologie di scarso impatto ambientale. L'Organo gestore può stipulare convenzione con soggetti diversi al fine della manutenzione e relativa attrezzatura dei sentieri. L'Organo gestore dispone ed approva i progetti per la realizzazione di nuova sentieristica.

4. L'attività cicloturistica si svolge lungo la viabilità principale e su quella definita nel Piano di conservazione e sviluppo funzionale a tale scopo. A cura dell'Organo gestore vengono indicati i percorsi interdetti alla circolazione, in particolare la rete sentieristica, per motivi legati alla sicurezza dei visitatori.

5. L'attività escursionistica a cavallo si svolge esclusivamente lungo l'apposita rete di percorsi, individuata dall'Organo gestore in attuazione del Piano di conservazione e sviluppo.

6. L'esercizio di attività di ippoturismo possono essere svolte da soggetti diversi, previa stipula di apposita convenzione con l'Organo gestore.

7. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni comunali di cui all'articolo 13 della legge regionale 17/1997 relative al campeggio mobile, l'Organo gestore esprime parere tecnico-naturalistico per l'osservanza delle norme poste a tutela dell'ambiente.

8. Fatti salvi i limiti di cui al successivo articolo 15 lettera u), è permessa la navigazione per fini escursionistici sulle acque fluviali e marine individuate a tale scopo dall'Organo gestore in attuazione del piano di conservazione e sviluppo. Laddove tale attività comporti disturbo alla fauna selvatica, specialmente all'avifauna in fase di nidificazione, l'Organo gestore, ai sensi del successivo articolo 14, dispone temporanei divieti di navigazione e di approdo mediante opportuna tabellazione dei siti e dei tratti fluviali e marini interdetti.

9. La balneazione è consentita nelle zone classificate come RG e RP dal Piano di conservazione e sviluppo, se non interdette da specifiche disposizioni di legge.

10. In ogni caso le attività ricreative, sportive e turistiche vengono svolte a proprio rischio e pericolo.

Art. 11

(Attività estrattiva)

1. La movimentazione ed il prelievo di inerti in conseguenza di eventi non prevedibili quali alluvioni e dissesti in genere deve essere concordata con l'Organo gestore che si esprime con motivato parere.

Art. 12

(Circolazione dei veicoli a motore)

1. La circolazione dei veicoli a motore svolgenti servizio per pubblica utilità è libera.

2. Salvo quanto disposto all'articolo 14, lettera e), la circolazione dei veicoli a motore è libera lungo la viabilità pubblica ordinaria individuata dall'Organo gestore nel rispetto degli obiettivi del PCS.

3. Il Piano di conservazione e sviluppo individua la viabilità di servizio propria della Riserva, la quale è interdetta al pubblico transito mediante apposita tabellazione.

4. La circolazione con veicoli a motore, laddove non libera, può essere autorizzata dall'Organo gestore a soggetti che svolgono attività agro-silvo-pastorali, attività economiche produttive, attività di ricerca scientifica, attività didattica e divulgativa, attività attinenti allo svolgimento di incarichi professionali, attività di manutenzione ed esercizio alle opere pubbliche ed attività socialmente utili. L'Organo gestore, contestualmente all'autorizzazione, rilascia apposito contrassegno di riconoscimento da apporsi sugli automezzi autorizzati e fa pervenire copia dell'autorizzazione rilasciata all'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, entro quindici giorni dalla data dell'autorizzazione stessa.

5. L'Organo gestore può assicurare ai visitatori la percorrenza della viabilità principale mediante propri mezzi in alternativa e/o in sostituzione di eventuali altri mezzi privati o pubblici.

6. E' altresì consentita la circolazione verso il Centro visite ai mezzi delle persone invalide o affette da ridotte capacità di deambulazione, munite dell'apposito contrassegno rilasciato dal Comune di residenza.

Art. 13

(Opere di sistemazione idraulica, idraulico-forestale, idraulico-agraria e di dragaggio)

1. L'Organo gestore esprime parere vincolante sui progetti di sistemazione idraulica, idraulico-forestale, idraulico-agraria e di dragaggio ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 42/1996 e tiene conto dei seguenti principi tecnici:

a) le opere di sistemazione idraulica, idraulico-forestale, idraulico-agraria e di dragaggio sono adeguate ai criteri della ingegneria naturalistica e per tipologia, dimensione ed esecuzione devono trovare un coerente inserimento nell'ambiente circostante;

b) le aree degradate di qualsiasi tipo per le quali si prevedono interventi di recupero, ripristino o riqualificazione ambientale devono essere sistemate seguendo criteri e tecniche di ingegneria naturalistica.

CAPO III

ATTIVITA' CHE L'ORGANO GESTORE DISCIPLINA CON APPOSITE DISPOSIZIONI DA PUBBLICARSI ALL'ALBO DEI COMUNI DELLA RISERVA

Art. 14

(Disposizioni dell'Organo gestore)

1. In attuazione e nel rispetto delle indicazioni del Piano di conservazione e sviluppo previsto dalla legge regionale 42/1996, l'Organo gestore, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera a) della legge regionale 42/1996, disciplina le attività di seguito elencate:

a) il campeggio mobile a scopo escursionistico, definendone i limiti temporali e spaziali;

b) le limitazioni generali o particolari in ordine alla raccolta dei funghi, come conseguenza di specifiche motivazioni tecniche, biologiche e scientifiche connesse all'evoluzione stagionale degli ecosistemi naturali;

c) le limitazioni generali o particolari in ordine alla raccolta, nelle sole zone RG e RP, di molluschi ed altri invertebrati eduli, come conseguenza di specifiche motivazioni tecniche, biologiche e scientifiche connesse alla conservazione delle singole specie e all'equilibrio degli ecosistemi naturali;

d) le limitazioni generali o particolari in ordine alla cattura, nelle sole zone RG e RP, di specie ittiche in aree appartenenti al demanio marittimo, come conseguenza di specifiche motivazioni tecniche, biologiche e scientifiche connesse alla conservazione delle singole specie e all'equilibrio degli ecosistemi naturali;

e) le limitazioni, per motivi di pubblico interesse, alla circolazione dei veicoli a motore sulle strade consentite al pubblico transito;

f) l'interdizione in determinate zone e per determinati periodi di tutte le attività turistico-ricreative e sportive, inclusa la balneazione, la navigazione ed approdo di natanti e imbarcazioni, la frequentazione e fruizione delle strutture ricettive proprie della Riserva che possono recare disturbo alla fauna, in particolare ai siti di nidificazione dell'avifauna;

g) la determinazione e l'applicazione di eventuali tariffe relative alla fruizione delle strutture proprie della Riserva.

2. L'Organo gestore della Riserva può stabilire ulteriori divieti e disciplina le eventuali deroghe ai medesimi, in aggiunta a quelli già previsti dal successivo articolo 15. La deliberazione dell'Organo gestore relativa alle suddette disposizioni è da pubblicarsi all'albo dei Comuni territorialmente interessati.

CAPO IV

DIVIETI

Art. 15

(Divieti)

1. In tutto il territorio della Riserva sono vietate, salvo quanto disposto diversamente dal presente Regolamento, le attività di seguito elencate:

a) l'uccisione, la cattura e il disturbo nonché il danneggiamento, la distruzione e il prelievo di nidi, tane ed uova di ogni specie animale, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 6, nonchè il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 54 del C.P.;

b) l'introduzione da parte di privati di armi da caccia o di ogni mezzo distruttivo e di cattura della fauna selvatica, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 6;

c) la raccolta ed il trasporto di fauna selvatica o parte di essa, rinvenuta con qualsivoglia modalità ed in qualsiasi tempo e luogo, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 6;

d) l'immissione di specie animali selvatiche o domestiche da parte di soggetti diversi da quelli incaricati dall'Organo gestore;

e) lo svolgimento di gare di pesca sportiva;

f) la raccolta e la distruzione delle seguenti specie vegetali, considerate di particolare importanza naturalistica in quanto endemismi o rarità peculiari del territorio della Riserva: Bassia hirsuta, Gladiolus palustris, Plantago cornuti, Limonium densissimum, Hydrocharis morsus-ranae, tutte le specie della famiglia delle Orchidaceae; Euphrasia marchesettii, Hemerocallis lilio-asphodelus;

g) la raccolta di tutte le specie vegetali in zona RN di tutela naturalistica senza l'autorizzazione da parte dell'Organo gestore. La suddetta autorizzazione non è necessaria per i proprietari ovvero per i soggetti aventi titolo legittimo di utilizzazione e godimento degli immobili;

h) l'introduzione di specie vegetali estranee alla flora spontanea della Riserva, senza espressa autorizzazione dell'Organo gestore;

i) il dissodamento dei prati stabili e dei prato-pascoli e la bonifica di zone umide;

l) il taglio e il danneggiamento delle piante arboree monumentali segnalate in apposita cartografia e provviste di cartello e di tutte le specie arboree di particolare importanza per la fauna puntualmente individuate dall'Organo gestore, di cui al precedente articolo 5, comma 4;

m) le attività selvicolturali in contrasto con il relativo piano di gestione;

n) il pascolo non autorizzato sia su proprietà pubblica che privata, ai sensi dell'articolo 636 C.P.;

o) la distruzione, l'alterazione o il prelievo di puntuali emergenze geomorfologiche, idrologiche, nonchè di habitat di pregio naturalistico;

p) l'apertura di discariche e l'abbandono di qualsiasi genere di rifiuto;

q) l'attività estrattiva, l'alterazione della morfologia del suolo e lo stoccaggio di inerti;

r) il sorvolo alla quota inferiore a 300 m s.l.m. di velivoli a motore a scopo turistico-amatoriale-sportivo;

s) le emissioni sonore e luminose, non indispensabili alle attività consentite ed autorizzate;

t) le attività ricreative, sportive e turistiche e la circolazione dei veicoli a motore svolte in contrasto con gli articoli 10 e 12 del presente Regolamento;

u) la navigazione in tutte le acque della Riserva, dove ciò è consentito, ad una velocità superiore ai 5 nodi all'ora.

Art. 16

(Sanzioni)

1. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 15 del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 39, comma 2 della legge regionale 42/1996.

2. Le violazioni delle disposizioni emanate dall'Organo gestore della Riserva di cui all'articolo 14 del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 39, comma 3 della legge regionale 42/1996.

CAPO V

CRITERI E MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEGLI INDENNIZZI

Art. 17

(Criteri)

1. L'Organo gestore, contestualmente all'adozione dei programmi annuali delle attività di gestione della Riserva, ovvero a seguito dell'approvazione della pianificazione attuativa, identifica le attività, svolte direttamente o indirettamente, che possono produrre danni alla proprietà privata. Tali danni possono riguardare attività produttive agricole ed alieutiche e beni immobiliari.

2. In caso di accertato e riconosciuto danno procurato dalle attività gestionali dell'Organo gestore, questi è tenuto a corrispondere un indennizzo ai privati nella misura massima del 100%, detratti eventuali premi assicurativi corrisposti, nei seguenti casi:

a) per mancato reddito parziale o totale dovuto all'inutilizzazione del bene, salvo il caso di specifici vincoli di legge;

b) per danni ai beni stessi.

3. Gli indennizzi erogati ai sensi del presente Regolamento non sono cumulabili con gli indennizzi dovuti, ai sensi della legge regionale 15/1994 e del Regolamento di attuazione, decreto del Presidente della Giunta regionale 10 ottobre 1996, n. 0373/Pres.

4. Eventuali polizze assicurative possono essere funzionali per la verifica e il riconoscimento dell'eventuale danno e relativo indennizzo.

Art. 18

(Modalità)

1. Il privato, interessato all'ottenimento dell'indennizzo, previa tempestiva segnalazione, presenta domanda specifica, entro il termine perentorio di 10 giorni dall'evento dannoso, all'Organo gestore, indicando data e descrizione dell'evento, allegando dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti la proprietà o il legittimo possesso dei beni danneggiati o distrutti, nonchè l'eventuale sussistenza di polizze assicurative con relativo ammontare del massimale assicurato.

2. I provvedimenti di accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi, nonchè della valutazione dei danni, sono adottati dall'Organo gestore entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

3. La liquidazione dei danni, nella misura dichiarata ammissibile dall'Organo gestore, tenuto conto dell'esistenza di eventuali polizze assicurative, è effettuata entro i 30 giorni successivi.

CAPO VI

ATTIVITA, PRODOTTI E SERVIZI DI CUI SONO CONCESSI A TERZI IL DIRITTO D'USO DEL NOME E DELL'EMBLEMA DELLA RISERVA

Art. 19

(Uso del nome ed emblema della Riserva)

1. Il diritto d'uso del nome e dell'emblema della Riserva viene concesso su delibera dell'Organo gestore a richiesta degli interessati.

2. L'Organo gestore determina altresì la misura massima e minima del corrispettivo economico dovuto.

3. Il corrispettivo economico dovuto, nella misura minima, è riconosciuto ai richiedenti aventi i seguenti requisiti:

a) soggetti, ditte ed imprese locali residenti nei Comuni della Riserva;

b) attività nei settori caratteristici del territorio della Riserva, quali l'artigianato, l'agricoltura, la pescicoltura, l'agriturismo, il turismo e le attività di servizio alla Riserva.

Art. 20

(Norme transitorie)

1. Fino all'approvazione del Piano di conservazione e sviluppo della Riserva della Foce dell'Isonzo, qualora una norma del presente Regolamento sia riferita specificamente ad una delle zone RN, RG o RP, ovvero ad indicazioni relative a viabilità e sentieristica, continuano a trovare applicazione le norme previgenti al Regolamento stesso.

2. Fino all'approvazione del Piano di gestione forestale qualsiasi intervento sui boschi della Riserva è soggetto ad autorizzazione rilasciata dalla Direzione regionale dei parchi.

3. Fino all'approvazione del PCS le attività consentite dall'articolo 10, comma 8, compresi l'attracco e lo stazionamento sono soggette a specifico atto autorizzativo dell'Organo gestore, in relazione ad eventuali concessioni demaniali sugli specchi d'acqua.

Allegato A

Ammontare dei premi incentivanti per ogni sfalcio dei prati stabili e relativo asporto:

- euro 258,23 ad ettaro + euro 103,29 ad ettaro per la falciatura a mano.

Il premio viene corrisposto in proporzione anche per superfici inferiori all'ettaro.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 novembre 2003, n. 0406/Pres.

Legge regionale 45/1985. Riconoscimento di avversità atmosferica di carattere eccezionale per l'evento «grandine» verificatosi in Provincia di Pordenone il 28 luglio 2003 e delimitazione dei territori danneggiati.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale»;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 recante «Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale»;

CONSIDERATO che il 28 luglio 2003 la Provincia di Pordenone è stata interessata da «grandine», evento calamitoso che per la sua intensità ed estensione ha arrecato notevoli danni alle produzioni;

VISTE le risultanze degli accertamenti effettuati dalla Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca tramite l'Ispettorato provinciale di Pordenone;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3175 del 17 ottobre 2003, di cui è stata inoltrata copia al Ministero per le politiche agricole e forestali con nota prot. AGR/1-8/22516 del 30 ottobre 2003;

RAVVISATA la necessità di applicare il disposto dell'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e ritenuto di dover emanare il decreto che costituisce condizione per la concessione delle provvidenze previste dalla precitata legge regionale n. 45/1985, all'evento «grandine» verificatosi nella Provincia di Pordenone il 28 luglio 2003;

DECRETA

1. A sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuta avversità atmosferica di carattere eccezionale l'evento «grandine» verificatosi nella Provincia di Pordenone il 28 luglio 2003.

2. Sono delimitati come territori danneggiati i Comuni e le località riportati nel prospetto che segue, unitamente alla specificazione delle provvidenze da applicare tra quelle previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

3. Nelle località danneggiate dei Comuni di cui al precedente punto 2. si potranno concedere tutte le provvidenze previste dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle di cui agli articoli 7 e 9 della legge stessa.

4. Le domande per il conseguimento delle provvidenze di cui ai punti 2. e 3. dovranno essere presentate, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pordenone, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di declaratoria dell'esistenza di eccezionali avversità atmosferiche per l'evento «grandine» verificatosi nella provincia di Pordenone il 28 luglio 2003. Detto termine è previsto dall'articolo 3, comma 4 della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 6 novembre 2003

ILLY

GRANDINE DEL 28 LUGLIO 2003

PROVINCIA DI PORDENONE

Comuni danneggiati	**Località danneggiate**	**Provvidenze invocate L. 185/1992 e successive modifiche ed integrazioni**
S. Giorgio della Richinvelda	Capoluogo nord, Provesano, Pozzo nord, Cosa, Rauscedo nord, C. Quaranta, Fornace Nuova, Fornace Vecchia	art. 3, co. 2, lett. a) e b), L. 185/1992
Spilimbergo	Barbeano Sud	art. 3, co. 2, lett. a) e b), L. 185/1992
Maniago	Dandolo Sud, Molinat	art. 3, co. 2, lett. a) e b), L. 185/1992
Vivaro	Basaldella nord, Tesis	art. 3, co. 2, lett. a) e b), L. 185/1992

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 novembre 2003, n. 0407/Pres.

Legge regionale 45/1985. Riconoscimento di avversità atmosferica di carattere eccezionale per l'evento «tromba d'aria» verificatosi in Provincia di Pordenone il 23 luglio 2003 e delimitazione dei territori danneggiati.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale»;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 recante «Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale»;

CONSIDERATO che il 23 luglio 2003 la Provincia di Pordenone è stata interessata da «tromba d'aria», evento calamitoso che per la sua intensità ed estensione ha arrecato notevoli danni alle strutture aziendali;

VISTE le risultanze degli accertamenti effettuati dalla Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca tramite l'Ispettorato provinciale di Pordenone;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3173 del 17 ottobre 2003, di cui è stata inoltrata copia al Ministero per le politiche agricole e forestali con nota prot. AGR/1-8/22515 del 30 ottobre 2003;

RAVVISATA la necessità di applicare il disposto dell'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e ritenuto di dover emanare il decreto che costituisce condizione per la concessione delle provvidenze previste dalla precitata legge regionale n. 45/1985, all'evento «tromba d'aria» verificatosi nella Provincia di Pordenone il 23 luglio 2003;

DECRETA

1. A sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuta avversità atmosferica di carattere eccezionale l'evento «tromba d'aria» verificatosi nella Provincia di Pordenone il 23 luglio 2003.

2. Sono delimitati come territori danneggiati i Comuni e le località riportati nel prospetto che segue, unitamente alla specificazione delle provvidenze da applicare tra quelle previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

3. Nelle località danneggiate dei Comuni di cui al precedente punto 2. si potranno concedere tutte le provvidenze previste dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle di cui agli articoli 7 e 9 della legge stessa.

4. Le domande per il conseguimento delle provvidenze di cui ai punti 2. e 3. dovranno essere presentate, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pordenone, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di declaratoria dell'esistenza di eccezionali avversità atmosferiche per l'evento «tromba d'aria» verificatosi nella provincia di Pordenone il 23 luglio 2003. Detto termine è previsto dall'articolo 3, comma 4 della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 6 novembre 2003

ILLY

TROMBA D'ARIA DEL 23 LUGLIO 2003

PROVINCIA DI PORDENONE

Comuni danneggiati	**Località danneggiate**	**Provvidenze invocate L. 185/1992 e successive modifiche ed integrazioni**
Arzene	Capoluogo	art. 3, co. 2, lett. c), L. 185/1992
Caneva	Stevenà, Fratta	art. 3, co. 2, lett. c), L. 185/1992
Zoppola	Murlis nord, C. Riondato	art. 3, co. 2, lett. c), L. 185/1992

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DELL'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA 23 ottobre 2003, n. 1054/886.

Riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata «Elettra» dell'Impresa Sincrotrone Trieste S.C.p.a. con sede in Trieste.

L'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA

VISTO il Capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 come sostituito dal Capo VIII, articolo 43, della legge regionale 30/1984, concernente «Interventi per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica»;

VISTO il Regolamento d'attuazione del Capo VIII della predetta legge regionale 30/1984, approvato con delibera della Giunta regionale n. 4570 del 17 settembre 1987 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0451/Pres. del 22 settembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1987, Registro 16, foglio 266, con particolare riferimento all'articolo 12, che definisce criteri e modalità per il riconoscimento dei laboratori di ricerca da parte della Regione;

VISTO il decreto n. 46/1995, con il quale il laboratorio di ricerca applicata «Elettra» dell'Impresa Sincrotrone Trieste S.C.p.a. con sede in Trieste, è stato riconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, ultimo comma della legge regionale 47/1978, come modificato dall'articolo 43 della legge regionale 30/1984 altamente qualificato per la ricerca applicata, principalmente nell'ambito della fisica, chimica, scienza dei materiali, medicina ed applicazioni industriali;

VISTI i successivi decreti n. 284 del 13 ottobre 1997 e n. 480 dell'8 settembre 1999 e n. 1076 del 29 novembre 2001, con i quali si è provveduto al rinnovo del riconoscimento del laboratorio suddetto;

CONSIDERATO che l'impresa citata ha inoltrato la richiesta diretta ad ottenere un ulteriore rinnovo del riconoscimento del laboratorio quale struttura altamente qualificata, allegando alla stessa una relazione nella quale vengono illustrati l'organizzazione e la dotazione delle attrezzature di cui il laboratorio dispone, l'alta specialità in possesso dell'impresa, l'attività di ricerca svolta ed i risultati conseguiti;

PRESO ATTO che il Comitato tecnico consultivo per la politica industriale ha espresso parere favorevole al rinnovo del riconoscimento del citato laboratorio quale struttura altamente qualificata;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3093 del 10 ottobre 2003, con la quale è stato concesso il rinnovo del riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata «Elettra» dell'Impresa Sincrotrone Trieste S.C.p.a., ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, comma 2, della legge regionale 47/1978, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 11/2003;

DECRETA

Art. 1

Si rinnova il riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata «Elettra» dell'Impresa Sincrotrone Trieste S.C.p.a. con sede in Trieste, quale struttura altamente qualificata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, comma 2, della legge regionale 47/1978, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 11/2003, principalmente nell'ambito della fisica, chimica, scienza dei materiali, medicina ed applicazioni industriali.

Art. 2

Il rinnovo del riconoscimento viene concesso per una durata di tre anni dalla data del presente decreto, salvo rinnovo, da concedersi con gli stessi criteri e modalità del presente atto, previa verifica dei risultati conseguiti.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 23 ottobre 2003

BERTOSSI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA 23 ottobre 2003, n. 1055/859.

Riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell'impresa Controllo Materiali Edili S.r.l. con sede in Roveredo in Piano (Pordenone).

L'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA

VISTO il Capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 come sostituito dal Capo VIII, articolo 43, della legge regionale 30/1984, concernente «Interventi per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica»;

VISTO il Regolamento d'attuazione del Capo VIII della predetta legge regionale 30/1984, approvato con delibera della Giunta regionale n. 4570 del 17 settembre 1987 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0451/Pres. del 22 settembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1987, registro 16, foglio 266, con particolare riferimento all'articolo 12, che definisce criteri e modalità per il riconoscimento dei laboratori di ricerca da parte della Regione;

VISTO il decreto n. 87/1992, con il quale il laboratorio di ricerca applicata dell'impresa Centro Controllo

Materiali Edili S.r.l., con sede in Roveredo in Piano, è stato riconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, ultimo comma della legge regionale 47/1978, come modificato dall'articolo 43 della legge regionale 30/1984 altamente qualificato per la ricerca applicata, nel settore dei materiali edili;

VISTI i successivi decreti n. 460 del 21 settembre 1994 e n. 16 del 27 febbraio 1997 e n. 181 del 15 luglio 1998 e n. 1224 del 13 novembre 2000, con i quali si è provveduto al rinnovo del riconoscimento del laboratorio suddetto;

CONSIDERATO che l'impresa citata ha inoltrato la richiesta diretta ad ottenere un ulteriore rinnovo del riconoscimento del laboratorio quale struttura altamente qualificata, allegando alla stessa una relazione nella quale vengono illustrati l'organizzazione e la dotazione delle attrezzature di cui il laboratorio dispone, l'alta specialità in possesso dell'impresa, l'attività di ricerca svolta ed i risultati conseguiti;

PRESO ATTO che il Comitato tecnico consultivo per la politica industriale ha espresso parere favorevole al rinnovo del riconoscimento del citato laboratorio quale struttura altamente qualificata;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3092 del 10 ottobre 2003, con la quale è stato concesso il rinnovo del riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell'impresa Centro Controllo Materiali Edili S.r.l., con sede in Roveredo in Piano (Pordenone), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, comma 2, della legge regionale 47/1978, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 11/2003;

DECRETA

Art. 1

Si rinnova il riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell'impresa Centro Controllo Materiali Edili S.r.l., con sede in Roveredo in Piano (Pordenone), quale struttura altamente qualificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, comma 2, della legge regionale 47/1978, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 11/2003, nel settore dei materiali edili.

Art. 2

Il rinnovo del riconoscimento viene concesso per una durata di tre anni dalla data del presente decreto, salvo rinnovo, da concedersi con gli stessi criteri e modalità del presente atto, previa verifica dei risultati conseguiti.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 23 ottobre 2003

BERTOSSI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA 23 ottobre 2003, n. 1056/858.

Riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell'impresa E-COL. Energy S.r.l. con sede in Travesio (Pordenone).

L'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA

VISTO il Capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 come sostituito dal Capo VIII, articolo 43, della legge regionale 30/1984, concernente «Interventi per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica»;

VISTO il Regolamento d'attuazione del Capo VIII della predetta legge regionale 30/1984, approvato con delibera della Giunta regionale n. 4570 del 17 settembre 1987 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0451/Pres. del 22 settembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1987, Registro 16, foglio 266, ed in particolare l'articolo 12, che definisce i criteri e le modalità per il riconoscimento dei laboratori di ricerca da parte della Regione;

VISTO il decreto n. 1074/2001, con il quale il laboratorio di ricerca applicata dell'impresa E-COL. Energy S.r.l., con sede legale in Travesio (Pordenone) e laboratorio a Spilimbergo (Pordenone), è stato riconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, ultimo comma della legge regionale 47/1978, come modificato dall'articolo 43 della legge regionale 30/1984 altamente qualificato nel settore relativo all'elettronica applicata all'ambiente;

CONSIDERATO che l'impresa citata ha inoltrato la richiesta diretta ad ottenere il rinnovo del riconoscimento del laboratorio quale struttura altamente qualificata, allegando alla stessa una relazione nella quale vengono illustrati l'organizzazione e la dotazione delle attrezzature di cui il laboratorio dispone, l'alta specialità in possesso dell'impresa, l'attività di ricerca svolta ed i risultati conseguiti;

PRESO ATTO che il Comitato tecnico consultivo per la politica industriale ha espresso parere favorevole al rinnovo del riconoscimento del citato laboratorio quale struttura altamente qualificata;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3091 del 10 ottobre 2003, con la quale è stato concesso il rinnovo del riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell'impresa E-COL. Energy S.r.l., con sede in Travesio (Pordenone) e laboratorio a Spilimbergo (Pordenone) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, comma 2, della legge regionale 47/1978, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 11/2003;

DECRETA

Art. 1

Si rinnova il riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell'impresa E-COL. Energy S.r.l. con sede in Travesio (Pordenone) e laboratorio a Spilimbergo (Pordenone), quale struttura altamente qualificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, comma 2, della legge regionale 47/1978, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 11/2003, nel settore dell'elettronica applicata all'ambiente.

Art. 2

Il rinnovo del riconoscimento viene concesso per una durata di tre anni dalla data del presente decreto, salvo rinnovo, da concedersi con gli stessi criteri e modalità del presente atto, previa verifica dei risultati conseguiti.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 23 ottobre 2003

BERTOSSI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA 23 ottobre 2003, n. 1057/780.

Riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell'impresa S.I.F.RA. EST S.p.A. con sede in Trieste.

L'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA

VISTO il Capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 come sostituito dal Capo VIII, articolo 43, della legge regionale 30/1984, concernente «Interventi per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica»;

VISTO il Regolamento d'attuazione del Capo VIII della predetta legge regionale 30/1984, approvato con delibera della Giunta regionale n. 4570 del 17 settembre 1987 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0451/Pres. del 22 settembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1987, Registro 16, foglio 266, con particolare riferimento all'articolo 12, che definisce criteri e modalità per il riconoscimento dei laboratori di ricerca da parte della Regione;

VISTO il decreto n. 150/1992, con il quale il laboratorio di ricerca applicata dell'impresa S.I.F.RA. EST S.p.A. con sede in Trieste, è stato riconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, ultimo comma della legge regionale 47/1978, come modificato dall'articolo 43 della legge regionale 30/1984 altamente qualificato per la ricerca applicata, nel settore relativo all'uso di materiali plastici medicali alternativi;

VISTI i successivi decreti n. 459 del 21 settembre 1994 e n. 15 del 27 febbraio 1997 e n. 118 del 19 maggio 1998 e n. 1225 del 13 novembre 2000, con i quali si è provveduto al rinnovo del riconoscimento del laboratorio suddetto;

CONSIDERATO che l'impresa citata ha inoltrato la richiesta diretta ad ottenere un ulteriore rinnovo del riconoscimento del laboratorio quale struttura altamente qualificata, allegando alla stessa una relazione nella quale vengono illustrati l'organizzazione e la dotazione delle attrezzature di cui il laboratorio dispone, l'alta specialità in possesso dell'impresa, l'attività di ricerca svolta ed i risultati conseguiti;

PRESO ATTO che il Comitato tecnico consultivo per la politica industriale ha espresso parere favorevole al rinnovo del riconoscimento del citato laboratorio quale struttura altamente qualificata;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3090 del 10 ottobre 2003, con la quale è stato concesso il rinnovo del riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell'impresa S.I.F.RA. EST S.p.A. con sede in Trieste, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, comma 2, della legge regionale 47/1978, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 11/2003;

DECRETA

Art. 1

Si rinnova il riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell'impresa S.I.F.RA. EST S.p.A. con sede in Trieste, quale struttura altamente qualificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, comma 2, della legge regionale 47/1978, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 11/2003, nel settore relativo all'uso di materiali plastici medicali alternativi.

Art. 2

Il rinnovo del riconoscimento viene concesso per una durata di tre anni dalla data del presente decreto, salvo rinnovo, da concedersi con gli stessi criteri e modalità del presente atto, previa verifica dei risultati conseguiti.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 23 ottobre 2003

BERTOSSI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA 28 ottobre 2003, n. 1077/1051.

Riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell'impresa CIMTECLAB S.r.l. con sede locale in Area Science Park, località Padriciano a Trieste.

L'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA

VISTO il Capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 come sostituito dal Capo VIII, articolo 43, della legge regionale 30/1984, concernente «Interventi per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica»;

VISTO il Regolamento d'attuazione del Capo VIII della predetta legge regionale 30/1984, approvato con delibera della Giunta regionale n. 4570 del 17 settembre 1987 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0451/Pres. del 22 settembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1987, Registro 16, foglio 266, con particolare riferimento all'articolo 12, che definisce criteri e modalità per il riconoscimento dei laboratori di ricerca da parte della Regione;

CONSIDERATO che l'impresa CIMTECLAB S.r.l., con sede legale a Casalecchio di Reno (Bologna) e unità locale in Area Science Park - località Padriciano - Trieste, ha inoltrato, in data 24 luglio 2003, la richiesta diretta ad ottenere il riconoscimento del laboratorio quale struttura altamente qualificata per la ricerca applicata, con specializzazione nello studio di materiali polimerici e materiali compositi e nanocompositi a matrice polimerica;

PRESO ATTO che nella seduta del 3 ottobre 2003 il Comitato tecnico consultivo per la politica industriale ha espresso parere favorevole al riconoscimento di detto laboratorio di ricerca quale struttura altamente qualificata per una durata di tre anni, salvo rinnovo;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3165 del 17 ottobre 2003, con la quale è stato concesso il riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell'impresa CIMTECLAB S.r.l., ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, comma 2, della legge regionale 47/1978, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 11/2003;

DECRETA

Art. 1

Il laboratorio di ricerca applicata dell'impresa CIMTECLAB S.r.l., con sede legale a Casalecchio di Reno (Bologna) e unità locale in Area Science Park - località Padriciano - Trieste, viene riconosciuto quale struttura altamente qualificata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, comma 2, della legge regionale 47/1978, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 11/2003, per la ricerca applicata con specializzazione nello studio di materiali polimerici e materiali compositi e nanocompositi a matrice polimerica.

Art. 2

Il riconoscimento viene concesso per una durata di tre anni dalla data del presente decreto, salvo rinnovo, da concedersi con gli stessi criteri e modalità del presente atto, previa verifica dei risultati conseguiti.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 28 ottobre 2003

BERTOSSI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA 23 ottobre 2003, n. 1314.

Proroga della data di scadenza per la presentazione delle domande per l'annualità 2003 rivolte all'ottenimento dell'aiuto previsto dalla misura «e) - zone svantaggiate» del Piano di Sviluppo Rurale.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA

VISTO il Regolamento applicativo della misura «e) - zone svantaggiate» del Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia,

approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0200/Pres. del 17 giugno 2003, in particolare il comma 2 dell'articolo 7, in base al quale la data di scadenza per la presentazione delle domande viene stabilita con decreto del Direttore regionale dell'agricoltura e della pesca da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il proprio decreto n. 973 del 16 settembre 2003, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 40 dell'1 ottobre 2003, con il quale la data di scadenza per la presentazione per l'annualità 2003 delle domande rivolte all'ottenimento dell'aiuto previsto dalla misura «e) - zone svantaggiate» del P.S.R. è stata fissata al 31 ottobre 2003;

CONSIDERATO che alcune organizzazioni professionali degli agricoltori, impegnate nella redazione delle domande dei richiedenti, hanno manifestato la necessità di ottenere una proroga della scadenza del 31 ottobre 2003;

RITENUTO di prorogare la data di scadenza per la presentazione per l'annualità 2003 delle domande rivolte all'ottenimento dell'aiuto previsto dalla misura «e) - zone svantaggiate» del P.S.R., proponendo una nuova scadenza per il 21 novembre 2003;

DECRETA

Art. 1

La data di scadenza per la presentazione delle domande rivolte all'ottenimento dell'aiuto previsto dalla misura «e) - zone svantaggiate» del P.S.R. relativamente all'annualità 2003 è prorogata al 21 novembre 2003.

Art. 2

Per le domande ricevute in ritardo si applicherà quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 7 del Regolamento applicativo della misura «e) - zone svantaggiate» approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0200/Pres. del 17 giugno 2003.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 23 ottobre 2003

MARAVAI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA 5 novembre 2003, n. 1515.

Integrazione del bando di concorso a tredici borse di studio di cui al proprio decreto 19 settembre 2003, n. 1056.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA

VISTO l'articolo 51 della legge regionale n. 18 del 27 marzo 1996;

VISTA la legge regionale 28 giugno 1982, n. 42;

VISTA la D.G.R. 17 aprile 2003, n. 1078, registrata dalla Ragioneria generale il 12 maggio 2003, relativa alla Relazione programmatica 2003 della Direzione regionale dell'agricoltura ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 18/1996;

VISTO il proprio decreto 19 settembre 2003, n. 1056 (Bollettino Ufficiale della Regione n. 40 dell'1 ottobre 2003) con il quale - in conformità alla suddetta deliberazione e tenuto conto delle borse in itinere, di quelle in via di conclusione e delle rinunce al tempo effettuate - è stato emanato il bando di concorso per l'assegnazione di tredici borse di studio di cui alla sopra richiamata legge regionale 42/1982;

CONSIDERATO, in particolare, che con detto decreto sono state bandite n. 3 (tre) borse per ricerche presso il Dipartimento di produzione vegetale e tecnologie agrarie della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Udine;

CONSIDERATO che in data 29 ottobre 2003, e pertanto successivamente all'emanazione e alla pubblicazione del predetto bando, è pervenuta una rinuncia ad un'altra borsa di studio, assegnata negli anni precedenti per ricerche presso il citato Dipartimento di produzione vegetale e tecnologie agrarie;

VISTO l'articolo 8, comma 3, del ripetuto bando, che prevede l'assegnazione - ai candidati risultati idonei per lo stesso Dipartimento e nell'ordine della graduatoria - delle borse che restassero disponibili per motivi diversi;

CONSIDERATO che, pertanto, il numero di borse che risulta possibile assegnare presso il ripetuto Dipartimento è ora di 4 (quattro);

DECRETA

Art. 1

Il numero di borse di studio da assegnare per ricerche presso il Dipartimento di produzione vegetale e tecnologie agrarie della Facoltà di agraria dell'Università degli studi di Udine, di cui al proprio decreto 19

settembre 2003, n. 1056 (Bollettino Ufficiale della Regione n. 40 dell'1 ottobre 2003), è di 4 (quattro). La borsa aggiuntiva verrà assegnata sulla base di quanto disposto dal decreto medesimo.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, lì 5 novembre 2003

MARAVAI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE 5 novembre 2003, n. 2143/DR.

Costituzione di un Gruppo di lavoro per l'individuazione di norme e criteri per la pianificazione dei centri-parchi commerciali.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE

VISTA la legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 ed in particolare gli articoli 6 e 9 contenenti disposizioni in materia di Gruppi di lavoro;

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 ed in particolare gli articoli 28 e 32 recanti disposizioni in materia di strutture flessibili dell'Amministrazione regionale;

VISTO l'articolo 59 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, ed in particolare il comma 1, lettera c);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 12 settembre 2003, n. 2746, avente ad oggetto «Problematiche connesse alla grande distribuzione nel Friuli-Venezia Giulia, con particolare riferimento alle autorizzazioni preventive per varianti HC. Generalità», con la quale si evidenzia la necessità di costituire un Gruppo di lavoro al fine di approfondire la materia e predisporre un documento di lavoro, che individui le norme ed i criteri atti a regolamentarla;

VISTA la nota del giorno 3 ottobre 2003, n. 12903/7.201, della Direzione regionale della pianificazione territoriale con la quale, alla luce della suddetta deliberazione, si chiedeva la segnalazione dei nominativi utili alla costituzione del Gruppo di lavoro;

VISTA la nota della Direzione regionale della pianificazione territoriale del giorno 3 ottobre 2003, n. 12904/3.401 con la quale si designano i componenti del Gruppo di lavoro;

VISTA la nota del giorno 10 ottobre 2003, n. 39793/DOP/24 OS della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale con la quale si precisa che è competenza generale della Direzione stessa la formale costituzione dei Gruppi di lavoro, nonché la gestione contabile e finanziaria delle competenze spettanti agli esperti esterni;

VISTA la nota della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale del giorno 9 ottobre 2003, n. 18017/18016 SG con la quale si designa il componente del Gruppo di lavoro;

VISTA la nota della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti del giorno 9 ottobre 2003, n. VTP/6645/B./7/9 con la quale si designano i componenti del Gruppo di lavoro;

VISTA la nota della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario del giorno 13 ottobre 2003, n. 11164/COMM. con la quale si designano i componenti del Gruppo di lavoro;

VISTA la nota della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario del giorno 14 ottobre 2003, n. 11299/COMM. con a quale si designa l'esperto che fornirà la consulenza per la revisione della normativa nel settore del commercio precisando che allo stesso, per la partecipazione ai lavori, non è dovuto specifico compenso;

VISTA la nota della Direzione regionale dell'ambiente del giorno 14 ottobre 2003, n. AMB/30033-B/9 con la quale si designano i componenti del Gruppo di lavoro;

VISTA la nota dell'Ufficio legislativo e legale del giorno 22 ottobre 2003, n. 5432, con la quale si designa il componente del Gruppo di lavoro;

VISTA la nota della Direzione regionale della pianificazione territoriale del giorno 4 novembre 2003, n. 14444/3.401, che fissa il termine entro il quale il gruppo di lavoro deve concludere la propria attività;

RITENUTO pertanto di procedere alla costituzione del gruppo di lavoro con il compito di predisporre norme e criteri per la pianificazione dei centri-parchi commerciali;

ATTESO che, ai sensi del combinato disposto del citato articolo 6, quinto e sesto comma, della legge regionale n. 53/1981 e degli articoli 4 e 12, comma 2, lettera a), del contratto collettivo di lavoro «area dirigenziale», relativo al biennio economico 1994-1995 e 1996-1997, al dirigente investito della funzione di coordinatore del gruppo di lavoro non può essere attribuita l'indennità di coordinamento, di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 53/1981;

DECRETA

1. E' costituito il «Gruppo di lavoro per l'individuazione di norme e criteri per la pianificazione dei centri-parchi commerciali».

2. Il Gruppo di lavoro ha il compito di predisporre una prima ipotesi di documento contenente norme ed atti di indirizzo volti a esaminare e disciplinare le problematiche connesse alla grande distribuzione nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

3. La composizione del Gruppo di lavoro è così determinata:

- dott. Giorgio Drabeni, Direttore regionale della pianificazione territoriale (coordinatore);
- arch. Rossana Mascherin e arch. Paola Porro (Direzione regionale della pianificazione territoriale);
- dott.ssa Sonia Cudicio (Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale);
- ing. Franco Parmeggiani e l'ing. Erika Kosuta, (Direzione regionale della viabilità e dei trasporti);
- dott. Terzo Unterweger-Viani, dott. Franco Milan, sig. Riccardo Bracale, sig.ra Dalia Della Bianca (Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario);
- ing. Paolo Cartagine, ovvero l'arch. Pierpaolo Zanchetta (Direzione regionale dell'ambiente);
- avv. Vinicio Martini (Ufficio legislativo e legale);
- dott. Giancarlo Bagarotto (consulente esperto indicato dalla Direzione regionale del commercio e del turismo).

La verbalizzazione sarà assicurata dal signor Gaetano Santangelo ovvero da altro dipendente appartenente alla categoria D in servizio presso la Direzione regionale della pianificazione territoriale.

4. La durata dei lavori del Gruppo è fissata in 90 giorni a far tempo dalla data della sua costituzione. Alla conclusione dei lavori dovrà essere presentata alla Giunta regionale una relazione sull'attività del Gruppo medesimo.

5. Al coordinatore, dott. Giorgio Drabeni, - per le motivazioni di cui in premessa - non compete l'indennità di coordinamento.

Il presente decreto ha efficacia dal giorno della sua adozione.

Trieste, 5 novembre 2003

LOSITO

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA COOPERAZIONE 21 aprile 2003 n. 618/ART.

Legge regionale 12/2002, articolo 45. Misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di finanziamenti per investimenti aziendali a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione per le imprese artigiane. Approvazione dello schema di domanda.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ARTIGIANATO E DELLA COOPERAZIONE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2002, n. 2 concernente «Disciplina organica dell'artigianato»;

VISTO in particolare l'articolo 45 della stessa legge regionale, con cui viene istituito il Fondo di rotazione per le imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia allo scopo di consentire l'attivazione di finanziamenti agevolati per sostenere gli investimenti aziendali delle imprese artigiane;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0259/Pres. del 25 luglio 2003, con cui viene approvato il «Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di finanziamenti per investimenti aziendali a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione per le imprese artigiane, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 12/2002 così come modificato con decreto del Presidente della Regione n. 0351/Pres. del 6 ottobre 2003;

VISTO il comma 2 dell'articolo 8 del Regolamento sopracitato, con cui viene stabilito che gli interessati presentano domanda di finanziamento agevolato a Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A., o alle banche convenzionate con lo stesso, secondo uno schema di domanda approvato con decreto del Direttore regionale dell'artigianato e della cooperazione e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

RITENUTO di dover approvare lo schema di domanda di cui all'allegato A) al presente decreto, facente parte integrante del decreto medesimo;

DECRETA

- E' approvato, per i motivi indicati in premessa, lo schema di domanda di finanziamento agevolato per investimenti aziendali a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione per le imprese artigiane, nel testo di cui all'allegato A), facente parte integrante del presente decreto.

- Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 21 ottobre 2003

BELLI

Riservato al MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA S.p.A.

BOLLO

Inoltrata per il tramite della:

....

....

- Al COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA
- Al MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA S.p.A
Via Aquileia, 1 33100 UDINE

DOMANDA DI FINANZIAMENTO

.... sottoscritt ....

nella sua qualità di titolare/legale rappresentante della sotto specificata impresa chiede la concessione di un finanziamento a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione per le imprese artigiane di cui all'art. 45 della legge regionale 22 aprile 2002, n° 12.

IMPORTO RICHIESTO EURO .... DURATA: anni ....

IMPRESA RICHIEDENTE:

DENOMINAZIONE ditta/ragione sociale				
SEDE LEGALE via e numero civico	c.a.p.	comune	prov. (sigla)	
NATURA GIURIDICA	CODICE FISCALE	ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE	numero	
ISCRIZIONE ALL'ALBO IMPRESE ARTIGIANE	prov. (sigla)	numero	attività	cod. ISTAT attività
OPPURE, RICHIESTA D'ISCRIZIONE ALL'ALBO IMPRESE ARTIGIANE	data di presentazione			

DICHIARA

di essere a conoscenza delle norme di legge e regolamentari che disciplinano la concessione, il mantenimento e la revoca del finanziamento agevolato richiesto con la presente domanda.

SI IMPEGNA

- rispettare il divieto di cumulo con altri benefici per la medesima iniziativa previsto dalla normativa vigente;
- a mantenere, pena la revoca dell'agevolazione, la destinazione aziendale dei beni oggetto del beneficio richiesto per tutta la durata del finanziamento e comunque per i termini fissati dall'articolo 5, comma 4, e articolo 10 del regolamento approvato con D.P. Reg. 25.7.2003, N. 0259/Pres.;
- a comunicare immediatamente qualsiasi variazione riguardante l'utilizzo dei predetti beni nonché l'eventuale perdita dei requisiti necessari per beneficiare della richiesta agevolazione;
- ad acconsentire all'Amministrazione regionale ed al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA lo svolgimento di indagini tecniche ed amministrative in sede di istruttoria della presente domanda, nonché qualsiasi altro accertamento che venisse ritenuto necessario anche dopo l'eventuale concessione del beneficio richiesto, ivi comprese indagini tendenti ad accertare il rispetto delle finalità delle operazioni di finanziamento oggetto d'agevolazione e degli obblighi assunti in sede contrattuale;
- a restituire, in caso di avvenuta irregolarità, gli importi indebitamente percepiti maggiorati degli interessi previsti dalle vigenti disposizioni.

INOLTRE

sotto la propria personale responsabilità ed a conoscenza che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, rilascia la seguente:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ *(ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)*

In applicazione della normativa comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese, si dichiara il numero dei dipendenti, le necessarie informazioni finanziarie e le quote di partecipazione, riferiti ai due ultimi esercizi contabili chiusi e approvati:

ANNO	NUMERO DIPENDENTI		FATTURATO		TOTALE DI BILANCIO	
	U.L.A.		EURO		EURO	
	U.L.A.		EURO		EURO	

COMPOSIZIONE SOCIALE	ANNO ______ - QUOTA %		ANNO ______ - QUOTA %	
DENOMINAZIONE SOCI	PARTECIPAZIONE	DIRITTI VOTO	PARTECIPAZIONE	DIRITTI VOTO

PARTECIPANTI - IMPRESE CHE DETENGONO QUOTE DEL CAPITALE SOCIALE DELL'IMPRESA PER LA QUALE SI RILASCIA LA DICHIARAZIONE					
RAGIONE SOCIALE (n. iscr. CCIAA)	SEDE LEGALE	ANNO DI RIFER.TO	N. DIPEND. IN U.L.A.	FATTURATO ANNUO (euro)	TOTALE BILANCIO (euro)

PARTECIPATE - IMPRESE IL CUI CAPITALE SOCIALE È DETENUTO PER UNA QUOTA PARI O SUPERIORE AL 25% DALL'IMPRESA PER LA QUALE SI RILASCIA LA DICHIARAZIONE							
RAGIONE SOCIALE (n. iscr. CCIAA)	SEDE LEGALE	ANNO DI RIFER.TO	N. DIPEND. IN U.L.A.	QUOTA % DI PARTEC. E DIRITTI DI VOTO		FATTURATO ANNUO (euro)	TOTALE BILANCIO (euro)

DICHIARA ALTRESÌ

di non aver ottenuto la concessione di altri contributi, agevolazioni od altri benefici pubblici a fronte delle iniziative di cui alla presente domanda.

DESCRIZIONE DELL'IMPRESA RICHIEDENTE

• Breve storia dell'azienda e del suo sviluppo nel tempo. • Attività svolte. • Organizzazione aziendale. • Altre notizie.	

PROGRAMMA DI INVESTIMENTO PROPOSTO A FINANZIAMENTO

Descrizione tecnica sintetica	
Localizzazione dell'iniziativa	(via e numero civico, comune e provincia)
Epoca prevista per la realizzazione dell'investimento	
Effetti occupazionali previsti	
Scopo del programma d'investimento e obiettivi conseguibili	

Articolazione dell'investimento (in migliaia di Euro)

TERRENI	
FABBRICATI E IMPIANTI GENERALI	
IMPIANTI SPECIFICI E MACCHINARI	
ATTREZZATURE/STAMPI	
TOTALE	

Coperture finanziarie (in migliaia di Euro)

Fabbisogni		*Coperture*	
Investimenti fissi	______	Apporti di capitale	______
....	______	Mezzi liquidi aziendali	______
....	______	Mezzi liquidi extra aziendali ..	______
....	______	Credito bancario.....................	______
....	______	Finanziamento proposto........	______
....	______	....	______
Totale	______	Totale	______

Dichiara che i dati e le notizie contenute nella presente domanda e nelle situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie presentate sono veritiere e che non sono stati omessi gravami, passività o vincoli esistenti sulle attività.

Si obbliga inoltre a produrre l'ulteriore documentazione che il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. (in breve la Società), a suo insindacabile giudizio, dovesse richiedere.

Autorizza sin d'ora la Società a disporre eventuali perizie e/o collaudi finali, da effettuare mediante un tecnico di fiducia della Società alla quale si impegna a fornire tutti gli elementi richiesti.

Resta inteso che gli oneri relativi rimangono a carico della sottoscritta che si impegna sin d'ora a liquidare puntualmente gli onorari che la Società o il tecnico le addebiterà a tale titolo.

A titolo di deposito cauzionale versa la somma di Euro ....

a mezzo: ☐ bonifico bancario di cui allega copia della contabile di accredito

☐ assegno circolare e/o bancario allegati

In assenza del versamento autorizza l'addebito sul c/c n°.............................. intrattenuto:

☐ con la banca proponente ☐ con ....

Per la stipulazione del contratto viene designato il notaio signor/a ....

....
data

....
timbro e firma

Avvertenza: allegare una fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96. La comunicazione dei dati sopra riportati è prevista dalla normativa riferita alla concessione dei finanziamenti a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui all'art. 45 della L.R. 12/2002, ed ha natura obbligatoria. Il rifiuto a fornire tali informazioni comporta l'archiviazione della domanda. Gli stessi saranno trattati per finalità esclusivamente riferite al procedimento in argomento e mediante strumenti manuali, informatici e telematici comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. Spettano al dichiarante i diritti previsti dall'art. 13 della richiamata legge, alla quale si rinvia. Titolare del trattamento dei dati è Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA, via Aquileia n. 1 - Udine.

PARERE DELLA BANCA PROPONENTE

Si attesta che la presente domanda è pervenuta a questa banca in data ....

....
data

....
timbro e firma

ALLEGATI	
01	Certificato d'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane
02	Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione all'Albo artigiano
03	Certificato prefettizio (L. n. 55/91 e succ. mod. - legge antimafia)
04	Dichiarazione sostitutiva del certificato prefettizio (L. 55/91)
05	Certificato di residenza e stato di famiglia dei componenti l'impresa (L. 55/91)
06	Copia atto costitutivo (per le società) e atti modificativi
07	N.............. bollettini informativi su avallanti e fideiussori, con indicazione delle proprietà immobiliari e loro valore
08	Certificato INPS (mod. DM 86)
09	Certificato del Tribunale (per le società)
10	Certificato della Pretura (per le ditte individuali)
11	Concessione edilizia e progetti vistati
12	Computo metrico esecutivo per opere edili di programma
13	Preventivi relativi al programma
14	N. ....planimetrie o schede di introduzione catastale
15	Certificato di destinazione urbanistica degli immobili ed estratti di mappa
16	Copia ultime 3 dichiarazioni dei redditi (ed eventuali allegati di bilancio)
17	Certificati catastali (attuale intestazione e storico ventennale) relativi agli immobili offerti in ipoteca
18	Situazione contabile a data recente da redigersi sugli acclusi moduli
19	Copia di eventuali contratti di finanziamento con altri Istituti
20	....
21	....
22	....
23	....
24	....
25	....
26	....
27	....
28	....
29	....
30	....

NOTE ILLUSTRATIVE PER IL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

I criteri dovranno essere valutati ai fini di definire se l'impresa richiedente l'agevolazione rientra tra le piccole e medie imprese ("PMI") sono i seguenti: numero di addetti, fatturato o totale di bilancio e grado d'indipendenza.

A) **NUMERO DEGLI ADDETTI** (inferiore a 250 dipendenti).
L'elemento va espresso in unità lavorative anno (ULA) e riferito alle unità utilizzate nel corso di un esercizio chiuso con bilancio approvato. L'ULA corrisponde al numero dei dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno. I lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA (un dipendente per 5 mesi corrisponde a 1*5/12 di ULA ovvero 0,42 ULA). A questo primo elemento - proprio dell'impresa - saranno sommate le ULA delle imprese nelle quali l'impresa richiedente il contributo e per la quale si va a verificare i requisiti, detiene direttamente o indirettamente il 25% o più del capitale o dei diritti di voto.

B) **AMMONTARE DEL FATTURATO ANNUO** (non superiore a 40 milioni di EURO) **O IN ALTERNATIVA IL TOTALE DEL BILANCIO** (Attivo patrimoniale) (non superiore a 27 milioni di EURO).
Per FATTURATO si intende l'ammontare netto del volume d'affari, che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie dell'impresa. Per TOTALE DI BILANCIO si intende il totale dell'attivo patrimoniale così come definito dall'art. 2424 del codice civile e successive modificazioni. Le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio, provvedono a dichiarare il FATTURATO desumendolo dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della domanda diretta ad ottenere l'aiuto, il TOTALE DELL'ATTIVO secondo il prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile e successive modificazioni. Ai fini della definizione delle dimensioni dell'impresa, agli elementi finanziari propri dell'impresa richiedente l'intervento agevolato, saranno sommati gli elementi finanziari delle imprese nelle quali l'impresa richiedente detiene direttamente o indirettamente il 25% o più del capitale o dei diritti di voto.

C) **INDIPENDENZA** (non controllata - per il 25% o più del capitale o dei diritti di voto - da parte di una o più imprese con requisiti dimensionali superiori a quelli previsti per le "PMI").
In base a questo criterio si verifica se l'impresa richiedente l'agevolazione è di fatto controllata per il 25% o più da una sola impresa oppure, congiuntamente, da più imprese con limiti dimensionali superiori a quelli dell'impresa in esame. Le partecipazioni detenute dalle società di investimenti pubblici, da società di capitali di rischio o da investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa, non fanno perdere ad una impresa la caratteristica di "PMI".

Per l'impresa di nuova costituzione, la cui contabilità non è stata ancora approvata, l'accertamento dei requisiti dimensionali sarà effettuato sulla base di una relazione che dovrà evidenzire i limiti dimensionali previsti per il primo anno di attività.

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 21 ottobre 2003, n. ELP. 1131-D/ESP/4810. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili ricadenti nel Piano per gli insediamenti produttivi comunale zona D1a, da espropriare da parte del Comune di Amaro. Rettifica del proprio decreto 7 ottobre 2003, 1050.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Il punto 53) dell'articolo 1 del decreto n. ELP 1050-D/ESP/4810, del 7 ottobre 2003, è rettificato come segue:

53) Foglio 28, mappale 1236 (ex 640), di are 0,28,
da espropriare: mq. 28

Foglio 28, mappale 1234 (ex 95), di are 0,14,
da espropriare: mq. 14

Foglio 28, mappale 1233 (ex 95), di are 0,60,
da espropriare: mq. 60

Foglio 28, mappale 1235 (ex 640), di are 0,30,
da espropriare: mq. 30
da espropriare (prato irriguo 2), in totale: mq. 132

Foglio 28, mappale 1238 (ex 639), di are 1,40,
da espropriare: mq. 140

Foglio 28, mappale 1207 (ex 648), di are 1,70,
da espropriare: mq. 170

Foglio 28, mappale 1208 (ex 648), di are 0,90,
da espropriare: mq. 90

Foglio 28, mappale 1102, di are 0,50,
da espropriare: mq. 50

Foglio 28, mappale 649, di are 1,20,
da espropriare: mq. 120

Foglio 28, mappale 1237 (ex 639), di are 0,10,
da espropriare: mq. 10
da espropriare (prato irriguo 1), in totale: mq. 580,
indennità:
1/2 x mq. 132 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq. 0,0054) = euro 531,56
1/2 x mq. 580 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq. 0,0067) = euro 2.339,43
euro (531,56 + 2.339,43) - 40% = euro 1.722,59

Ditta: Mainardis Angela nata ad Amaro il 15 ottobre 1954, proprietaria per 1/2, Mainardis Ivano nato ad Amaro il 30 maggio 1952, proprietario per 1/2.

Trieste, 21 ottobre 2003

COSLOVICH

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2003, n. 2887.

Piano regionale di formazione professionale 2003-2004. Integrazione D.G.R. 966/2003 e D.G.R. 1782/2003.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 16 novembre 1982 n. 76 relativa all'ordinamento della formazione professionale nel Friuli-Venezia Giulia;

VISTE le sottoelencate deliberazioni della Giunta regionale, con le quali, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, sono stati definiti gli obiettivi, i programmi, le risorse, le priorità, le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione nel settore della formazione professionale per l'anno 2003, delegando al direttore regionale le successive scelte di gestione:

- n. 966 del 10 aprile 2003,
- n. 1782 del 30 maggio 2003;

RICORDATO che tra le attività previste dal citato programma di attività assume rilevanza il Piano regionale di formazione professionale 2003-2004, nell'ambito del quale sono programmate le attività formative che costituiscono il sistema regionale atto a garantire l'assolvimento dell'obbligo formativo fino al diciottesimo anno di età;

RICORDATO inoltre che il termine per la presentazione dei progetti da inserire nel Piano regionale di formazione professionale 2003-2004 è stato fissato al 31 luglio 2003 (deliberazione n. 2043/2003) e che ciascuno dei soggetti aventi titolo era autorizzato a presentare proposte per un numero di ore limitato;

RILEVATO che alcuni dei soggetti interessati hanno segnalato la necessità di realizzare un numero di ore formative superiore a quello previsto in relazione a:

- elevato numero di iscrizioni di giovani in obbligo formativo;
- necessità di corrispondere a specifiche richieste di utenza in situazioni di svantaggio (ipovedenti, portatori di handicap, carcerati);
- elevato numero di iscrizioni ai corsi per il conseguimento della qualifica e/o della specializzazione nel settore dei «servizi alla persona» (parrucchiere misto, estetista) in relazione al fatto che, nella fattispecie, il possesso della qualifica regionale è condizione essenziale per l'ottenimento di una serie di autorizzazioni comunali nel settore dell'artigianato;

PRECISATO inoltre che sono state presentate anche proposte innovative per la realizzazione di corsi rivolti ad utenti di lingua italiana e ad utenti di lingua slovena, che, accanto a moduli teorici comuni, presentano però la necessità (determinata da problemi di spa-

zio e di organizzazione didattica) di realizzare le lezioni pratiche in due gruppi, per cui le ore di pratica vengono di fatto duplicate con conseguente aumento dei costi;

ATTESO e considerato che:

- le attività formative di cui si tratta costituiscono il sistema regionale finalizzato all'assolvimento dell'obbligo formativo (ora diritto dovere all'istruzione ed alla formazione/legge 53/2003) e rivestono quindi carattere obbligatorio;
- la legge regionale n. 76/1982 garantisce la realizzazione di attività formative in lingua slovena;
- la legge regionale n. 12/2002 (Disciplina organica dell'artigianato) pone espressamente a carico del Piano regionale di formazione professionale la realizzazione dei corsi per il conseguimento delle qualifiche di estetista e di parrucchiere misto;
- la realizzazione di corsi rivolti ad utenti di lingua italiana e ad utenti di lingua slovena consente di arricchire l'offerta formativa in una zona e in un settore che, altrimenti, resterebbero parzialmente scoperti;
- i fondi a suo tempo finalizzati alla realizzazione di attività formative nell'ambito del Piano regionale di formazione professionale 2003-2004, unitamente al fondo di riserva, consentono la copertura di tutte le spese connesse alle attività di cui si tratta;

RITENUTO pertanto di autorizzare l'inserimento nel Piano regionale di formazione professionale 2003-2004 di tutte le proposte di attività presentate dai soggetti aventi titolo, anche in eccedenza ai limiti previsti dalle disposizioni di riferimento ove si tratti di utenza in obbligo formativo, di utenza svantaggiata ovvero di corsi di qualifica esplicitamente previsti da leggi regionali, e anche mediante ricorso a soluzioni organizzative diversificate, fermo peraltro restando il limite complessivo di spesa dato dalla somma dei limiti inizialmente previsti per le attività formative e del fondo di Riserva (complessivamente euro 19.497.342,00);

all'unanimità,

DELIBERA

Ad integrazione delle disposizioni emanate con la deliberazione giuntale n. 1782 del 30 maggio 2003, è autorizzato l'inserimento nel Piano regionale di formazione professionale 2003-2004 di tutte le proposte di attività presentate dai soggetti aventi titolo, anche in eccedenza ai limiti previsti dalle disposizioni di riferimento ove si tratti di utenza in obbligo formativo, di utenza svantaggiata ovvero di corsi di qualifica esplicitamente previsti da leggi regionali, e anche mediante ricorso a soluzioni organizzative diversificate, fermo peraltro restando il limite complessivo di spesa dato dalla somma dei limiti inizialmente previsti per le attività formative e del fondo di riserva (complessivamente euro 19.497.342,00).

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2003, n. 3243.

Articolo 2540 C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Arta Cos - Consorzio Cooperativo Costruzioni Generali a r.l.» in liquidazione, con sede in Tolmezzo.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il giorno 30 luglio 2003 alla Cooperativa «Arta Cos - Consorzio Cooperativo Costruzioni Generali a r.l.» in liquidazione, con sede in Tolmezzo, dal quale si rileva che la cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore, di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ex articolo 2540 codice civile;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 29 settembre 2003 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 2540 codice civile, 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

RITENUTO pertanto di nominare quale commissario liquidatore della suddetta Cooperativa la dott.ssa Nazzarena De Pauli, con studio in Udine, via Mantica n. 7, iscritta all'Albo dei dottori commercialisti della Provincia di Udine;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'industria, all'artigianato e alla cooperazione, al commercio, al turismo e al terziario;

all'unanimità,

DELIBERA

- La Cooperativa «Arta Cos - Consorzio Cooperativo Costruzioni Generali a r.l.» in liquidazione, con sede in Tolmezzo, costituita il 9 luglio 1983, per rogito

notaio dott. Bruno Lepre di Tolmezzo, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 codice civile, agli articoli 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.

- La dott.ssa Nazzarena De Pauli, con studio in Udine, via Mantica n. 7, è nominata commissario liquidatore.

- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2003, n. 3244.

Articolo 2540 C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa «Servizi generali piccola soc. coop. a r.l.», con sede in San Dorligo della Valle.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 789 del 28 marzo 2003 con la quale la Cooperativa «Servizi Generali Piccola soc. coop. a r.l.» con sede in San Dorligo della Valle, veniva posta in gestione commissariale ex articolo 2543 codice civile e la dott.ssa Caterina Ciuti ne veniva nominata commissario governativo;

VISTA la relazione del 9 luglio 2003 e la successiva nota di precisazione del 14 agosto 2003 del predetto Commissario governativo dalla quale si rileva che la cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dallo stesso commissario governativo di porre la summenzionata cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, ex articolo 2540 codice civile;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso, in merito, nella seduta del 29 settembre 2003 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 2540 codice civile, 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

RITENUTO pertanto di nominare quale commissario liquidatore della suddetta Cooperativa il dott. Ruggero Kucich, con studio in Trieste, via Beccaria n. 7, iscritto all'Albo dei dottori commercialisti della Provincia di Trieste;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, all'artigianato, alla cooperazione, al lavoro, alle professioni e ai parchi;

all'unanimità,

DELIBERA

- La Cooperativa «Servizi Generali Piccola soc. coop. a r.l.» con sede in San Dorligo della Valle, costituita il giorno 11 marzo 1999, per rogito notaio dott. Alberto Giglio di Trieste, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 codice civile, agli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.

- Il dott. Ruggero Kucich, con studio in Trieste, via Beccaria n. 7, è nominato commissario liquidatore.

- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2003, n. 3245.

Articolo 2544 C.C. - Scioglimento per atto d'autorità della cooperativa «Stella d'Argento Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Osoppo, con nomina di commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il 17 settembre 2002 alla Cooperativa «Stella d'Argento Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Osoppo, da cui si rileva che la compagine sociale è costituita da soli due soci;

VISTA la successiva nota prot. n. 4639/COOP del 7 aprile 2003 con cui si è diffidato il Presidente del Consiglio di amministrazione della Cooperativa a provvedere alla reintegrazione della compagine sociale sino al raggiungimento del numero minimo previsto dalla vigente legislazione entro il termine del 17 settembre 2003, decorso inutilmente il quale, l'Amministrazione regionale avrebbe proceduto all'assunzione del provvedimento previsto dall'articolo 2544 codice civile, sciogliendo per atto d'autorità l'Ente in parola, con nomina di un commissario liquidatore;

PRESO ATTO della scadenza del termine suddetto, senza che si sia adempiuto a quanto richiesto;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di sciogliere la società cooperativa per atto d'autorità, ex articolo 2544 codice civile, e di nominare un commissario liquidatore in quanto sussistono rapporti patrimoniali da definire;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso, in merito, nella seduta del 29 settembre 2003 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

RITENUTO di nominare quale commissario liquidatore della suddetta Cooperativa il dott. Alessandro Paolini, con studio in Tolmezzo, via del Din n. 10/B, iscritto all'Albo dei dottori commercialisti della Provincia di Udine;

VISTI gli articoli 2544 codice civile e 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'industria, all'artigianato e alla cooperazione, al commercio, al turismo e al terziario;

all'unanimità,

DELIBERA

- La Cooperativa «Stella d'Argento Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Osoppo, costituita il 18 febbraio 1999, per rogito notaio dott. Arrigo Manavello di Treviso, è sciolta per atto d'autorità ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2544 codice civile ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.

- Il dott. Alessandro Paolini, con studio in Tolmezzo, via del Din n. 10/B, è nominato commissario liquidatore.

- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2003, n. 3246.

Articolo 2543 C.C. - Gestione commissariale della Cooperativa «Samantha Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Pordenone.

LA GIUNTA REGIONALE

PRESO ATTO dell'incarico di effettuare una revisione ordinaria alla Cooperativa «Samantha Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Pordenone, conferito in data 3 giugno 2003 dalla Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione al dott. Enrico Peresson;

VISTA la nota del revisore del 14 luglio 2003 con cui si dava notizia dell'impossibilità di iniziare la revisione, stante la condotta omissiva dell'Amministratore unico dell'Ente cooperativo;

VISTA altresì la nota prot. n. 9424/COOP del 18 luglio 2003 con la quale la predetta Direzione, diffidava l'Amministratore unico della Cooperativa in questione a mettere a disposizione del revisore incaricato la documentazione societaria e contabile entro il termine del 31 luglio 2003;

CONSIDERATO che l'Amministratore unico della predetta Cooperativa non ha ottemperato a quanto intimatogli, impedendo di fatto al revisore di effettuare la revisione;

RILEVATO che detta circostanza comporta l'irregolare funzionamento della cooperativa in argomento, come precisato in più pareri dal Comitato centrale per la cooperazione;

SENTITO il parere espresso in merito, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, nella seduta del 29 settembre 2003 dalla Commissione regionale per la cooperazione che ha proposto la revoca dell'Amministratore unico e la messa in gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 2543 codice civile;

RITENUTO di provvedere in conformità a detto parere e di nominare un commissario governativo, con i poteri dell'Amministratore unico, per un periodo di tre mesi;

VISTO l'articolo 2543 del codice civile;

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'industria, all'artigianato e alla cooperazione, al commercio, al turismo e al terziario;

all'unanimità,

DELIBERA

- di revocare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2543 codice civile, l'Amministratore unico della Cooperativa «Samantha Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Pordenone;

- di nominare il dott. Luigi Paggiaro con studio in Pordenone, vicolo del Forno n. 1, commissario governativo, per un periodo di tre mesi dalla data di notifica del presente provvedimento, con i poteri dell'Amministratore unico revocato, al fine di eliminare le gravi irregolarità riscontrate e di ripristinare il normale funzionamento della società e dei suoi organi, nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia, delle norme statutarie ed in conformità allo spirito mutualistico che ispira le società cooperative;

- le spese della gestione commissariale ed il compenso al commissario governativo sono a carico della cooperativa. L'ammontare del compenso sarà determinato dall'Autorità di vigilanza sulla base del vigente decreto del Ministero delle attività produttive.

La presente deliberazione sarà trascritta a cura del Conservatore nel registro regionale delle cooperative e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2003, n. 3247.

Articolo 2545 C.C. - Sostituzione del liquidatore della Cooperativa «Tender soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Trieste.

LA GIUNTA REGIONALE

PRESO ATTO dell'incarico di effettuare una revisione straordinaria alla Cooperativa «Tender soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Trieste, conferito in data 14 maggio 2003 dalla Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione, al dott. Renato Furlani;

VISTA la nota del revisore prot. n. 10400/COOP dell'1 agosto 2003, con cui si dava notizia dell'impossibilità di portare a termine l'incarico ricevuto, stante la condotta omissiva del liquidatore dell'Ente cooperativo, sig. Alessandro Gerzeli;

VISTA altresì la nota prot. n. 11798/COOP del 5 settembre 2003 con la quale la Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione, diffidava il liquidatore della Cooperativa «Tender soc. coop. a r.l.» a mettere a disposizione del revisore incaricato dalla Direzione medesima, la documentazione necessaria ai fini dell'espletamento dell'attività di revisione, entro il termine del 22 settembre 2003;

CONSIDERATO che il liquidatore della predetta Cooperativa non ha ottemperato a quanto intimatogli, impedendo di fatto al revisore di completare la revisione;

RILEVATO che in detta circostanza si ravvisa la fattispecie dell'irregolare funzionamento della Cooperativa in questione, come precisato in più pareri dal Comitato centrale per la cooperazione;

RAVVISATA, a causa delle irregolarità nella gestione della liquidazione, la necessità di provvedere alla sostituzione del liquidatore;

SENTITO il parere espresso in merito, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, nella seduta del 29 settembre 2003 dalla Commissione regionale per la cooperazione che ha proposto la sostituzione del liquidatore, ai sensi dell'articolo 2545 codice civile;

RITENUTO di nominare liquidatore della cooperativa in parola il dott. Emilio Ressani con studio in Trieste, via Pier Luigi da Palestrina n. 3;

VISTI gli articoli 2448 e 2545 codice civile;

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'industria, all'artigianato e alla cooperazione, al commercio, al turismo e al terziario;

all'unanimità,

DELIBERA

- di nominare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2545 codice civile il dott. Emilio Ressani, con studio in Trieste, via Pier Luigi da Palestrina n. 3, liquidatore della Cooperativa «Tender soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Trieste, in sostituzione del sig. Alessandro Gerzeli.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle Cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2003, n. 3248.

Articolo 2543 C.C. - Gestione commissariale della Cooperativa «Top Clean soc. coop. a.r.l.», con sede in Cordenons.

LA GIUNTA REGIONALE

PRESO ATTO dell'incarico di effettuare una revisione ordinaria alla Cooperativa «Top Clean soc. coop. a.r.l.», con sede in Cordenons, conferito in data 28 maggio 2003 dalla Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione al dott. Enrico Peresson;

VISTA la nota del revisore del 28 luglio 2003 con cui si dava notizia dell'impossibilità di effettuare la revisione, stante la condotta omissiva del Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente cooperativo;

VISTA altresì la nota prot. n. 10145/COOP dell'1 agosto 2003 con la quale la predetta Direzione, diffidava il Presidente del Consiglio di amministrazione della Cooperativa in questione a mettere a disposizione del revisore incaricato la documentazione societaria e contabile entro il termine del 20 agosto 2003;

CONSIDERATO che il Presidente del Consiglio di amministrazione della predetta Cooperativa non ha ottemperato a quanto intimatogli, impedendo di fatto al revisore di effettuare la revisione;

RILEVATO che detta circostanza comporta l'irregolare funzionamento della cooperativa in argomento, come precisato in più pareri dal Comitato centrale per la cooperazione;

SENTITO il parere espresso in merito, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, nella seduta del 29 settembre 2003 dalla commissione regionale per la cooperazione che ha proposto la revoca dell'Amministratore unico e la messa in gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 2543 codice civile;

RITENUTO di provvedere in conformità a detto parere e di nominare un Commissario governativo, con i poteri degli amministratori e dei sindaci, per un periodo di tre mesi;

VISTO l'articolo 2543 del codice civile;

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'industria, all'artigianato e alla cooperazione, al commercio, al turismo e al terziario;

all'unanimità,

DELIBERA

- di revocare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2543 codice civile, gli amministratori ed i sindaci della Cooperativa «Top Clean soc. coop. a.r.l.», con sede in Cordenons;

- di nominare il dott. Mauro Starnoni con studio in Pordenone, via Vallona n. 48, commissario governativo, per un periodo di tre mesi dalla data di notifica del presente provvedimento, con i poteri degli amministratori e dei sindaci revocati, al fine di eliminare le gravi irregolarità riscontrate e di ripristinare il normale funzionamento della Società e dei suoi Organi, nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia, delle norme statutarie ed in conformità allo spirito mutualistico che ispira le società cooperative;

- le spese della gestione commissariale ed il compenso al Commissario governativo sono a carico della cooperativa. L'ammontare del compenso sarà determinato dall'Autorità di vigilanza sulla base del vigente decreto del Ministero delle attività produttive.

La presente deliberazione sarà trascritta a cura del Conservatore nel registro regionale delle cooperative e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2003, n. 3274.

Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - asse 4 - misura 4.1 - azione 4.1.1 - «Miglioramento e ampliamento delle aree e delle strutture per l'insediamento di attività produttive». Approvazione dell'invito a presentare proposte al Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo (CO.S.IN.T.) e al Nucleo per l'industrializzazione della Provincia di Pordenone (NIP), a valere sulle risorse aggiuntive regionali assegnate con D.G.R. n. 1479/2003.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1260/1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTI i Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 1261/1999 e n. 1783/1999 relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale;

VISTO il Regolamento n. 1145/2003 della Commissione europea del 27 giugno 2003 relativo all'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni finanziate dai Fondi strutturali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione europea che disciplina le azioni informative pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità europee C (2001) 2811 di data 23 novembre 2001, che ha approvato il Documento Unico di Programmazione obiettivo 2 per il periodo 2000-2006 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il Complemento di programmazione del DOCUP obiettivo 2 2000-2006, confermato dal Comitato di sorveglianza dell'obiettivo 2 2000-2006 in data 26 febbraio 2002 e adottato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 846 di data 22 marzo 2002 e inviato alla Commissione delle Comunità europee in data 27 marzo 2002;

VISTE le modifiche e integrazioni apportate al Complemento di programmazione del DOCUP obiettivo 2 2000-2006, con procedura di consultazione scritta del Comitato di sorveglianza di data 25 settembre 2002, adottate dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 4367 del 19 dicembre 2002;

VISTE le modifiche e integrazioni apportate al Complemento di programmazione del DOCUP obiettivo 2 2000-2006, dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 28 febbraio 2003, adottate dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 601 del 12 marzo 2003, così come rettificato con deliberazione della Giunta regionale n. 1184 del 29 aprile 2003;

CONSIDERATO che il testo, così come integrato e modificato, è stato notificato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 35 paragrafo 3 del Reg. (CE) 1260/1999 in data 26 maggio 2003 prot. 2149/ACOB2/4B;

CONSIDERATO che la Commissione europea non ha formulato osservazioni riguardo l'attuazione dell'azione 4.1.1 - «Miglioramento e ampliamento delle aree e delle strutture per l'insediamento di attività produttive»;

VISTA la legge regionale n. 26/2001 recante «Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di stato»;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 440 del 27 febbraio 2003, con la quale sono ripartite le risorse per l'attuazione del DOCUP;

CONSIDERATO che, come previsto nel Complemento di programmazione, il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna è stato individuato quale soggetto responsabile dell'attuazione dell'azione 4.1.1 «Miglioramento e ampliamento delle aree e delle strutture per l'insediamento di attività produttive»;

CONSIDERATO che il Complemento di programmazione del DOCUP obiettivo 2, relativamente all'azione 4.1.1 «Miglioramento e ampliamento delle aree e delle strutture per l'insediamento di attività produttive» individua quali beneficiari finali per la parte a invito i due Consorzi industriali operanti in area montana: CO.S.IN.T Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo e NIP Consorzio per il Nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1479 del 23 maggio 2003 che rettifica e aggiorna la D.G.R. n. 440 del 27 febbraio 2003 e che prevede la destinazione di risorse regionali aggiuntive (PAR) per un ammontare di euro 500.000,00, escluso il cofinanziamento a carico del beneficiario finale che deve essere pari almeno al 21% della spesa ammissibile complessiva, a favore dell'azione 4.1.1 per le iniziative localizzate nelle aree obiettivo 2 tramite invito rivolto ai due Consorzi industriali operanti in area montana: CO.S.IN.T Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo e NIP Consorzio per il Nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone;

RITENUTO altresì, sulla base delle richieste formalmente espresse dal Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo (CO.S.IN.T) con nota prot. SASM/1725/3.15.5 del 9 maggio 2003 e dal Consorzio per il Nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone (NIP) con nota prot. SASM/1741/3.15.5 del 12 maggio 2003, di attribuire a ciascun Consorzio il 50 per cento delle risorse pubbliche complessivamente messe a disposizione dal Piano aggiuntivo regionale (D.G.R. 440/2003 e 1479/2003);

CONSIDERATO che le procedure amministrative per la realizzazione dell'azione 4.1.1 «Miglioramento e ampliamento delle aree e delle strutture per l'insediamento di attività produttive», prevedono, alla fase 1, l'approvazione da parte della Giunta regionale dell'invito ai suddetti Consorzi industriali;

VISTA la lettera di invito, il fac-simile di domanda e relativi allegati, nel testo allegato alla presente deliberazione, da inviare al CO.S.IN.T Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo e NIP Consorzio per il Nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone per la presentazione del progetto di intervento a valere sull'azione 4.1.1 «Miglioramento e ampliamen-

to delle aree e delle strutture per l'insediamento di attività produttive» del DOCUP obiettivo 2 2000-2006;

RITENUTO di prevedere fin d'ora che il finanziamento definitivo dovrà tener conto delle eventuali entrate generate dal progetto ai sensi dell'articolo 29 paragrafo 4 del Reg. (CE) 1260/1999;

VISTO l'articolo 16, comma 1, della citata legge regionale n. 26/2001 che stabilisce un obbligo di pubblicità dei documenti di programmazione e degli atti concernenti l'attuazione, attraverso la pubblicazione dei medesimi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

SU PROPOSTA dell'Assessore allo sviluppo della montagna, di concerto con l'Assessore agli affari europei;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Per le motivazioni indicate in premessa:

- di approvare la lettera di invito ai Consorzi industriali: Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo (CO.S.IN.T) con sede in Tolmezzo, via Carnia Libera 1944, 29 e Consorzio per il Nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone (NIP) con sede in Maniago, Largo San Carlo, 3 per la presentazione dei progetti generali d'intervento localizzati nelle aree obiettivo 2 a valere sull'azione 4.1.1 «Miglioramento e ampliamento delle aree e delle strutture per l'insediamento di attività produttive», il fac simile di domanda e relativi allegati, nei testi allegati al presente atto;

- di confermare che le risorse pubbliche stanziate per l'invito a valere sulle disponibilità finanziarie del piano aggiuntivo regionale approvato con D.G.R. 1479/2003, ammontano a euro 500.000,00 e potranno coprire al massimo il 79% della spesa ammissibile dei progetti;

- di stabilire che il tasso di finanziamento definitivo (massimo 79%) dovrà tener conto delle eventuali entrate generate dai progetti al fine di garantire il rispetto dell'articolo 29, comma 4 del Reg. (CE) 1260/1999;

- di disporre che, sulla base delle richieste formalmente espresse dal Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo (CO.S.IN.T) con nota prot. SASM/1725/3.15.5 del 9 maggio 2003 e dal Consorzio per il Nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone (NIP) con nota prot. SASM/1741/3.15.5 del 12 maggio 2003, le risorse finanziarie pubbliche attribuite a ciascun Consorzio industriale sono pari al 50% (euro 250.000,00) delle risorse complessivamente disponibili.

2. Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

(su carta intestata del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna)

Spett.le CO.S.IN.T
Consorzio per lo sviluppo
industriale di Tolmezzo
Via Carnia Libera 1944, 29
33028 - Tolmezzo (Udine)

Spett.le NIP
Consorzio per il Nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone
Cond. Manzoni - largo S. Carlo, 3
33085 - Maniago (Pordenone)

Documento Unico di Programmazione obiettivo 2 2000-2006
Asse 4 «Rafforzamento dell'economia della montagna e ripristino delle condizioni socioeconomiche e di mercato nella montagna marginale».
Misura 4.1 «Consolidamento e sviluppo dell'imprenditoria nelle zone montane».
Azione 4.1.1 «Miglioramento e ampliamento delle aree e delle strutture per l'insediamento di attività produttive». Invito a presentare progetti.

Con la presente si comunica che la Giunta regionale con delibera n. 1184 del 29 aprile 2003 ha adottato il Complemento di programmazione del DOCUP obiettivo 2, come confermato dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 28 febbraio 2003.

In attuazione del predetto documento e ai sensi della legge regionale n. 26 del 27 novembre 2001 la Giunta regionale con D.G.R. n. .... di data .... (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. .... del giorno ....) ha approvato il presente invito a presentare progetti a valere sull'azione 4.1.1.

Tali progetti riguardano la realizzazione di interventi infrastrutturali volti all'ammodernamento di aree di insediamento esistenti e già individuate da strumenti urbanistici comunali approvati ed all'ampliamento funzionale di opere di urbanizzazione interne a tali aree, nonché alla realizzazione di nuove strutture produttive e riattivazione di quelle dismesse, da destinare ad insediamenti produttivi. In tali ambiti potranno essere po-

tenziate le strutture di servizio comune, con particolare riguardo ai servizi tecnologicamente avanzati.

Gli interventi devono essere localizzati nelle sole aree ammesse all'obiettivo 2 come specificato nell'allegato A alla presente lettera di invito. Sono escluse dai benefici le aree in sostegno transitorio.

Al fine di poter accedere al contributo previsto dal DOCUP obiettivo 2 2000-2006, azione in oggetto, si invita codesto spett.le Ente a voler produrre la seguente documentazione:

- domanda, a firma del legale rappresentante, redatta utilizzando unicamente l'allegato modello che potrà essere richiesto in formato elettronico al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna;
- allegati come specificati nel modello di domanda.

Al fine di poter accedere al contributo previsto dal DOCUP obiettivo 2 2000-2006 la domanda di cui sopra, debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata di tutti gli allegati, dovrà pervenire allo scrivente Servizio, rispettivamente nella sede di via Ermes di Colloredo, n. 22, 33100 Udine nei seguenti orari:

- dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30;
- il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;

o in quella di via della Vittoria, 15/d, 33028 Tolmezzo (Udine), nei seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;

entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della suddetta D.G.R. n. ..../2003 sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La disponibilità finanziaria complessiva per il presente invito, relativa al periodo 2000-2006 esclusa del cofinanziamento del 21% a carico del beneficiario finale, ammonta a euro 500.000,00.

I progetti saranno valutati in base ai criteri di ammissibilità e di valutazione/priorità specificati nel Complemento di programmazione al punto III.5 della scheda di misura relativa all'azione 4.1.1, relativamente agli interventi attuati dai Consorzi industriali, ai quali si fa rinvio.

I beneficiari sono tenuti ad osservare gli obblighi posti a carico degli stessi e riportati sul modello di domanda allegato alla presente lettera d'invito.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 2°, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, si comunica altresì quanto segue:

Amministrazione competente	Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna via Ermes di Colloredo, 22 - 33100 Udine.
Oggetto del procedimento	Invito a presentare progetti a valere sul DOCUP obiettivo 2 asse IV - azione 4.1.1 «Miglioramento e ampliamento delle aree e delle strutture per l'insediamento di attività produttive».
Responsabile del procedimento	dott.ssa Marina Bortotto-Direttore sostituto del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.
Termine per l'istruttoria	120 giorni dal termine ultimo per la presentazione dei progetti.

Con l'occasione si inviano i migliori saluti

IL DIRETTORE:
dott.ssa Marina Bortotto

Allegato A alla lettera d'invito

COMUNI IN AREA OBIETTIVO 2

PROVINCIA DI UDINE

Amaro
Ampezzo
Arta Terme
Artegna
Attimis
Bordano
Cavazzo Carnico
Cercivento
Chiusaforte
Comeglians
Dogna
Drenchia
Enemonzo
Faedis
Forgaria del Friuli
Forni Avoltri
Forni di Sopra
Forni di Sotto

Gemona del Friuli (l'intero territorio comunale con l'esclusione della parte alta del Comune delimitata, a Est-Sud-Nord, dai confini amministrativi del Comune e, a Ovest, dalla linea ferroviaria Udine-Tarvisio)

Grimacco

Lauco

Ligosullo

Lusevera

Malborghetto Valbruna

Moggio Udinese

Montenars

Nimis

Ovaro

Paluzza

Paularo

Pontebba

Prato Carnico

Preone

Pulfero

Ravascletto

Raveo

Resia

Resiutta

Rigolato

San Leonardo

San Pietro al Natisone

Sauris

Savogna

Socchieve

Stregna

Sutrio

Taipana

Tarcento

Tarvisio

Tolmezzo (l'intero territorio comunale ad eccezione dell'area Sud-Ovest del capoluogo, area quartiere Betania, area zona residenziale Nord, abitati principali delle frazioni di Cadunea, Caneva, Casanova, Cazzaso, Fusea, Illegio, Imponzo, Lorenzaso e Terzo)

Trasaghis

Treppo Carnico

Venzone

Verzegnis

Villa Santina

Zuglio

PROVINCIA DI PORDENONE

Andreis

Barcis

Castelnovo del Friuli

Cavasso Nuovo

Cimolais

Claut

Clauzetto

Erto e Casso

Fanna

Frisanco

Maniago

Meduno

Montereale Valcellina

Sequals

Tramonti di Sopra

Tramonti di Sotto

Travesio

Vito d'Asio

Vivaro

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Allegato 2

Unione Europea
FESR

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

Spazio per protocollo Servizio

Domanda corredata da n. ____________ allegati

Spett.le
Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna
Via Ermes di Colloredo, 22
33100 UDINE

oppure

Spett.le
Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna
Via della Vittoria, 15/d
33028 TOLMEZZO (Ud)

Oggetto: Domanda di finanziamento a valere sul DOCUP Obiettivo 2 2000-2006
Misura 4.1 – Consolidamento e sviluppo dell'imprenditoria nelle zone montane
Azione 4.1.1 – Miglioramento e ampliamento delle aree e delle strutture per l'insediamento di attività produttive – Invito a presentare progetti

Il/la sottoscritto/a

Cognome e nome

nato/a a Prov.

Il / / Residente in Prov.

Via N Cap.

In qualità di legale rappresentante dell'Ente

sede in Comune Prov.

Via N

Cap.

Tel. /

Fax.. /

e-mail

Partita IVA

Codice fiscale

Su delega del Comune di

(Compilare solo nel caso di delega al Consorzio da parte di un Comune consorziato)

- Giusta Deliberazione del ... ... n. ... ... di data __/__/__

CHIEDE

ai termini della normativa indicata in oggetto la concessione di un contributo, al netto del cofinanziamento, di (Indicare l'importo, in cifre e in lettere, del contributo richiesto al netto del cofinanziamento pari, almeno, al 21% dell'importo complessivo dell'intervento.)

Euro

in cifre

Euro

in lettere

per la realizzazione del progetto ________________________ (Indicare il titolo del progetto)

a valere sull'azione 4.1.1 – Miglioramento e ampliamento delle aree e delle strutture per l'insediamento di attività produttive.

Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e **della decadenza dei benefici** prevista dall'art.75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del predetto DPGR

DICHIARA

- di essere a conoscenza della normativa e delle modalità per l'accesso ai contributi previsti dal DOCUP Ob 2 2000-2006, dal Complemento di Programmazione e dalla Delibera della Giunta Regionale n. ... ... del ... ... con la quale viene approvato anche il presente fac simile di domanda;
- di non aver beneficiato, per l'intervento di cui alla presente domanda, di altre agevolazioni contributive regionali, nazionali e dell'Unione Europea in materia di Fondi Strutturali;
- di essere a conoscenza degli obiettivi e dei contenuti della scheda tecnica di misura del Complemento di Programmazione Obiettivo 2 2000-2006;
- che l'IVA non è recuperabile ☐ l'IVA è recuperabile, anche parzialmente ☐
- che l'importo complessivo previsto per la realizzazione dell'intervento, comprensivo dell'eventuale IVA non recuperabile, ammonta a

Euro									

in cifre

Euro

in lettere

- di essere a conoscenza che l'importo del cofinanziamento a carico del beneficiario finale, deve essere pari almeno al 21% del costo complessivo del progetto. Tale percentuale deve essere aumentata, ai fini di garantire la conformità all'art.29 del Reg (CE) n.1260/1999;
- che il cofinanziamento a carico del beneficiario finale, fatta salva la clausola del punto precedente, relativa alle entrate nette consistenti, ammonta a:

Euro									

in cifre

Euro

in lettere

- che l'intervento è generatore di entrate nette di cui all'Allegato B della domanda;
- che le modalità di copertura della quota di cofinanziamento dell'intervento a carico del beneficiario finale sono state previste con atto amministrativo (Indicare gli estremi dell'atto amministrativo con cui l'organo competente del Consorzio ha provveduto ad approvare la quota di cofinanziamento a suo carico) del (Indicare l'organo competente all'approvazione);
- di essere a conoscenza che le eventuali varianti non determinano in alcun caso l'aumento del contributo concedibile, anche qualora la spesa complessiva del progetto dovesse risultare aumentata;
- di essere a conoscenza che se eventuali varianti al progetto approvato comportano una spesa inferiore a quella approvata con delibera della Giunta Regionale il contributo viene proporzionalmente rideterminato;
- che l'intervento viene realizzato in Comune di ________________ Frazione di ___________;
- che l'intervento viene realizzato in un'area produttiva già esistente individuata dallo strumento urbanistico comunale approvato;
- che l'intervento viene realizzato su beni immobili e/o aree produttive di proprietà del Consorzio ______________________ o del Comune di ______________________ (Indicare il Comune aderente al Consorzio sul cui immobile o area produttiva si interviene), o su beni immobili e/o aree produttive per i quali il Consorzio ____________________ o Comune (Nel caso di acquisto di strutture dismesse) di _________________ ha già avviato la procedura espropriativa (per già avviata si intende che deve essere già stato emanato il decreto di occupazione temporanea d'urgenza da parte del Sindaco del comune interessato);

- che l'immobile non ha fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento regionale, nazionale o comunitario (Nel caso di acquisto di strutture dismesse);
- di essere a conoscenza che i beni oggetto di contributo devono essere utilizzati per la destinazione stabilita nel progetto approvato per un periodo di almeno 5 anni dalla data del decreto di liquidazione a saldo del contributo e che i beni mobili oggetto di contributo non devono essere utilizzati, per tutta la durata del vincolo, al di fuori delle aree dell'Obiettivo 2;
- di essere a conoscenza che la mancata accettazione dei termini per l'esecuzione e la rendicontazione finanziaria dell'intervento, di cui al decreto di concessione, comporta la revoca del contributo;
- di essere a conoscenza che il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda potrà essere valutato ai fini della revoca del contributo;
- che il progetto è in corso di realizzazione e non concluso alla data di inoltro della presente domanda ☐ (Barrare la casella in caso di possesso del requisito);
- che il progetto è articolato in lotti funzionali ☐
- di essere a conoscenza che la mancata produzione della rendicontazione di almeno un lotto funzionale, sulla base dell'impegno di seguito sottoscritto può comportare la revoca o la riduzione del contributo in relazione al venir meno delle condizioni di priorità accordate al progetto;
- che il progetto prevede interventi in siti degradati ovvero già luogo di attività industriali (intesi come aree produttive e/o strutture non utilizzate da almeno due anni alla data di presentazione della domanda, o, per i progetti già avviati, alla data di avvio lavori) fatta salva la sicurezza della popolazione ☐
- che il progetto riguarda interventi che prevedono la realizzazione di opere con basso impatto visivo al fine di tutelare la valenza naturale e turistica del paesaggio ☐
- che il progetto rispecchia le priorità indicate nella tabella seguente:

	SI'	NO
Progetti che possiedono il requisito della fattibilità tecnica ed economica in quanto progetti esecutivi in corso di realizzazione e non conclusi alla data di presentazione della domanda	☐	☐
Progetti articolati in lotti funzionali	☐	☐
Progetti che possiedono il requisito della fattibilità tecnica ed economica in quanto esecutivi o definitivi muniti di tutte le autorizzazioni, asseverate dal progettista, ed approvati dall'Ente richiedente (Nel caso di interventi realizzati su immobili di proprietà del Comune aderente da parte del Consorzio Industriale delegato, le autorizzazioni, quando previsto, devono essere rilasciate a favore del Comune)	☐	☐
Progetti che prevedono interventi in siti degradati ovvero già luogo di attività industriali (intesi come progetti che permettono di riattivare aree produttive o strutture non utilizzate da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda o, per i progetti già avviati, alla data di avvio lavori), fatta salva la sicurezza della popolazione	☐	☐
Modalità di gestione delle opere realizzate, intese come adozione di criteri di selezione delle PMI che premiano le imprese che operano nei settori dell'alta tecnologia	☐	☐

Interventi che prevedono la realizzazione di opere con basso impatto visivo al fine di tutelare la valenza naturale e turistica del paesaggio	☐	☐

- che tutti i dati e le informazioni contenute nella presente domanda e nella documentazione allegata alla stessa sono rigorosamente conformi alla realtà.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a rispettare i seguenti obblighi a carico del Beneficiario:

- Partecipazione finanziaria al progetto in misura almeno pari al 21% della spesa ammissibile complessiva.
- Presentazione al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna di qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica.
- Rispetto dei termini, fissati nell'atto di concessione di contributo, per l'esecuzione e per la rendicontazione finanziaria dell'intervento che saranno accettati formalmente a seguito della comunicazione dell'atto di concessione medesimo.
- Esecuzione dell'intervento in maniera puntuale e completa conformemente al progetto presentato e alle eventuali prescrizioni tecniche imposte dalle concessioni, nulla osta ed autorizzazioni.
- Affidamento della progettazione, della realizzazione delle opere e dei collaudi, nonché la fornitura di beni e servizi in conformità alle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di appalti.
- Realizzazione dell'intervento esclusivamente a favore delle piccole e medie imprese (di qui in breve PMI) che si insedieranno nelle aree produttive ed usufruiranno dei servizi comuni messi loro a disposizione a fronte del pagamento di un affitto a prezzi di mercato.
- Selezione delle PMI destinatarie dell'intervento con procedura di evidenza pubblica.
- Avvio e conclusione degli interventi secondo la tempistica prevista nel Complemento di Programmazione:

Avvio delle iniziative/lavori (Per avvio dei lavori si intende la data del verbale di consegna dei lavori)	Conclusione delle iniziative/lavori (Per conclusione dei lavori si intende la data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione)
Entro 30 giorni dall'aggiudicazione dei lavori	Entro 730 giorni dall'avvio dei lavori

- Comunicazione al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna dell'avvio e della conclusione dell'intervento.
- Presentazione della documentazione finale di spesa al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna entro 90 giorni dalla data di conclusione delle iniziative/lavori.
- Comunicazione a mezzo di lettera raccomandata dell'eventuale decisione di rinunciare totalmente o parzialmente all'esecuzione dell'intervento. Nel caso di rinuncia all'esecuzione dell'intervento il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna provvederà alla revoca del contributo; nel caso di realizzazioni parziali dell'intervento il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna valuterà se concedere una quota parte del contributo sulla base di quanto realizzato (se l'attuazione, anche se parziale, garantisce comunque il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'intervento) oppure se procedere alla revoca del contributo concesso.
- Comunicazione di variazioni nel rappresentante legale, nei componenti degli organi decisori, nel responsabile del procedimento e negli estremi per l'accreditamento.

- Invio all'Amministrazione regionale delle informazioni e dei dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, alle scadenze e con le modalità comunicate dall'Amministrazione stessa, anche successivamente alla liquidazione del contributo concesso. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del contributo nel caso di inosservanza delle suddette disposizioni.
- Utilizzazione dei beni oggetto di contributo per la destinazione stabilita per un periodo di almeno 5 anni dalla data di liquidazione del saldo del contributo e, per quanto riguarda i beni mobili, solo ed esclusivamente all'interno delle aree obiettivo 2.
- Mantenimento del vincolo di destinazione sia per i beni oggetto di incentivi sia per i soggetti beneficiari.
- Predisposizione di un sistema contabile distinto oppure di un'adeguata codificazione contabile che permetta di ottenere estratti riepilogativi dettagliati e schematici di tutte le operazioni finanziarie che sono oggetto di finanziamento, in modo da facilitare la verifica delle spese da parte dell'autorità di controllo comunitario, nazionale e regionale.
- Invio della documentazione di spesa disponibile anche prima della conclusione dell'intervento su richiesta dell'Amministrazione regionale, in base alle esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione europea e dello Stato.
- Conservazione, in un dossier separato, ai fini dei controlli derivanti dai regolamenti comunitari, fino al 31.12.2012, in originale o in copia conforme all'originale, di tutta la documentazione relativa agli iter procedurale, amministrativo e contabile, in particolare degli atti relativi alle procedura di gara.
- Rispetto di tutte le condizioni e disposizioni contenute nel DOCUP e nel Complemento di Programmazione e nei regolamenti comunitari relativi ai Fondi strutturali ed in particolare nel Reg (CE) 1145/2003, in materia di spese ammissibili, e nel Reg (CE) 1159/2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei fondi strutturali, con particolare riferimento all'obbligo di erigere i cartelloni in loco e di apporre le targhe esplicative.

Il/La sottoscritto/a comunica di seguito i nominativi delle persone autorizzate ad intrattenere contatti con l'Ente attuatore – Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna e gli estremi per l'accreditamento del contributo:

Nominativo	**Qualifica**	**Recapito telefonico/e-mail**
	Responsabile del procedimento	

Banca			
Agenzia n.		di	
CAB		ABI	Numero c/c
Intestatario del conto			

Allegati alla domanda, in triplice copia

a) Copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità personale del sottoscrittore in corso di validità (qualora la domanda non sia sottoscritta in presenza dell'addetto del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna).

b) Copia fotostatica, non autenticata, dell'atto amministrativo con il quale l'organo competente dell'Ente richiedente approva il progetto e autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda di finanziamento di cui all'oggetto.

c) Copia fotostatica, non autenticata, dell'atto amministrativo con il quale l'organo competente del Comune (Il Comune deve essere consorziato) proprietario dell'immobile e/o area produttiva, delega il Consorzio a presentare domanda di finanziamento per un progetto di intervento sull'immobile e/o area produttiva di proprietà del Comune stesso.

d) Copia fotostatica, non autenticata, dell'atto amministrativo con il quale l'organo competente dell'Ente richiedente prevede le modalità di copertura della quota di cofinanziamento a carico del beneficiario finale.

e) Copia fotostatica, non autenticata, del decreto di occupazione temporanea d'urgenza da parte del Sindaco del comune interessato, in caso di esproprio .

f) In caso di acquisto di strutture dismesse per l'insediamento delle imprese o di terreni, copia fotostatica, non autenticata, del certificato prodotto da un professionista qualificato indipendente o da un organismo debitamente autorizzato che attesta, che il prezzo d'acquisto non supera il valore di mercato .

g) In caso di acquisto di strutture dismesse per l'insediamento delle imprese, copia fotostatica, non autenticata, del certificato prodotto da un tecnico abilitato che attesta che l'immobile è regolarmente costruito ed accatastato nel rispetto delle normative urbanistiche vigenti e che evidenzia eventuali vizi e difformità alle norme edilizie, urbanistiche ed ambientali .

h) In caso di acquisto di strutture dismesse per l'insediamento delle imprese e di terreni, salvo nel caso dell'esproprio, copia fotostatica, non autenticata, del contratto di compravendita .

i) Progetto, definitivo o esecutivo con tutte le autorizzazioni o con le richieste di autorizzazione, approvato dall'Ente e redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 14/02 e dal relativo regolamento di attuazione .

j) Copia fotostatica, non autenticata, dell'asseverazione del progettista che attesta, qualora in possesso del requisito, che il progetto definitivo è munito di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto .

k) Programma generale d'intervento redatto utilizzando il modello di cui all'allegato A sottoscritto dal rappresentante legale del Consorzio .

l) Calcolo delle entrate nette, riportato utilizzando il modello di cui all'allegato B sottoscritto dal rappresentante del Consorzio .

m) Copia fotostatica, non autenticata, delle fatture regolarmente quietanzate relative alle spese già sostenute .

n) Preventivi di spesa disaggregati (Non sono accettati preventivi di spesa poco dettagliati dai quali non sia possibile desumere la spesa unitaria relativa agli acquisti), redatti dai fornitori e relativi all'acquisto di:

- attrezzature strettamente funzionali al progetto ;
- attrezzature, arredi, macchinari, attrezzature informatiche strettamente funzionali alla realizzazione, adeguamento e ampliamento di strutture di servizio comuni ;
- attrezzature per la mitigazione dell'impatto visivo e fonico degli interventi .

o) Elenco dei documenti allegati alla domanda di finanziamento .

Il/La sottoscritto/a prende altresì atto che:
Il presente invito costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. Gli interessati possono esercitare i diritti elencati all'articolo 13 della medesima legge.
I dati personali raccolti attraverso la proposta di progetto, e richiesti ai fini della valutazione del progetto stesso, verranno trattati dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
Titolare dei dati è il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna; responsabile, il Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.

Luogo e data ________________

IL RICHIEDENTE

____
(Timbro e firma leggibile)

Allegato A alla domanda

Unione Europea
FESR

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

ALLEGATO A
PROGETTO GENERALE D'INTERVENTO

DOCUP Obiettivo 2 - Documento Unico di Programmazione 2000-2006
MISURA 4.1 Consolidamento e sviluppo dell'imprenditoria nelle zone montane
Azione 4.1.1 – Miglioramento e ampliamento delle aree e delle strutture per l'insediamento di attività produttive

1. TITOLO DEL PROGETTO

2. SOGGETTO BENEFICIARIO

3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO - Descrivere gli interventi previsti indicando in particolare:
caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori
quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire
ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti
Eventuali suddivisioni in lotti funzionali

Compilare i punti 4, 5 solo se il progetto per cui è richiesto il finanziamento ha le caratteristiche di cui si chiede la descrizione

4. Descrizione dei siti degradati (intesi come aree produttive o strutture non utilizzate da almeno 2 anni dalla data di presentazione della domanda o, per i progetti già avviati, dalla data di avvio lavori) nei quali sono previsti interventi

5. Descrizione delle opere a basso impatto visivo che permettono di tutelare la valenza naturale e turistica del paesaggio e specificazione del relativo costo

OBIETTIVI DELL'INTERVENTO (descrivere in particolare la coerenza degli obiettivi del progetto con quelli contenuti nella scheda tecnica di misura del Complemento di programmazione obiettivo 2 2000-2006)

DESCRIZIONE DELLE MODALITA' DI GESTIONE DELLE OPERE REALIZZATE nel caso di interventi su strutture produttive, specificare in particolare:

- **le modalità di selezione delle imprese che si insedieranno e la previsione dei prezzi di affitto che saranno praticati**

PROGRAMMA DETTAGLIATO DEI LAVORI

Barrare con una x i trimestri nei quali si sviluppa ciascuna fase. Si prega di fornire il maggior dettaglio possibile nell'indicazione delle fasi e, in ogni caso, indicare il cronogramma delle seguenti fasi:

1. PROGETTAZIONE PER I PROGETTI NON IN CORSO DI REALIZZAZIONE
2. AGGIUDICAZIONE LAVORI (entro 240 giorni dalla pubblicazione sul BUR della DGR di individuazione delle operazioni da finanziare)
3. AVVIO LAVORI (data del verbale di consegna lavori)
4. CONCLUSIONE LAVORI (entro 730 giorni dall'avvio dei lavori)
5. RENDICONTAZIONE FINALE

Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 27 novembre 2000 purché i relativi progetti non siano già conclusi alla data di presentazione della domanda. Si intendono conclusi alla data di presentazione della domanda quei progetti i cui documenti di spesa, siano tutti antecedenti alla data della domanda stessa. I documenti di spesa devono essere regolarmente quietanzati.
Nel caso di prestazioni professionali e/o opere eseguite direttamente dal beneficiario finale, le spese relative devono essere certificate sulla base di documenti che permettano l'identificazione dei costi reali sostenuti dall'ente in relazione al progetto, in conformità alla norma n.11, punto 4, del Reg (CE) 1145/2003.

Tabella da compilare per progetti/lotti funzionali avviati prima della presentazione della domanda con spese ammissibili a partire dal 27.11.2000

TIPO DI AZIONE	ANNO 2000	ANNO 2001				ANNO 2002				ANNO 2003				ANNO 2004				ANNO 2005				ANNO 2006	
FASE 1 (es. progettazione)	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
FASE 2																							
FASE 3																							
FASE 4																							
FASE 5																							
FASE 6																							

Tabella da compilare per progetti/lotti funzionali con spese ammissibili successive alla data di presentazione della domanda

FASE	Anno 2002			Anno 2003				Anno 2004				Anno 2005				Anno 2006			
FASE 1 (es. progettazione)	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
FASE 2 (es. aggiudicazione lavori)																			
FASE 3																			
FASE 4																			
FASE 5																			
FASE 6																			

PIANO FINANZIARIO 2000-2006

COSTO TOTALE DEL PROGETTO COMPRENSIVO DI IVA NON RECUPERABILE

in cifre

in lettere

Nell'ultima colonna delle tabelle (%) che seguono, indicare il peso della singola voce di costo comprensiva di IVA non recuperabile in termini di percentuale sul costo totale

RIEPILOGO SPESE 2000-2006

SPESE	COSTO	IVA non recuperabile	%
Infrastrutturazione primaria (es. reti energetiche interne e pubblica illuminazione, viabilità interna e di collegamento nelle aree industriali ed artigianali, reti idriche per uso potabile e produttivo, investimenti per la depurazione ed il riuso di acque reflue depurate, ecc.)			
Spese per la realizzazione, ristrutturazione e ampliamento di strutture per l'insediamento di imprese (incluse spese per attrezzature e impianti strettamente funzionali al progetto			
Spese per la realizzazione, l'adeguamento e l'ampliamento di strutture di servizio comuni, comprese le spese per attrezzatura, impianti, arredi, macchinari, attrezzature informatiche strettamente funzionali all'investimento.			
Acquisto di terreni (nel limite del 10% della spesa ammissibile)			
Acquisto di strutture dismesse per l'insediamento delle imprese (nel limite del 20% della spesa ammissibile del progetto)			
Spese sostenute per la mitigazione dell'impatto visivo e fonico delle opere sostenute			
Spese di progettazione, generali e di collaudo nei limiti previsti dalla normativa vigente			
IVA, se si verificano le condizioni di ammissibilità elencate nella norma 7 dell'Allegato al Reg. (CE) n.1145/2003.		TOTALE	

DETTAGLIO SPESE ANNO 2001

SPESE	COSTO	IVA non recuperabile	%
Infrastrutturazione primaria (es. reti energetiche interne e pubblica illuminazione, viabilità interna e di collegamento nelle aree industriali ed artigianali, reti idriche per uso potabile e produttivo, investimenti per la depurazione ed il riuso di acque reflue depurate, ecc.)			
Spese per la realizzazione, ristrutturazione e ampliamento di strutture per l'insediamento di imprese (incluse spese per attrezzature e impianti strettamente funzionali al progetto)			
Spese per la realizzazione, l'adeguamento e l'ampliamento di strutture di servizio comuni, comprese le spese per attrezzatura, impianti, arredi, macchinari, attrezzature informatiche strettamente funzionali all'investimento.			
Acquisto di terreni (nel limite del 10% della spesa ammissibile)			
Acquisto di strutture dismesse per l'insediamento delle imprese (nel limite del 20% della spesa ammissibile del progetto)			
Spese sostenute per la mitigazione dell'impatto visivo e fonico delle opere sostenute			
Spese di progettazione, generali e di collaudo nei limiti previsti dalla normativa vigente			
IVA, se si verificano le condizioni di ammissibilità elencate nella norma 7 dell'Allegato al Reg. (CE) n.1145/2003.		TOTALE	

DETTAGLIO SPESE ANNO 2002

SPESE	COSTO	IVA non recuperabile	%
Infrastrutturazione primaria (es. reti energetiche interne e pubblica illuminazione, viabilità interna e di collegamento nelle aree industriali ed artigianali, reti idriche per uso potabile e produttivo, investimenti per la depurazione ed il riuso di acque reflue depurate, ecc.)			
Spese per la realizzazione, ristrutturazione e ampliamento di strutture per l'insediamento di imprese (incluse spese per attrezzature e impianti strettamente funzionali al progetto			
Spese per la realizzazione, l'adeguamento e l'ampliamento di strutture di servizio comuni, comprese le spese per attrezzatura, impianti, arredi, macchinari, attrezzature informatiche strettamente funzionali all'investimento.			
Acquisto di terreni (nel limite del 10% della spesa ammissibile)			
Acquisto di strutture dismesse per l'insediamento delle imprese (nel limite del 20% della spesa ammissibile del progetto)			
Spese sostenute per la mitigazione dell'impatto visivo e fonico delle opere sostenute			
Spese di progettazione, generali e di collaudo nei limiti previsti dalla normativa vigente			
IVA, se si verificano le condizioni di ammissibilità elencate nella norma 7 dell'Allegato al Reg. (CE) n. 1145/2003.		TOTALE	

DETTAGLIO SPESE ANNO 2003

SPESE	COSTO	IVA non recuperabile	%
Infrastrutturazione primaria (es. reti energetiche interne e pubblica illuminazione, viabilità interna e di collegamento nelle aree industriali ed artigianali, reti idriche per uso potabile e produttivo, investimenti per la depurazione ed il riuso di acque reflue depurate, ecc.)			
Spese per la realizzazione, ristrutturazione e ampliamento di strutture per l'insediamento di imprese (incluse spese per attrezzature e impianti strettamente funzionali al progetto			
Spese per la realizzazione, l'adeguamento e l'ampliamento di strutture di servizio comuni, comprese le spese per attrezzatura, impianti, arredi, macchinari, attrezzature informatiche strettamente funzionali all'investimento.			
Acquisto di terreni (nel limite del 10% della spesa ammissibile)			
Acquisto di strutture dismesse per l'insediamento delle imprese (nel limite del 20% della spesa ammissibile del progetto)			
Spese sostenute per la mitigazione dell'impatto visivo e fonico delle opere sostenute			
Spese di progettazione, generali e di collaudo nei limiti previsti dalla normativa vigente			
IVA, se si verificano le condizioni di ammissibilità elencate nella norma 7 dell'Allegato al Reg. (CE) n. 1145/2003.		TOTALE	

DETTAGLIO SPESE ANNO 2004

SPESE	COSTO	IVA non recuperabile	%
Infrastrutturazione primaria (es. reti energetiche interne e pubblica illuminazione, viabilità interna e di collegamento nelle aree industriali ed artigianali, reti idriche per uso potabile e produttivo, investimenti per la depurazione ed il riuso di acque reflue depurate, ecc.)			
Spese per la realizzazione, ristrutturazione e ampliamento di strutture per l'insediamento di imprese (incluse spese per attrezzature e impianti strettamente funzionali al progetto			
Spese per la realizzazione, l'adeguamento e l'ampliamento di strutture di servizio comuni, comprese le spese per attrezzatura, impianti, arredi, macchinari, attrezzature informatiche strettamente funzionali all'investimento.			
Acquisto di terreni (nel limite del 10% della spesa ammissibile)			
Acquisto di strutture dismesse per l'insediamento delle imprese (nel limite del 20% della spesa ammissibile del progetto)			
Spese sostenute per la mitigazione dell'impatto visivo e fonico delle opere sostenute			
Spese di progettazione, generali e di collaudo nei limiti previsti dalla normativa vigente			
IVA, se si verificano le condizioni di ammissibilità elencate nella norma 7 dell'Allegato al Reg. (CE) n. 1145/2003.		TOTALE	

DETTAGLIO SPESE ANNO 2005

SPESE	COSTO	IVA non recuperabile	%
Infrastrutturazione primaria (es. reti energetiche interne e pubblica illuminazione, viabilità interna e di collegamento nelle aree industriali ed artigianali, reti idriche per uso potabile e produttivo, investimenti per la depurazione ed il riuso di acque reflue depurate, ecc.)			
Spese per la realizzazione, ristrutturazione e ampliamento di strutture per l'insediamento di imprese (incluse spese per attrezzature e impianti strettamente funzionali al progetto			
Spese per la realizzazione, l'adeguamento e l'ampliamento di strutture di servizio comuni, comprese le spese per attrezzatura, impianti, arredi, macchinari, attrezzature informatiche strettamente funzionali all'investimento.			
Acquisto di terreni (nel limite del 10% della spesa ammissibile)			
Acquisto di strutture dismesse per l'insediamento delle imprese (nel limite del 20% della spesa ammissibile del progetto)			
Spese sostenute per la mitigazione dell'impatto visivo e fonico delle opere sostenute			
Spese di progettazione, generali e di collaudo nei limiti previsti dalla normativa vigente			
IVA, se si verificano le condizioni di ammissibilità elencate nella norma 7 dell'Allegato al Reg. (CE) n. 1145/2003.		TOTALE	

DETTAGLIO SPESE ANNO 2006

SPESE	COSTO	IVA non recuperabile	%
Infrastrutturazione primaria (es. reti energetiche interne e pubblica illuminazione, viabilità interna e di collegamento nelle aree industriali ed artigianali, reti idriche per uso potabile e produttivo, investimenti per la depurazione ed il riuso di acque reflue depurate, ecc.)			
Spese per la realizzazione, ristrutturazione e ampliamento di strutture per l'insediamento di imprese (incluse spese per attrezzature e impianti strettamente funzionali al progetto			
Spese per la realizzazione, l'adeguamento e l'ampliamento di strutture di servizio comuni, comprese le spese per attrezzatura, impianti, arredi, macchinari, attrezzature informatiche strettamente funzionali all'investimento.			
Acquisto di terreni (nel limite del 10% della spesa ammissibile)			
Acquisto di strutture dismesse per l'insediamento delle imprese (nel limite del 20% della spesa ammissibile del progetto)			
Spese sostenute per la mitigazione dell'impatto visivo e fonico delle opere sostenute			
Spese di progettazione, generali e di collaudo nei limiti previsti dalla normativa vigente			
IVA, se si verificano le condizioni di ammissibilità elencate nella norma 7 dell'Allegato al Reg. (CE) n. 1145/2003.		TOTALE	

QUANTIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI

INDICATORE DI REALIZZAZIONE	
	VALORE ATTESO
Superficie infrastrutturata (Valore espresso in mq)	
Volume infrastrutturato (Valore espresso in mc)	

INDICATORE DI RISULTATO	
	VALORE ATTESO
Pmi insediate (Numero)	

COLLEGAMENTO CON ALTRI PROGETTI FINANZIATI NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO 2, DELL'OBIETTIVO 3 O DI ALTRI PROGRAMMI REGIONALI, NAZIONALI O COMUNITARI

Luogo e data ____________________

IL RICHIEDENTE

____

Unione Europea
FESR

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

ALLEGATO B
ENTRATE NETTE

DOCUP Obiettivo 2 - Documento Unico di Programmazione 2000-2006
MISURA 4.1 Consolidamento e sviluppo dell'imprenditoria nelle zone montane
Azione 4.1.1 – Miglioramento e ampliamento delle aree e delle strutture per l'insediamento di attività produttive

1. TITOLO DEL PROGETTO

2. ENTE DICHIARANTE

Le tabelle allegate alla presente, illustrano per il periodo di riferimento considerato (20 anni) l'evoluzione dei costi di gestione e dei ricavi che potranno derivare dall'esercizio del progetto proposto per il finanziamento nell'ambito della Misura |__|__|__| , del Docup Ob. 2 – 2000-2006 – Regione Friuli Venezia Giulia ai fini dell'applicazione dell'art 29.4 del Regolamento (CE) 1260/99.
Le valutazioni formulate, che rappresentano una previsione dei flussi di cassa determinati dalla differenza tra i costi di gestione ed i ricavi che si presume potranno derivare dai rientri per canoni, tariffe e vendita delle opere realizzate, sono state effettuate:

- assumendo criteri prudenziali per la previsione dei costi e dei ricavi;
- utilizzando tecniche e metodi previsivi adeguati per le specifiche valutazioni da sviluppare;
- assumendo ipotesi di invarianza dei prezzi assoluti e relativi nel corso del periodo di riferimento;
- considerando l'evoluzione dei costi e ricavi sulla base delle variazioni degli input ed output quantitativi (ed esempio la quantità di acqua erogata nel tempo; il numero degli addetti impegnati nella gestione del servizio etc.);
- assumendo l'invarianza dei processi gestionali e tecnologici relativi all'esercizio delle iniziative supportate dal contributo pubblico.

Con la presente autodichiarazione si attesta pertanto l'attendibilità delle valutazioni qui presentate.
Si assume inoltre l'impegno a garantire la conservazione di quanto qui dichiarato nonché della documentazione utilizzata a supporto delle valutazioni e delle quantificazione riportate nelle tabelle, ai fini di qualsiasi controllo comunitario nazionale o regionale, fino al 31/12/2012.

Luogo e data ____________________

IL RICHIEDENTE

____

Tab. *Fin1* - *COSTI DI INVESTIMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA* (dell'intervento)

ANNI

Voci	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
TOT. INVESTIMENTO								
Opere Civili								
Opere impiantistiche								
Manodopera								
Espropri								
Altri costi								

Tab. Fin2 - COSTI DI ESERCIZIO E DI MANUTENZIONE

ANNI

Voci	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
TOT. ESERCIZIO								
Acquisti								
Manutenzione ordinaria e straordinaria								
Manodopera								
Altri costi								

Tab. Fin3 - RIENTRI (dell'intervento)

ANNI

Voci	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
TOT. RIENTRI								
Tariffari								
Trasferimenti e contributi alla gestione								
Altri rientri non Tariffari								
Valore residuo								

QUADRO RIASSUNTIVO

TAB. Fin4 - RIEPILOGO DEI COSTI E DEI RIENTRI PER LA DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE NETTE E PER L'ANALISI FINANZIARIA

ANNI

Voci	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.1 Costi di investimento								
1.2 Costi di esercizio								
1.3 Totale Costi (1.1+1.2)								
1.4 Rientri Finanziari								
2. ENTRATE NETTE (1.4-1.2)								
3. FLUSSO DI CASSA DIFFERENZIALE (1.4-1.3)								

ENTRATE NETTE ATTUALIZZATE (tasso di sconto 6,00%):
VAN FINANZIARIO (tasso di sconto 6,00%):
SRI FINANZIARIO %

TAB. Fin5 - PIANO DI COPERTURA FINANZIARIA (a prezzi correnti)

	VOCI	TOTALE	ANNI									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	A. INVESTIMENTO											
	Fabbisogno											
1	Costi d'investimento (inclusa (manutenzione straordinaria)	€ -										
	Copertura											
2	Risorse proprie	€ -										
3	Risorse Docup	€ -										
4	Mutuo	€ -										
5	Capitali di privati	€ -										
6	Altre (specificare)	€ -										
7	Totale (da 2 a 6)	€ -										
	B. GESTIONE											
	Fabbisogno											
9	Costi d'esercizio (inclusa manutenzione ordinaria)	€ -										
10	Rimborso finanziamenti (quota capitale)	€ -										
11	Interessi passivi	€ -										
12	Totale (9+10+11)	€ -										
	Copertura											
13	Rientri tariffari	€ -										
14	Altri rientri	€ -										
15	Risorse proprie	€ -										
16	*Sussidi di esercizio*	€ -										
17	Totale (da 13 a 16)	€ -										
	C. SALDI											
18	Totale fabbisogno (1+12)	€ -										
19	Totale copertura (7+17)	€ -										
20	*Saldo (19-18)**	€ -										

* Il saldo totale non può che essere nullo o positivo. Qualora si riscontrino singoli anni con saldo negativo è necessario indicare come si intende provvedere alla copertura del deficit temporaneo.

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2003, n. 3312. (Estratto).

Comune di Pordenone: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 74 del 15 settembre 2003, di approvazione della variante n. 61 al Piano regolatore generale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 2558 del 29 agosto 2003 in merito alla variante n. 61 al Piano regolatore generale del Comune di Pordenone, superate dalla modifica in essa introdotta con la deliberazione comunale consiliare n. 74 del 15 settembre 2003;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 74 del 15 settembre 2003, di approvazione della variante n. 61 al Piano regolatore generale del Comune di Pordenone;

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Capriva del Friuli. Avviso di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della zona collinare.

Con deliberazione consiliare n. 26 del 29 settembre 2003, il Comune di Capriva del Friuli ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 4 del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della zona collinare, ed ha accolto la prescrizione formulata dal Direttore regionale con parere n. 094/2003 del 26 giugno 2003, ed ha approvato la variante medesima, modificata di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Monfalcone. Avviso di adozione della variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 48 dell'8 luglio 2003, il Comune di Monfalcone ha adottato la variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Vajont. Avviso di adozione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 12 del 7 luglio 2003, il Comune di Vajont ha adottato la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Villesse. Avviso di adozione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 24 del 5 settembre 2003, il Comune di Villesse ha adottato la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

DIREZIONE REGIONALE DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

Avviso di istanza di concessione demaniale presentata dalla società Key West S.a.s. nel Comune di Grado, località Costa Azzurra.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

VISTA l'istanza dell'8 ottobre 2003 della società Key West S.a.s., con sede a Ronchi dei Legionari (Gorizia), via San Vito n. 3, codice fiscale/Partita I.V.A. 01011460316, finalizzata all'ampliamento della superficie demaniale marittima già in concessione, ricadente nel Comune di Grado, località Costa Azzurra, per un'estensione totale di ulteriori mq 1.695, come da elaborato grafico trasmesso, redatto dall'ing. Pietro Dissette;

VISTO il proprio ordine di servizio n. 13/2002 con il quale si dispone che, al fine di garantire la trasparenza nella gestione delle aree demaniali, tutte le istanze di nuova concessione, indipendentemente dalla loro importanza per entità o scopo, debbano essere pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione ed affisse all'Albo del Comune territorialmente interessato;

ORDINA

1) La pubblicazione dell'istanza citata in premessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

2) La pubblicazione della stessa mediante affissione nell'Albo del Comune di Grado per la durata di giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi, a partire dal giorno successivo dalla data di pubblicazione di cui al punto 1.

RENDE NOTO

che l'istanza in premessa citata e gli elaborati che la corredano rimarranno depositati a disposizione del pubblico presso la Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, Servizio del demanio marittimo, fluviale e lacuale in via Giulia 75/1 a Trieste, per il periodo di 45 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal giorno successivo dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente avviso.

INVITA

coloro che potessero avervi interesse, a presentare per iscritto, alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, in via Giulia 75/1, 34126 Trieste, entro il termine perentorio stabilito per il deposito, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti con l'avvertenza che, trascorso inutilmente il termine stabilito, si darà corso alla pratica inerente la concessione richiesta.

Entro e non oltre il periodo di deposito possono essere presentate alla medesima Direzione regionale eventuali domande concorrenti con i contenuti e la documentazione previsti dall'articolo 6, Titolo II, Capo I del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima.

Trieste, 30 ottobre 2003

IL DIRETTORE REGIONALE:
dott. Vittorio Zollia

DIREZIONE REGIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA COOPERAZIONE

Iscrizione della Società cooperativa «Cooperativa sociale Karpos S.c. a r.l. Onlus» di Pordenone nel Registro regionale delle cooperative.

Con decreto assessorile del 20 ottobre 2003, la Società cooperativa «Cooperativa sociale Karpos S.c. a r.l. Onlus», con sede in Pordenone, è stata iscritta al Registro regionale delle cooperative, sezione cooperazione sociale.

Iscrizione della Società cooperativa «Marameo Piccola Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus» di Cordenons nell'Albo regionale delle cooperative sociali.

Con decreto assessorile del 20 ottobre 2003, la Società cooperativa «Marameo Piccola Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus», con sede in Cordenons, è stata iscritta all'Albo regionale delle cooperative sociali, sezione A (cooperative che si propongono di svolgere la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi).

Iscrizione della Società cooperativa «Cooperativa sociale Karpos S.c. a r.l. Onlus» di Pordenone nell'Albo regionale delle cooperative sociali.

Con decreto assessorile del 22 ottobre 2003, la Società cooperativa «Cooperativa sociale Karpos S.c. a r.l. Onlus» con sede in Pordenone, è stata iscritta nell'Albo regionale delle cooperative sociali alla sezione A (cooperative che si propongono di svolgere la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi) ed alla sezione B (cooperative finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate).

Cancellazione della Società cooperativa «Cooperativa sociale Radar - Soc. Coop. a r.l.» di Trieste dall'Albo regionale delle cooperative sociali.

Con decreto assessorile del 30 ottobre 2003, la Società cooperativa «Cooperativa sociale Radar - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Trieste, è stata cancellata dall'Albo regionale delle cooperative sociali, sezione A (cooperative che si propongono di svolgere la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi).

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Servizio del Libro fondiario
Ufficio tavolare di
Trieste

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Contovello. III pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 26 settembre 2003.

La Corte d'Appello di Trieste ha emesso l'editto di data 26 settembre 2003 che si pubblica di seguito per quanto disposto agli articoli dal 3 al 13 del B.L.I. 25 luglio 1871, n. 96.

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

la sezione prima civile, così riunita in camera di Consiglio:

dott. Eduardo Tammaro - Presidente;

dott. Sergio Gorjan - Consigliere relatore;

dott. Mario Pellegrini - Consigliere

in conformità alla legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96, richiamata dall'articolo 1, comma 2, Regio decreto 499/1929,

RENDE NOTO

che è stato predisposto dall'Ufficio tavolare di Trieste un progetto per il completamento del Libro fondiario del Comune Censuario di Contovello con l'inclusione in una neoformata Partita tavolare dell'immobile contrassegnato dalle pp.cc. 35, 69 e 70, frazioni dei catastali 1115, 1119, 1120 e 1121, con iscrizione del diritto di proprietà a nome di Andrea Brunetti nato a Trieste il 16 luglio 1966, senza aggravio alcuno;

che alla neo formata Partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia d'iscrizione tavolare dal giorno 26 ottobre 2003;

che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. al Regio decreto 499/1929, si potranno acquistare, modificare od estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro fondiario. Per la regolazione di questa neo formata Partita, della quale chiunque potrà prender visione presso l'Ufficio tavolare di Trieste, viene avviato il procedimento previsto dal par. 5 della legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96 e si

INVITA

tutte quelle persone che:

a) intendono conseguire, in forza d'un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà,

b) avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile iscrivendo un diritto d'ipoteca, di servitù od altro diritto suscettibile d'iscrizione, a presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio tavolare di Trieste entro il 1° giugno 2004, a scanso di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. Regio decreto 499/1929, sulla base dello stato tavolare non impugnato.

L'insinuazione e dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorchè risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero penda già lite circa il loro riconoscimento.

Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.

Così deliberato in Trieste il 26 settembre 2003.

IL PRESIDENTE: dott. Eduardo Tammaro

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Longera. III pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 26 settembre 2003.

La Corte d'Appello di Trieste ha emesso l'editto di data 26 settembre 2003 che si pubblica di seguito per quanto disposto agli articoli dal 3 al 13 del B.L.I. 25 luglio 1871, n. 96.

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

la sezione prima civile, così riunita in camera di Consiglio:

dott. Eduardo Tammaro - Presidente;

dott. Sergio Gorjan - Consigliere relatore;

dott. Mario Pellegrini - Consigliere

in conformità alla legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96, richiamata dall'articolo 1, comma 2, Regio decreto 499/1929,

RENDE NOTO

che è stato predisposto dall'Ufficio tavolare di Trieste un progetto per il completamento del Libro fondiario del Comune Censuario di Longera con l'inclusione in una neoformata Partita tavolare dell'immobile contrassegnato dalle pp.cc. 17/2 e 33/5, frazioni del catastale 800, con iscrizione del diritto di proprietà a nome di Franco Pecchiar nato a Trieste il 25 giugno 1963, senza aggravio alcuno;

che alla neo formata Partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia d'iscrizione tavolare dal giorno 26 ottobre 2003;

che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. al Regio decreto 499/1929, si potranno acquistare, modificare od estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro fondiario. Per la regolazione di questa neo formata Partita, della quale chiunque potrà prender visione presso l'Ufficio tavolare di Trieste, viene avviato il procedimento previsto dal par. 5 della legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96 e si

INVITA

tutte quelle persone che:

a) intendono conseguire, in forza d'un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà,

b) avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile iscrivendo un diritto d'ipoteca, di servitù od altro diritto suscettibile d'iscrizione, a presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio tavolare di Trieste entro il 1° giugno 2004, a scanso di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. Regio decreto 499/1929, sulla base dello stato tavolare non impugnato.

L'insinuazione e dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorchè risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero penda già lite circa il loro riconoscimento.

Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.

Così deliberato in Trieste il 26 settembre 2003.

IL PRESIDENTE: dott. Eduardo Tammaro

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Santa Maria Maddalena Inferiore. III pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 26 settembre 2003.

La Corte d'Appello di Trieste ha emesso l'editto di data 26 settembre 2003 che si pubblica di seguito per quanto disposto agli articoli dal 3 al 13 del B.L.I. 25 luglio 1871, n. 96.

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

la sezione prima civile, così riunita in camera di Consiglio:

dott. Eduardo Tammaro - Presidente;

dott. Sergio Gorjan - Consigliere relatore;

dott. Mario Pellegrini - Consigliere

in conformità alla legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96, richiamata dall'articolo 1, comma 2, Regio decreto 499/1929,

RENDE NOTO

che è stato predisposto dall'Ufficio tavolare di Trieste un progetto per il completamento del Libro fondiario del Comune Censuario di Santa Maria Maddalena Inferiore con l'inclusione in una neoformata Partita tavolare dell'immobile contrassegnato dalla p.c. 3100/2, con iscrizione del diritto di proprietà a nome di Giuliano Divis nato a Trieste il 18 febbraio 1946, senza aggravio alcuno;

che alla neo formata Partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia d'iscrizione tavolare dal giorno 26 ottobre 2003;

che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. al Regio decreto 499/1929, si potranno acquistare, modificare od estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro fondiario. Per la regolazione di questa neo formata Partita, della quale chiunque potrà prender visione presso l'Ufficio tavolare di Trieste, viene avviato il procedimento previsto dal par. 5 della legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96 e si

INVITA

tutte quelle persone che:

a) intendono conseguire, in forza d'un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà,

b) avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile iscrivendo un diritto d'ipoteca, di servitù od altro diritto suscettibile d'iscrizione, a presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio tavolare di Trieste entro il 1° giugno 2004, a scanso di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. Regio decreto 499/1929, sulla base dello stato tavolare non impugnato.

L'insinuazione e dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorchè risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero penda già lite circa il loro riconoscimento.

Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.

Così deliberato in Trieste il 26 settembre 2003.

IL PRESIDENTE: dott. Eduardo Tammaro

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

AUTORITA' PORTUALE DI TRIESTE

Bando di gara mediante pubblico incanto per l'appalto dei lavori di potenziamento della radice lato Sud del Molo VII (ormeggio n. 57) ed aree limitrofe. Progetto A.P.T. n. 1547/A.

1. Amministrazione aggiudicatrice: Autorità Portuale di Trieste (A.P.T.) - Ufficio appalti e contratti - Punto Franco Vecchio - 34135 Trieste - telefono 040/6731 - fax 040/6732406 - e-mail: Info@porto.trieste.it - sito internet: www.porto.trieste.it.

2.a. Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto ai sensi della legge 109/1994 e successive modifiche;

b. Contratto in forma pubblica-amministrativa.

3.a. Luogo di esecuzione: Punto Franco Nuovo del Porto di Trieste.

3.b. Natura ed entità dei lavori da effettuare: «Potenziamento della radice lato Sud del Molo VII (ormeggio n. 57) ed aree limitrofe. Progetto A.P.T. n. 1547/A.»

Importo lavori a base d'appalto, al netto di I.V.A.: euro 915.700,00, di cui euro 562.604,00 per lavori a corpo, euro 326.400,00 per lavori a misura, ed euro 26.696,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

b.1 Categoria prevalente: OG 3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, ecc... e relative opere complementari - classifica III - per importi fino a euro 1.032.913 (subappaltabile il 30%);

b.2 Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ed a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera c) della legge 109/1994 e successive modifiche.

4. Termine per il completamento dei lavori: mesi 8 (otto) pari a giorni 240 (duecentoquaranta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

5.a. Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il Capitolato speciale d'appalto, la «Lista delle categorie dei lavori» prevista per formulare l'offerta, ed altri elaborati di progetto sono visibili presso il Servizio progetti e manutenzioni della Direzione tecnica dell'A.P.T. al Punto Franco Nuovo del Porto - Edificio 53 - previa richiesta di appuntamento ai n.ri 040/6732275, 040/6732501.

Nei giorni convenuti sussisterà pure l'obbligo di visita sul posto ove si eseguiranno i lavori, possibile sino al settimo giorno antecedente il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Gli interessati che devono recarsi negli uffici in ambito portuale e sul posto dove si eseguiranno i lavori, devono munirsi dell'apposita autorizzazione all'accesso giornaliero, previa richiesta su carta semplice, presso il Commissariato della Polizia di stato scalo marittimo - Molo Bersaglieri, 3 - dalle ore 08.00 alle 20.00.

Il Funzionario tecnico dell'A.P.T. a disposizione delle Ditte interessate rilascerà un attestato di visita che il concorrente dovrà allegare - a pena di esclusione dalla gara - agli altri documenti richiesti nel disciplinare di gara.

Lo stesso funzionario tecnico dell'A.P.T., inoltre, consegnerà a ciascuna Ditta interessata la «Lista delle categorie dei lavori» vidimata dal Responsabile del procedimento.

Copia del disciplinare di gara e degli elaborati progettuali può essere acquistata, previa prenotazione telefonica anticipata di almeno quarantotto ore sul ritiro, presso la seguente Ditta: Eliografia Centrale di Antonio Klun, via San Lazzaro, 14 - 34122 - Trieste - telefono e

fax 040/631513 (orario di ritiro: ore 8.30 - 13.00 e ore 16.00 - 19.00, escluso il sabato).

Il disciplinare di gara è altresì disponibile sul sito internet indicato al punto 1.

5.b. All'atto del ritiro degli elaborati va effettuato il pagamento in contanti.

6.a. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 9 dicembre 2003 a pena di esclusione;

b. Indirizzo cui devono essere trasmesse: vedi punto 1.

c. Le offerte e le altre documentazioni richieste nel presente bando e relativo disciplinare di gara, devono essere redatte in lingua italiana o corredate di traduzione giurata.

7.a. Soggetti ammessi all'apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10., oppure soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

b. Data, ora e luogo dell'apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno 10 dicembre 2003 - ore 9.30 nella sede dell'A.P.T. di cui al punto 1.; eventuale seconda seduta pubblica il giorno 23 dicembre 2003 - ore 9.30 nella medesima sede.

8. Cauzione e garanzie richieste: l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di euro 18.314,00 da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa di validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data stabilita al precedente punto 6.a., nonché dall'impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 109/1994 e successive modifiche, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.

All'atto del contratto l'aggiudicatario deve prestare:

a) cauzione definitiva nella misura e nei modi dell'articolo 30, commi 2 e 2 bis, della legge n. 109/1994 e successive modifiche, e dell'articolo 101 del D.P.R. n. 554/1999 e successive modifiche;

b) polizza assicurativa di cui all'articolo 30, comma 3, della legge n. 109/1994 e successive modifiche e all'articolo 103 del D.P.R. n. 554/1999 e successive modifiche, relativa alla copertura dei seguenti rischi:

   - tutti i danni subiti dall'A.P.T. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per una somma assicurata pari all'importo complessivo contrattuale, costi della sicurezza compresi;
   - responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con un massimale pari ad euro 500.000,00.

9. Finanziamento: mutui assistiti dai contributi pluriennali della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - anni 1995-1997-2000.

10. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 109/1994 e successive modifiche, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b, e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) ed e-bis), ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge 109/ 1994 e successive modifiche, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione europea alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000.

11. Condizioni minime necessarie di carattere economico e tecnico per la partecipazione:

(nel caso di concorrente stabilito in Italia)

i concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;

(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione europea)

i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.

12. Termine di validità dell'offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.

13. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.b del presente bando; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell'articolo 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n. 109/1994 e successive modifiche, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.

15. Altre informazioni:

a) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 75 del D.P.R. n. 554/1999 e successive modifiche, di cui alle leggi n. 68/1999 e 327/2000 e di cui al decreto legislativo 231/2001; sono altresì esclusi dalla partecipazione i soggetti che si avvalgono dei piani in-

dividuali di emersione di cui alla legge 383/2001 fino alla conclusione del periodo di emersione;

b) si procederà alla esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/1994 e successive modifiche; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;

c) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;

e) si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, comma 11-quater, della legge 109/1994 e successive modifiche;

f) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/1994 e successive modifiche, i requisiti di cui al punto 11. del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all'articolo 95, comma 2, del D.P.R. 554/1999;

g) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;

h) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall'articolo 18 del Capitolato speciale d'appalto;

i) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate al relativo prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.b. del presente bando;

j) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 55/1990 e successive modifiche e norme collegate. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;

k) l'A.P.T. si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1-ter, della legge 109/1994 e successive modifiche;

l) l'A.P.T. si riserva comunque ampia libertà di procedere o meno all'aggiudicazione dell'appalto a proprio insindacabile giudizio;

m) i dati personali dei concorrenti saranno trattati dall'A.P.T. in osservanza della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche, garantendo i diritti previsti dall'articolo 13 della legge stessa;

n) il Responsabile unico del procedimento è il per. ind. Franco Palcic - telefono 040/6732417;

o) per eventuali informazioni di carattere tecnico: telefono 040/6732275-6732501-6732417 (Servizio progetti e manutenzioni); per informazioni di carattere amministrativo: telefono 040/6732204-6732360 (Ufficio appalti e contratti).

Trieste, 5 novembre 2003

IL DIRETTORE:
dott.ssa Marina Monassi

COMUNE DI FORNI DI SOPRA
(Udine)

Rettifica all'avviso di asta pubblica per l'assegnazione, mediante locazione, di porzione di immobile per attività produttive in Comune di: 1) Forni di Sopra - frazione Cella - zona artigianale; 2) Forni di Sopra - via Udine n. 1, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 45 del 5 novembre 2003.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

RENDE NOTO

In riferimento all'avviso di asta pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 45 del 5 novembre 2003 riguardante la locazione di porzioni di immobili per attività produttive in Comune di Forni di Sopra frazione Cella - zona artigianale ed in via Udine n. 1, si informa che i prezzi a base d'asta indicati al punto A) dell'avviso stesso devono riferirsi ad «anno» e non a «mese».

Rimangono immutati gli altri punti dell'avviso.

Ulteriori informazioni, copia del bando, schema di domanda (all. A), schema relazione (all. B) e del documento di cui all'allegato C) sopra indicato presso gli uffici «Servizio Finanziario» del Comune di Forni di Sopra nei giorni feriali in orario d'ufficio.

Telefono 0433/88056-88427; fax 0433/88580; e-mail: ragioneria@com-forni-di-sopra.regione.fvg.it

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO:
Bernardino De Santa

COMUNE DI GRADO
Settore Urbanistica ed Edilizia Privata
(Gorizia)

Avviso d'asta per l'alienazione di beni immobili di proprietà comunale denominata «Casa del fanalista».

Il giorno 16 dicembre 2003 alle ore 12.00 presso la Sala consiliare del Palazzo municipale di piazza B. Marin, 4 si procederà mediante asta pubblica ad unico incanto con il metodo di cui alla lettera c), articoli 73 e 76, 2° comma del Regio decreto n. 827/1924 all'alienazione dei sottoindicati immobili:

Lotto 1 - Riva Brioni, Riva da Verazzano: terreno edificabile di mq. 590 circa, p.c. 200/129 del c.c. di Grado - P.T. 10053 c.t. 43 di Grado.

Lotto 2 - V. Pisa, Riva da Verazzano: terreno edificabile di mq. 505 circa, p.c. 200/130 del c.c di Grado - P.T. 10053 c.t. 28 di Grado.

Prezzo a base d'asta: euro 1.226.152,29. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

L'offerta e tutta la documentazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 dicembre 2003 all'Ufficio Protocollo del Comune di Grado esclusivamente per raccomandata postale. Il bando integrale è stato affisso presso l'Albo pretorio del Comune di Grado ed è visionabile sul sito internet www.comune.grado.go.it. Copia dello stesso potrà essere richiesta al Servizio appalti e contratti (0431/ 898248) mentre informazioni tecniche potranno essere chieste al Servizio urbanistica ed edilizia privata (0431/ 898157-158).

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente del settore urbanistica ed edilizia privata: ing. Gianfranco Guzzon.

Grado, 7 novembre 2003

IL DIRETTORE DI SERVIZIO:
dott. Massimo Console Pentrelli

COMUNE DI MORUZZO
(Udine)

Estratto dell'avviso di asta pubblica per l'alienazione di un fabbricato e di un terreno edificabile.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RENDE NOTO

che in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 16 giugno 2003 e del proprio provvedimento n. 336 del 27 ottobre 2003, è indetta un'asta pubblica per il giorno di venerdì 12 dicembre 2003 alle ore 12.00, presso la sede Comunale, per la vendita dei seguenti beni immobili di proprietà Comunale in più lotti:

Lotto n. 1: Terreno edificabile sito nel capoluogo, strada dei Prati, ricadente all'interno del piano di «lottizzazione convenzionata Laura» e distinto catastalmente come segue:

N.C.T. foglio 12 mapp. 794 (ex 392 a) di catastali are 14.70 (lotto lottizzazione n. 6 RI);

prezzo a base d'incanto euro 130.000,00;

Lotto n. 2: Terreno edificabile sito nel capoluogo, strada dei Prati, ricadente all'interno del piano di «lottizzazione convenzionata Laura» e distinto catastalmente come segue:

N.C.T. foglio 12 mapp. 795 (ex 392 b) di catastali are 15.35 (lotto lottizzazione n. 5 RI);

prezzo a base d'incanto euro 135.000,00.

Per la vendita dei suddetti immobili si procederà mediante pubblico incanto da espletarsi con il sistema e le modalità previste dal Regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, articolo 73, lettera c), ovvero mediante asta pubblica con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta. Il termine per la presentazione della documentazione e delle offerte scade alle ore 12.00 del giorno di giovedì 11 dicembre 2003.

Copia integrale del bando, dei relativi atti (perizia di stima) od informazioni, possono essere richieste all'Ufficio tecnico comunale durante l'orario di apertura (telefono 0432/672260).

Moruzzo lì, 27 ottobre 2003

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
geom. Antonello Basaldella

COMUNE DI MUGGIA
(Trieste)

Avviso di gara mediante pubblico incanto per l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti su pubbliche affissioni per il periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2007.

Si rende noto che il Comune Muggia indice per il giorno 10 dicembre 2003 ore 10.00 un pubblico incanto per l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti su pubbliche affissioni per il periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2007, per un aggio a base d'asta fissato nella misura massima del 18%, soggetto a ribasso, rilevato sul valore delle riscossioni, con un minimo garantito annuo per il Comune di euro 37.000,00.

Termine per la presentazione delle offerte: 9 dicembre 2003 ore 12.00.

Per il ritiro dei relativi Bando di gara e Capitolato d'appalto, consultare il sito www.muggiaculturaeturismo.it sul quale verrà pubblicato anche l'avviso di aggiudicazione ad ogni effetto di legge, oppure rivolgersi all'Ufficio tributi telefono 040/3360220-3360222, fax 040/330202, e-mail: comunedimuggiaragioneria@tin.it

Muggia, 7 novembre 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
rag. Nadia Marchio

COMUNE DI PAULARO
(Udine)

Avviso di gara mediante licitazione privata per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 1° gennaio 2004-31 dicembre 2008.

In esecuzione alla deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 27 settembre 2003 ed alla determinazione del Responsabile del servizio n. 894 del 4 novembre 2003, si rende noto che il Comune di Paularo indice una gara mediante licitazione privata per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale.

Il servizio avrà una durata quinquennale dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2008 con possibilità di rinnovo secondo le modalità previste dall'articolo 118, 3° comma, del Regolamento di contabilità.

Il servizio di tesoreria sarà svolto nel Capoluogo di Paularo, con l'obbligo di istituire un idoneo sportello di tesoreria.

Il servizio verrà aggiudicato alla Società proponente l'offerta più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 23, lettera b), del decreto legislativo 157/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente avviso verrà pubblicato all'Albo pretorio comunale e sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Le domande di partecipazione, redatte su carta legale ed in lingua italiana, dovranno pervenire al protocollo del Comune, in piazza Nascimbeni n. 16, entro il 29 novembre 2003.

I soggetti interessati dovranno produrre, a pena di nullità, contestualmente alla domanda di partecipazione, i documenti previsti nel bando di gara (allegato B).

Le domande presentate fuori dai termini di cui sopra non saranno prese in considerazione.

La valutazione delle domande di partecipazione avverrà in seduta pubblica presso l'Ufficio del Segretario comunale, il giorno 2 dicembre 2003 alle ore 11.00.

Tutti i documenti inerenti la presente gara sono consultabili e ritirabili, previo pagamento delle relative spese di riproduzione, presso l'Ufficio ragioneria durante l'orario d'ufficio.

Telefono 0433/70026 - Fax: 0433/70844

Paularo, 5 novembre 2003

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO:
rag. Ornella Pellizotti

COMUNE DI PREMARIACCO
(Udine)

Estratto del bando di gara per l'appalto del servizio di tesoreria comunale.

Si comunica che con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 27 ottobre 2003 questa Amministrazione ha indetto gara di licitazione privata per l'appalto del servizio di tesoreria per il periodo dall'1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007, approvandone lo schema di convenzione.

Possono partecipare alla gara solo gli Istituti di Credito autorizzati a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, operanti nella Provincia di Udine.

La gara verrà aggiudicata all'istituto che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri per l'aggiudicazione dell'appalto:

A) Tasso di interesse attivo per il Comune con aggancio al T.U.R. (tasso ufficiale di riferimento):

1 punto positivo per ogni 0,01% superiore al T. U. R.;

1 punto negativo per ogni 0,01% inferiore al T.U.R.;

B) Tasso di interesse passivo per il Comune per anticipazioni di tesoreria con aggancio al T.U.R.:

punti 1 negativo per ogni 0,01% in più rispetto al T.U.R.;

C) Spese di gestione del servizio:

10 punti negativi per ogni centesimo di costo delle operazioni;

0 punti per servizio gratuito, ma con rimborso spese ripetibili (postali, telefoniche, stampati);

50 punti positivi per servizio gratuito e senza rimborso per spese ripetibili (postali, telefoniche, stampati);

D) Spese di custodia titoli di proprietà del Comune e di garanzia rilasciate da terzi:

0 punti per servizio totalmente gratuito;

1 punto negativo per ogni euro di costo annuo per servizio a pagamento;

E) Valuta operazioni attive:

0 punti per valuta coincidente con lo stesso giorno di presentazione;

10 punti negativi per ogni giorno di valuta successivo;

F) Commissione per il rilascio di polizze fidejussorie per conto del Comune a favore di terzi:

1 punto negativo per ogni 0,01% di commissione sul valore della fidejussione;

G) Attivazione di un collegamento telematico in tempo reale tra host della banca e sistema informatico del Comune:

Punti 50 positivi;

H) Presenza nel Comune di Premariacco di uno sportello bancario a cui il Comune farà capo per le proprie operazioni fin dalla stipula della convenzione:

punti 80 positivi se lo sportello è ubicato nel Comune di Premariacco e a meno di 1 km dalla sede comunale;

punti 40 positivi se lo sportello è ubicato nel Comune di Premariacco e a più di 1 km dalla sede comunale;

I) Disponibilità a concedere finanziamenti a 10, 15 e 20 anni entro i limiti della possibilità di indebitamento del Comune:

1) a tasso variabile: 5 punti positivi per ogni 0,01% in meno rispetto al tasso concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti e stabilito con D.M.;

2) a tasso fisso: 5 punti positivi per ogni 0,01% in meno rispetto al tasso concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti e stabilito con D.M.;

J) disponibilità da parte dell'Istituto ad offrire contributi al Comune per iniziative culturali, sociali e sportive:

1 punto per ogni 500 euro di contributi annui che la banca si dichiara disponibile a concedere per la sponsorizzazione di iniziative culturali, sociali o sportive, fino ad un massimo di 5.000 euro annui.

Presentazione delle domande di invito a presentare offerte: le domande di invito a presentare offerte dovranno pervenire entro il giorno 28 novembre 2003 al seguente indirizzo:

Comune di Premariacco - via Fiore dei Liberi 23 - 33040 Premariacco (Udine), esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Le domande di invito a presentare offerte non dovranno contenere alcun riferimento alle condizioni economiche che verranno applicate.

Le domande di invito inviate precedente alla pubblicazione del bando di gara non verranno prese in considerazione.

Termine entro il quale saranno inviati gli inviti a presentare offerte: le lettere di invito a presentare offerte saranno inviate dall'Ente appaltante agli Istituti che presenteranno regolarmente la domanda di cui sopra entro il giorno 10 dicembre 2003.

Termini di presentazione delle offerte: le modalità verranno definite dal Responsabile del servizio e comunicate nella lettera di invito a presentare offerte.

Copia integrale del bando di gara, del Capitolato d'oneri e dello schema di convenzione possono essere presi in visione presso l'Ufficio servizi finanziari del Comune durante l'orario d'ufficio.

Eventuali informazioni potranno essere richieste telefonando al numero 0432/729394 o a mezzo fax al n. 0432/729072.

Premariacco, 29 ottobre 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott. Andrea Fabro

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO
(Udine)

Bando di gara mediante asta pubblica per affidamento, in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

1. *Ente concedente:* Comune di San Giorgio di Nogaro piazza del Municipio n. 1 - 33058 San Giorgio di Nogaro (Udine) - codice fiscale e partita I.V.A. 00349150300.
2. *Procedura di aggiudicazione:* mediante asta pubblica.
3. *Aggio a base d'asta:* 40% gettito complessivo al concessionario.

   Minimo garantito annuo a favore del Comune: euro 26.000.
4. *Durata del contratto:* anni 3 a decorrere dal 1° gennaio 2004.
5. *Termine ricezione delle offerte:* ore 12.00 del giorno 9 dicembre 2003.

   Il bando integrale è disponibile c/o Ufficio Ragioneria - telefono 0431/620397.

San Giorgio di Nogaro, 28 ottobre 2003

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
Marcello Mele

COMUNE DI TRIESTE

Bando di gara per l'appalto dei servizi di tesoreria dell'Ente.

L'appalto non rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP).

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) *Denominazione e indirizzo ufficiale dell'amministrazione aggiudicatrice:*

Denominazione: Comune di Trieste
Servizio responsabile: Servizio controllo di gestione, bilancio e programmazione finanziaria
Indirizzo: piazza dell'Unità d'Italia n. 4
c.a.p.: 34121
Località/Città: Trieste
Stato: Italia
Telefono: 040/6751- 040/6754506
Telefax: 040/6754933
Posta elettronica (e-mail): marellomontagnini@comune.trieste.it
Indirizzo internet (URL): www.comune.trieste.it

I.2) *Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:*

Vedi allegato A.

I.3) *Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:*

Come al punto I.1).

I.4) *Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione:*

Vedi allegato A.

I.5) *Tipo di amministrazione aggiudicatrice:*

Livello regionale/locale.

Sezione II: Oggetto dell'appalto - Descrizione

II.1) *Tipo di appalto di servizi*

Categoria del servizio 6 b).

II.2) Non si tratta di un accordo quadro.

II.3) *Descrizione/oggetto dell'appalto*

Servizio di tesoreria che consiste in operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente e finalizzate in particolare alla riscossione di tutte le entrate, al pagamento di tutte le spese facenti capo all'Ente, alla custodia di titoli e valori di pertinenza dell'Ente medesimo nonché agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti dell'Ente o da norme pattizie.

II.4) *Luogo di prestazione del servizio:* Trieste.

II.5) L'appalto non è suddiviso in lotti.

II.6) Non sono ammesse varianti.

II.7) *Entità dell'appalto:*

Dal conto consuntivo 2002 risulta che il Tesoriere ha effettuato riscossioni per euro 415.720.090,25, spese per euro 395.427.216,45 e che ha emesso n. 7.275 reversali e n. 30.054 mandati.

II.8) *Durata dell'appalto:*

Inizio 1° gennaio 2004 e fine 31 dicembre 2006.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) *Condizioni relative all'appalto*

III.1.1) *Cauzioni richieste:*

euro 100.000,00 (provvisoria) - euro 500.000,00 (definitiva).

III.1.2) *Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell'appalto:*

Associazione temporanea di impresa.

III.2) *Condizioni di partecipazione*

III.2.1) *Indicazioni riguardanti la situazione propria del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere:*

Iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato - Ufficio registro delle imprese - per attività inerente al presente servizio - Possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 o dell'abilitazione all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'articolo 208, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 267/ 2000. I requisiti minimi dovranno essere dichiarati e successivamente comprovati dal concorrente se non sarà possibile acquisirli direttamente a cura dell'Amministrazione aggiudicatrice.

III.2.1.1) *Situazione giuridica - prove richieste:*

Inesistenza cause di esclusione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157 e di quelle della legge 575/1965 e successive modifiche ed integrazioni.

III.2.1.2) *Capacità economica e finanziaria - prove richieste:*

Capitale sociale sottoscritto non inferiore a euro 100.000.000,00.

III.2.1.3) *Capacità tecnica - tipo di prove richieste:*

Aver svolto servizio di tesoreria per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, precedenti alla data di pubblicazione del presente bando di gara, per Regioni e/o Province e/o Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti. La presenza sul territorio del Comune di Trieste di un numero di sportelli adeguato allo svolgimento del servizio di tesoreria, non inferiore a 5 oppure, in alternativa, la possibilità di aprirli o di poter utilizzare sportelli già esistenti presso altri Istituti entro la data di inizio dello svolgimento del servizio, a condizione che questo non porti inconvenienti di alcun tipo nei rapporti Tesoriere/Ente. Il possesso delle competenze e delle tecnologie che consentano di adottare soluzioni di firma digitale conformi a quanto previsto dal D.P.C.M. 8 febbraio 1999 e dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

III.3) *Condizioni relative all'appalto di servizi*

III.3.1) La prestazione del servizio non è riservata ad una particolare professione.

III.3.2) Le persone giuridiche non saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio.

Sezione IV: Procedure

IV.1) *Tipo di procedura:*

Ristretta accelerata.

IV.1.2) *Giustificazione della scelta della procedura accelerata:*

L'espletamento della gara è stato ritardato in attesa della pubblicazione del Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 (D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2003) e dei conseguenti successivi approfondimenti dal punto di vista tecnico - informatico al fine di regolamentare già con apposito allegato tecnico allo schema di convenzione l'introduzione del mandato elettronico da sottoscrivere con firma digitale.

IV.2) *Criteri di aggiudicazione*:

Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri enunciati nel disciplinare di gara.

IV.3) *Informazioni di carattere amministrativo*

IV.3.1) *Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli:* Disponibili fino al 25 novembre 2003.

Costo: euro 7,80, di cui euro 2 per il bando, euro 2 per il disciplinare di gara ed euro 3,80 per lo schema di convenzione - Valuta: euro.

Condizioni e modalità di pagamento: diretto oppure pagamento su conto corrente postale n. 205344 intestato a Comune di Trieste - Tesoreria comunale via S. Pellico n. 3.

IV.3.2) *Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione:*

Giorno 27 novembre 2003 - ore 12.00.

IV.3.3) *Spedizione inviti a presentare l'offerta:* entro il giorno 5 dicembre 2003.

IV.3.4) La lingua utilizzabile nelle offerte è l'italiano.

Sezione VI: altre informazioni

VI.1) Trattasi di bando obbligatorio.

VI.2) L'appalto non è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell'Unione europea.

VI.3) *Informazioni complementari:*

La documentazione che potrà essere richiesta e ritirata all'indirizzo di cui al precedente punto I.1) è costituita dal presente bando di gara, dal disciplinare di gara, necessario per la formulazione della domanda di partecipazione, nonché dallo schema di convenzione.

VI.4) *Data di spedizione del presente bando:* 31 ottobre 2003.

Allegato A

1.1) *Indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni amministrative*

Denominazione: Comune di Trieste
Servizio responsabile: Ufficio contratti
Indirizzo: piazza dell'Unità d'Italia n. 4 - piano ammezzato - stanza n. 5
c.a.p.: 34121
Località/città: Trieste
Stato: Italia

Telefono: 040/6751 - 040/675-8113/4668
Telefax: 040/6754932
Posta elettronica (e-mail): giannini@comune. trieste.it
Indirizzo internet (URL): www.comune.trieste.it

1.2) *Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:*

Vedi Sezione I - Punto I.1.

1.3) *Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione:*

Vedi punto 1.1).

Trieste, 31 ottobre 2003

IL DIRETTORE DI AREA:
dott.ssa Giuliana Cicognani

COMUNE DI VENZONE
(Udine)

Avviso di asta pubblica per l'aggiudicazione del servizio di tesoreria.

Ente appaltante: Comune di Venzone - piazza Municipio, n. 1 - c.a.p. 33010 Venzone telefono 0432/985266, fax 0432/985404.

Oggetto del servizio: concessione del servizio di tesoreria dall'1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2007.

Sistema di aggiudicazione: asta pubblica ad unico incanto ai sensi dell'articolo 73, lettera c) del Regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 23, lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157, avuto riguardo ai criteri di appalto approvati dal Consiglio comunale con deliberazione in data 29 settembre 2003, n. 28.

Prestazione di servizio riservata: a Istituti bancari autorizzati a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

Ritiro bando e visione atti di gara: presso l'ufficio ragioneria del Comune durante le ore d'ufficio.

Termine di presentazione delle offerte: ore 12.00 del 15 dicembre 2003.

Apertura offerte: ore 15.00 del 15 dicembre 2003.

Venzone, 28 ottobre 2003

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:
Anne-Lise Bellina

COMUNE DI VERZEGNIS
(Udine)

Proroga del termine del bando per l'affidamento del servizio di tesoreria.

Il nuovo termine per la presentazione delle offerte relative alla gara per l'affidamento del servizio di tesoreria è stato fissato per il giorno 20 novembre 2003 alle ore 12.00 (apertura plichi il 21 novembre 2003 ore 10.00).

Verzegnis, lì 5 novembre 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Flavio Dell'Angelo

DIREZIONE REGIONALE DEGLI AFFARI FINANZIARI E DEL PATRIMONIO
Servizio del provveditorato
TRIESTE

Bando di gara d'appalto mediante procedura aperta per la fornitura di apparecchiature informatiche per la costituzione di 750 posti di lavoro multifunzionali (P.L.M.).

Direttive 93/36/CEE e 97/52/CE decreto legislativo 358/1992 e 402/1998

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) *Denominazione e indirizzo ufficiale dell'Amministrazione aggiudicatrice:*

Denominazione: Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione regionale affari finanziari e patrimonio

Servizio responsabile: Servizio del provveditorato
Indirizzo: corso Cavour, 1
c.a.p.: 34132 Trieste
Stato: Italia

Telefono: 040/3772302-3772227
Telefax: 040/3772383
Posta elettronica (e-mail):
Roberto.Brezza @regione.fvg.it
Caterina.Bittesnich@regione.fvg.it
Indirizzo Internet (URL):
www.regione.fvg.it

I. *Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni*

Come al punto I.1

I.3) *Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione*

Come al punto I.1

I.4) *Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione*

Come al punto I.1

I.5) *Tipo di Amministrazione aggiudicatrice **

Livello regionale/locale

Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1 *Descrizione*

II.1.2) *Tipo di appalto di forniture*

Acquisto

II.1.5) *Denominazione conferita all'appalto dall'Amministrazione aggiudicatrice **

Fornitura di apparecchiature informatiche per la costituzione di 750 posti di lavoro multifunzionali (P.L.M.).

II.1.6) *Descrizione/oggetto dell'appalto*

Fornitura di apparecchiature informatiche per la costituzione di n. 750 posti di lavoro multifunzionali (P.L.M.), ivi compresa la prestazione del servizio di manutenzione «on site» per n. 3 anni per una spesa massima globale di euro 1.166.600,00 (I.V.A. esclusa).

II.1.7) *Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi*

Trieste

II.1.8) *Nomenclatura*

II.1.8.1) *CPV (vocabolario comune per gli appalti) **

	Vocabolario principale
Oggetto principale	30 02 00 00-1
Oggetti complementari	72 25 00 00-2
	72 50 52 11-4
	72 52 11 00-4

II.1.9) *Divisione in lotti*

No

II.1.10) *Ammissibilità di varianti*

No

II.2.1) *Quantitativo o entità totale*

Spesa globale massima di euro 1.166.600,00 (I.V.A. esclusa)

II.3) *Durata dell'appalto o termine di esecuzione*

36 mesi

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) *Condizioni relative all'appalto*

III.1.1) *Cauzioni e garanzie richieste*

- Le Ditte partecipanti dovranno costituire deposito cauzionale provvisorio di euro 30.000,00.
- La cauzione definitiva da costituirsi entro 15 giorni dall'aggiudicazione sarà pari al 5% dell'importo dell'appalto.

- Le modalità e le forme consentite per la costituzione della cauzione sono descritte nel capitolato speciale d'appalto.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia

Al pagamento si farà fronte con appositi fondi iscritti a bilancio.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell'appalto

Si applicano le disposizioni contenute all'articolo 10 del decreto legislativo 358/1992 così come modificato ed integrato con decreto legislativo 402/1998 e Direttive 93/36/CEE - 97/52/CE. La Ditta che appartiene ad un'Associazione o ad un Consorzio, non può partecipare alla gara né singolarmente né con altre Imprese o Consorzi.

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere

- Tutte le Ditte partecipanti (ivi compresi i Consorzi) sia singolarmente o facenti parte di un raggruppamento (Associazione d'Impresa o Consorzi) - pena l'esclusione dalla gara - dovranno produrre a corredo dell'offerta economica e di quanto specificatamente previsto dal capitolato la seguente documentazione:

1. Copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante e dell'eventuale procuratore firmatario.
2. Dichiarazione/i sostitutiva/e di certificazione che riporti:
   - denominazione o ragione sociale, sede, partita I.V.A. e/o numero di codice fiscale a nome del legale rappresentante o delle persone autorizzate ad impegnare legalmente la Ditta e di eventuali procuratori firmatari;
   - (per le Ditte operanti in Italia) che la Ditta è iscritta nel registro delle Imprese, istituito presso le Camere di commercio per l'attività oggetto dell'appalto e che nell'ultimo quinquennio non risulta a carico della stessa dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata;
   - di essere assoggettabili agli obblighi di cui all'articolo 17 della legge 22 marzo 1999, n. 68 in materia di diritto al lavoro dei disabili e di ottemperare agli obblighi medesimi.

oppure

di essere assoggettabili agli obblighi di cui all'articolo 17 della legge 22 marzo 1999, n. 68 in materia di diritto al lavoro dei disabili;

(per le Ditte operanti in Italia) le posizioni anagrafiche INAIL ed INPS;

- (per le Ditte operanti in Italia) che non sussistono le cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge n. 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni o dei tentativi di «infiltrazione mafiosa» di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 490/1994.
- (per i soli Consorzi) che il Consorzio assumerà l'appalto in nome e per conto proprio oppure che il Consorzio assumerà l'appalto in nome proprio e/o per conto delle Consorziate da indicare specificatamente (nome delle consorziate);
- (per i Consorzi e per i Raggruppamenti) delle parti e del servizio che saranno eseguite dalle singole raggruppate o consorziate (articolo 10, decreto legislativo 358/1992 e successive modifiche ed integrazioni);
- (per i soli Raggruppamenti) che in caso di aggiudicazione della gara, si conformeranno alla disciplina dell'articolo 10 del decreto legislativo 358/1992 e successive modificazioni, nonché l'indicazione dell'Impresa designata capogruppo;
- che non esiste nessuna delle cause di esclusione dalla gara di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 358/1992 così come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 402/1998;

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
- per i concorrenti stranieri:
  - per i legali rappresentanti di Ditte concorrenti aventi Sede negli Stati della Comunità europea, si applica l'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Per i legali rappresentanti di Ditte concorrenti non appartenenti alla Comunità europea, le firme apposte sugli atti e documenti di Autorità estere equivalenti, dovranno essere legalizzate, ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di origine.

III.2.1.1 Situazione giuridica - prove richieste

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste

A) Un fatturato globale nell'ultimo triennio (2000-2002) (riferito alla ditta o all'associazione temporanea d'impresa o al consorzio) almeno pari ad euro 1.150.000,00.

- In caso di associazione temporanea d'impresa o consorzio il 40% del fatturato complessivo richiesto di cui al punto A) dovrà essere posseduto dalla capofila.

B) Almeno una referenza bancaria (per ciascuna ditta partecipante).

Sezione IV: Procedure

IV.1) Tipo di procedura

Aperta

IV.1.3.1) Avviso indicativo concernente lo stesso appalto

Numero dell'avviso nell'indice della GUCE

2003/S 093-0083562 del 15 maggio 2003

IV.2) Criteri di aggiudicazione

A) Prezzo più basso

IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli

Disponibili fino al 28 novembre 2003

Costo: Gratuito

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione

9 dicembre 2003

IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione

Italiano

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta

6 (sei) mesi

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte

Apertura dei plichi; verifica regolarità documentazione; apertura buste contenenti l'offerta economica ed eventuale aggiudicazione, in seduta pubblica l'11 dicembre 2003 (salvo rinvio con comunicazione a tutte le ditte partecipanti).

IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte

Solo le sedute pubbliche tramite rappresentanti delle ditte che hanno inviato offerta

IV.3.7.2) Data, ora e luogo

data 11 dicembre 2003 - ore 10.00

luogo Trieste

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio?

No

VI.2) Precisare, all'occorrenza, se il presente appalto ha carattere periodico e indicare il calendario previsto per la pubblicazione dei prossimi avvisi

Si periodicità triennale, prossimi avvisi aprile 2006.

VI.3) L'appalto è concesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell'UE?*

No

VI.4) Informazioni complementari

L'Amministrazione si riserva di verificare successivamente le dichiarazioni prodotte, anche ai sensi dell'articolo 71 «Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive» del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

VI.5) Data di spedizione del presente bando

30 ottobre 2003

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO:
dott.ssa Caterina Bittesnich

COMUNE DI BASILIANO
(Udine)

Avviso di deposito degli atti espropriativi di beni immobili per il progetto dei lavori di realizzazione nuove infrastrutture per la zona industriale/artigianale e per il P.I.P. - I lotto.

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che presso l'Ufficio tecnico comunale e per 15 (quindici) giorni interi e consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale, resteranno depositati in libera visione a tutti i cittadini i seguenti atti ed elaborati relativi ai lavori citati in oggetto, le cui opere, approvate con deliberazione giuntale n. 100 del 24 giugno 2003, sono da considerarsi di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45:

- deliberazione giuntale n. 100 del 24 giugno 2003;
- elenco delle ditte e degli immobili da espropriare;
- mappa catastale con individuazione delle aree da espropriare;
- relazione esplicativa dell'opera da realizzare;
- stralcio del P.R.G.C. vigente relativo all'area interessata.

Entro lo stesso termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, ovvero, se temporalmente successiva a tale affissione, dalla data di esecuzione dell'ultimo atto di notifica, gli interessati, ed in particolare i proprietari degli immobili in esproprio, sono invitati a prendere conoscenza degli atti suddetti ed a presentare all'Amministrazione comunale eventuali osservazioni scritte su carta legale.

Basiliano, 16 ottobre 2003

IL SINDACO:
p.i. Flavio Pertoldi

COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA
(Gorizia)

Avviso di adozione e di deposito del P.R.P.C. di iniziativa privata dell'ambito di urbanizzazione comparto C2 di via Campo Sportivo - variante n. 3 al P.R.G.C.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICO MANUTENTIVA

del Comune di Fogliano Redipuglia ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale n. 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con delibera consiliare n. 42 di data 29 ottobre 2003, è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata dell'ambito di urbanizzazione C2 di via Campo Sportivo il quale apporta, ai sensi dell'articolo 42, comma 2° della legge regionale 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, variante n. 3 al P.R.G.C.

Ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni la delibera del Consiglio con i relativi elaborati progettuali sarà depositata nella sede Municipale di via San Michele n. 11 presso l'Ufficio segreteria a disposizione di chiunque desideri prenderne visione in tutti i suoi elementi dalle ore 9.00 alle 11.00 nei giorni feriali ed inoltre dalle 17.00 alle 18.00 il lunedì e dalle 17.00 alle 19.00 il mercoledì e ciò per 30 giorni effettivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune le proprie osservazioni al P.R.P.C e che entro il medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati al P.R.P.C, dell'Ambito di urbanizzazione C2 di via Campo Sportivo possono presentare opposizioni al piano in questione.

Fogliano Redipuglia, lì 5 novembre 2003

IL RESPONSABILE DELL'A.T.M.:
geom. Giovanni Donnini

COMUNE DI MARANO LAGUNARE
(Udine)

Modifiche ed integrazioni allo Statuto comunale.

SI RENDE NOTO

che con delibera del Consiglio comunale 24 settembre 2003, n. 19 sono state approvate le seguenti modifiche ed integrazioni allo Statuto comunale:

«Art. 28

Durata in carica, decadenza e revoca.

1. Il Difensore civico dura in carica per non più di anni 5 (cinque) dalla nomina.

2. Il Difensore civico può essere rieletto.

3. Può essere revocato per:

- perdita dei requisiti per l'eleggibilità alla carica;
- verificarsi di una causa di incompatibilità;
- gravi inadempienze.

Art. 29

Sede, dotazione organica, indennità.

1. Il Difensore civico ha sede nella casa comunale. Spetterà alla Giunta comunale, sentito il Difensore civico, determinare le risorse finanziarie, il personale organico, le strutture tecniche e gli uffici necessari per l'espletamento delle attività.

2. Parimenti la Giunta comunale determinerà annualmente l'indennità di carica da corrispondere al Difensore civico.

3. Il Difensore civico può essere nominato anche in forma convenzionata. In questo caso la convenzione determinerà la sede.».

Marano Lagunare, 31 ottobre 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Sergio Rizzo

COMUNE DI MUGGIA
(Trieste)

Delibera della Giunta comunale n. 295 del 13 ottobre 2003. (Estratto). Classificazione di una struttura ricettivo-turistica.

LA GIUNTA COMUNALE

Nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale n. 2/2003,

DELIBERA

di classificare la struttura ricettiva denominata «Park Hotel» ubicata in Muggia, via dei Bonomo 1, in albergo di 3 stelle.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' PRODUTTIVE:
dott. Ladi Cociani

COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI
(Udine)

Avviso di deposito degli atti costituenti il Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) dell'Ambito intercomunale del lago di Ragogna e San Daniele del Friuli.

IL SINDACO

a' sensi e per gli effetti dell'articolo 45.2 della legge regionale 19 novembre 1991 n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 42 del 23 settembre 2003, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) dell'Ambito intercomunale del lago di Ragogna e San Daniele del Friuli, e che gli atti costituenti lo stesso sono depositati nella Segreteria di questo Comune a libera disposizione di chiunque desideri prenderne visione, durante le ore d'ufficio, per 30 giorni interi e consecutivi, escluso i festivi, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione,

INFORMA

che entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni al Piano di cui sopra.

San Daniele del Friuli, 23 ottobre 2003

IL SINDACO:
prof. Paolo Menis

COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA
(Udine)

Avviso di adozione e di deposito degli atti relativi alla variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale.

Come previsto dalla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 si informa che con deliberazione consiliare n. 43 del 31 ottobre 2003 è stata adottata la variante n. 2 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica della «zona D2-H2» in località Crosada.

La relativa documentazione viene depositata presso la Segreteria del Comune per trenta giorni effettivi e consecutivi a decorrere dal giorno 10 novembre 2003; durante tale periodo chiunque abbia interesse può prenderne visione negli orari di apertura al pubblico.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni, mentre i proprietari degli immobili vincolati dal piano possono presentare osservazioni ed opposizioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
arch. Cristiana Caccianotti

COMUNE DI SGONICO
(Trieste)

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata tendente al recupero del fabbricato sito sulle p.c.ed. n. 58/1 e p.c. n. 2274/2 del C.C. di Sgonico presentato dal sig. Gruden Alessandro.

SI RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 23/C del 30 settembre 2003 è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata, tendente al recupero del fabbricato sito sulle p.c.ed. n. 58/1 e p.c. n. 2274/2 del C.C. di Sgonico.

I relativi elaborati progettuali saranno depositati nell'ufficio segreteria a libera visione del pubblico per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Durante il periodo di deposito, tanto Enti che privati cittadini possono presentare al Sindaco per iscritto osservazioni in merito.

Sgonico, lì 19 novembre 2003

IL SINDACO:
Mirko Sardoč

COMUNE DI TARCENTO
(Udine)

Avviso di approvazione del Piano di ricomposizione particellare fondiaria nell'intervento unitario «4B» del Piano particolareggiato di ricostruzione di Malemaseria.

IL SINDACO

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge regionale 8 agosto 1984 n. 33 e successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale 4 agosto 2003 n. 67 è stato approvato il Piano di ricomposizione particellare ed assegnazione definitiva dei lotti nell'intervento unitario «4B» del Piano particolareggiato di ricostruzione di Malemaseria;

che la suddetta delibera consiliare, esecutiva, è stata affissa ai sensi delle norme vigenti, all'Albo comunale dal giorno 8 agosto 2003 al 23 agosto 2003.

IL SINDACO:
Lucio Tollis

COMUNE DI TOLMEZZO
(Udine)

Avviso di adozione della variante n. 5 al Piano particolareggiato della zona D1 - (nucleo industriale di interesse regionale) della variante n. 1 al P.R.P.C. del centro storico del capoluogo.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che:

1) con deliberazione consiliare n. 86 del 30 settembre 2003 il Consiglio comunale ha adottato la variante n. 5 al Piano particolareggiato della zona D1 - nucleo industriale di interesse regionale relativa al lotto P43;

2) con deliberazione consiliare n. 87 del 30 settembre 2003 il Consiglio comunale ha adottato la variante n. 1 al P.R.P.C. del centro storico del capoluogo relativa alle previsioni su via Tarvisio.

Le varianti saranno depositate, in tutti i loro elementi, dal 19 novembre 2003 al 5 gennaio 2004 presso l'Ufficio comunale di pianificazione sito al 1° piano di via Linussio 1 a libera visione del pubblico.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni alle predette varianti. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalle varianti sopra menzionate possono presentare opposizioni, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Tolmezzo, 5 novembre 2003

IL SINDACO:
Sergio Cuzzi

DIREZIONE PROVINCIALE
DEI SERVIZI TECNICI
PORDENONE

Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua a ditte varie.

Con decreto del Dirigente sostituto della struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica:

1) n. SS.TT./528/IPD/829 del 3 ottobre 2003, nel rispetto delle condizioni del disciplinare n. 101 di rep. del 17 novembre 1998, è stato concesso alla ditta Pizeta S.r.l. il diritto di derivare mod. max 0,16 d'acqua, dalla falda sotterranea, mediante n. 1 pozzo in Comune di Zoppola, per uso igienico ed assimilati, fino al 31 dicembre 2022.

2) n. SS.TT./523/IPD/420 del 3 ottobre 2003, nel rispetto delle condizioni del disciplinare n. 87 di rep. del 19 marzo 1998, è stata concesso alla ditta Intersider Acciai S.p.A., il diritto di derivare mod. max 0,30 d'acqua, dalla falda sotterranea, mediante n. 1 pozzo in Comune di Chions, per uso industriale, fino al 31 dicembre 2005.

3) n. SS.TT./527/IPD/887 del 3 ottobre 2003, nel rispetto delle condizioni del disciplinare n. 124 di rep. del 7 settembre 1999, è stato concesso alla ditta Toffolo Emilio e Mazzarino Elena, il diritto di derivare mod. max 0,05 d'acqua, dalla falda sotterranea, mediante un pozzo in Comune di Zoppola, per uso igienico ed assimilati, fino al 31 dicembre 2014.

4) n. SS.TT./525/IPD/841 del 3 ottobre 2003, nel rispetto delle condizioni del disciplinare n. 125 del 7 settembre 1999, è stato concesso alla ditta Zolin Giorgio il diritto di derivare mod. max 0,03 d'acqua dalla falda sotterranea, mediante un pozzo in Comune di Sesto al Reghena, per uso igienico ed assimilati, fino al 31 dicembre 2019.

5) n. SS.TT./524/IPD/843-913 del 3 ottobre 2003, nel rispetto delle condizioni del disciplinare n. 129 del 6 ottobre 1999, è stato concesso alla ditta Palazzetti Lelio S.p.A., il diritto di derivare mod. max 0,29 d'acqua, dalla falda sotterranea, mediante n. 2 pozzi in Comune di Zoppola, per uso igienico ed assimilati, fino al 31 agosto 2023.

6) n. SS.TT./526/IPD/660 del 3 ottobre 2003, nel rispetto delle condizioni del disciplinare n. 100 del 17 novembre 1998, è stato concesso alla ditta F.A.I. di Savoini Enea & C. S.s., il diritto di derivare mod. max 0,002 d'acqua dalla falda sotterranea, mediante un pozzo in Comune di Porcia, per uso igienico ed assimilati, fino al 30 giugno 2029.

7) n. SS.TT./529/IPD/961 del 3 ottobre 2003, nel rispetto delle condizioni del disciplinare n. 172 dell'1 luglio 2003, è stato rinnovato al Comune di Spilimbergo, il diritto di derivare mod. max 0,20 d'acqua, dalla falda sotterranea, mediante n. 2 pozzi in Comune di Spilimbergo, per il consumo umano, fino al 31 dicembre 2019.

Pordenone, 30 ottobre 2003

IL DIRETTORE SOSTITUTO:
dott. Ferruccio Nilia

(pubblicazione a pagamento dei richiedenti)

Domanda di concessione di derivazione d'acqua dell'Azienda agricola Walter Gualtiero Malpaga di Zoppola.

1) L'azienda agricola Walter Gualtiero Malpaga, residente in Zoppola, con domanda del 30 luglio 1993, chiede la concessione per derivare mod. 0,6 d'acqua, mediante n. 1 pozzo in Comune di Zoppola (foglio 8, mappale 269), ad uso irriguo, in località Case del Gravon (IPD/1027).

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, c.so Garibaldi, 66, per la durata di quindici giorni consecutivi, a decorrere dal 12 novembre 2003 e, pertanto, fino al 27 novembre 2003, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso sarà pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa e di utilizzazione.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'articolo 16 della legge regionale 7/2000 potranno essere presentate presso il Comune medesimo o presso la Direzione provinciale sopraindicata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il dirigente sostituto dott. Ferruccio Nilia e responsabile degli adempimenti istruttori è il per. ind. Luciano Del Frè.

Pordenone, 3 novembre 2003

IL DIRETTORE SOSTITUTO:
dott. Ferruccio Nilia

(pubblicazione a pagamento del richiedente).

DIREZIONE PROVINCIALE
DEI SERVIZI TECNICI
UDINE

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 5, legge regionale 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua a ditte varie.

Con decreti del Dirigente sostituto, nn.:

- SS.TT./B/1083/IPD/3121 emesso il 22 settembre 2003, è stato concesso fino a tutto il 21 agosto 2008 alla ditta Carnia Beton di Scarsini & C. s.n.c., il diritto a derivare moduli 0,30 d'acqua di falda, in Comune di Villa Santina, al foglio 8, mappale 18, ad uso industriale;
- SS.TT./B/1084/IPD/3372 emesso il 22 settembre 2003, è stato concesso a tutto il 30 novembre 2022 al Consorzio depurazione Laguna S.p.A., il diritto a derivare moduli 0,31 d'acqua di falda, in Comune di S. Giorgio di Nogaro, per un prelievo annuo corrispondente a mc. 146.000, ad uso industriale;
- SS.TT./B/1085/IPD/3276 emesso il 22 settembre 2003, è stato concesso a tutto il 25 febbraio 2026, al Comune di S. Giorgio di Nogaro, il diritto a derivare moduli 0,02 d'acqua di falda, in Comune di S. Giorgio di Nogaro, al foglio 12, mappale 191, per l'irrigazione di un campo sportivo comunale;
- SS.TT./B/1093/IPD/3050 emesso il 22 settembre 2003, è stato concesso a tutto il 21 agosto 2010 alla ditta Mocchiutti Daniele, il diritto a derivare moduli 0,40 d'acqua di falda, in Comune di S. Giovanni al Natisone, al foglio 20, mappale 38, ad uso irriguo;
- SS.TT./B/1086/IPD/3358 emesso il 22 settembre 2003, è stato concesso a tutto il 31 gennaio 2019 alla ditta Govetti Danilo, il diritto a derivare moduli 0,36 d'acqua di falda, in Comune di S. Vito al Torre, al foglio 9, mappale 543/5, ad uso irriguo;
- SS.TT./B/1087/IPD/3392 emesso il 22 settembre 2003, è stato concesso a tutto il 28 febbraio 2027 all'Azienda agricola Casteò di M. Tonutti S.a.s., il diritto a derivare moduli 0,84 d'acqua di falda, in Comune di Basiliano, al foglio 21, mappali 135 e 136, ad uso irriguo;
- SS.TT./B/1088/IPD/3117 emesso il 22 settembre 2003, è stato concesso a tutto il 19 maggio 2020 alla ditta De Biasio Filiberto e Visintini Paolo, il diritto a derivare moduli 0,17 d'acqua di falda, in Comune di Palmanova, al foglio 7, mappali 197 e 139, ad uso irriguo;
- SS.TT./B/1089/IPD/3571 emesso il 22 settembre 2003, è stato concesso a tutto il 21 agosto 2010 alla ditta De Cecco Arrigo, il diritto a derivare moduli 0,40 d'acqua di falda, in Comune di Buttrio, al foglio 6, mappale 135, ad uso irriguo;
- SS.TT./B/1090/IPD/3464 emesso il 22 settembre 2003, è stato concesso a tutto il 25 marzo 2023 alla ditta La Magona d'Italia, il diritto a derivare moduli 0,027 d'acqua di falda, in Comune di S. Giorgio di Nogaro, al foglio 16, mappale 127, ad uso igienico-sanitario ed antincendio;
- SS.TT./B/1091/IPD/3044 emesso il 22 settembre 2003, è stato concesso a tutto il 16 settembre 2020 alla ditta Zof Paolo, il diritto a derivare moduli 0,016 d'acqua di falda, in Comune di S. Maria La Longa, al foglio 12, mappale 124, ad uso irriguo;
- SS.TT./B/1092/IPD/3412 emesso il 22 settembre 2003, è stato concesso a tutto il 31 gennaio 2026 alla ditta Meroi Paolo, il diritto a derivare moduli 0,42 d'acqua di falda, in Comune di Pavia di Udine, al foglio 6, mappale 177, ad uso irriguo;
- SSTT/1104/IPD/UD/3047 emesso il 26 settembre 2003, la Ditta Ciani Giuliana, Azzano Maria, Coppino Esterina, Ciani Renza, Ciani Massimo, è subentrata all'Azienda agricola Ciani Umberto e Giordano, nei diritti della derivazione di moduli 0,30 d'acqua di falda, in Comune di S. Maria La Longa, al foglio 14, mappale 42, ad uso irriguo.

Udine, 27 ottobre 2003

IL DIRETTORE SOSTITUTO:
dott. ing. Giovanni Ceschia

(pubblicazione a pagamento dei richiedenti)

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambiente 14 febbraio 2002, n. 128. (Estratto). Caffaro S.p.A. di Milano - Comune di Torviscosa. Variazione intestazione societaria e rinnovo autorizzazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE

(omissis)

VISTA l'istanza del 24 agosto 2001 con la quale la società Caffaro S.p.A. di Milano ha chiesto la proroga dell'autorizzazione sopracitata;

DETERMINA

Art. 1

L'intestazione alla società Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. del decreto dell'Assessore regionale dell'ambiente n. AMB/468-UD/ESR/2551 (ora UD/ESR/

2251) del 15 marzo 1996 e successivi deve ritenersi variata in Caffaro S.p.A.

Art. 2

Di rinnovare alla società Caffaro S.p.A. di Milano, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto termodistruzione di rifiuti tossici e nocivi e speciali, sito all'interno del proprio stabilimento industriale in Comune di Torviscosa, e autorizzato con i provvedimenti citati in premessa, fino al 2 marzo 2005.

(omissis)

Udine, 14 febbraio 2002

Il Dirigente:
ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambiente 15 febbraio 2002, n. 130. (Estratto). Filatura Tessitura di Tollegno S.p.A. di Tollegno (Biella) - Comune di Sedegliano. Rinnovo autorizzazione all'esercizio dell'impianto di trattamento reflui non tossici e nocivi prodotti da terzi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE

(omissis)

VISTA l'istanza pervenuta in data 30 agosto 2001 con la quale la Ditta Filatura Tessitura di Tollegno richiedeva il rinnovo dell'autorizzazione in scadenza;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Di rinnovare alla Ditta Filatura Tessitura di Tollegno S.p.A. con sede legale in via Roma n. 9 Tollegno (Biella) l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di trattamento reflui non tossici e nocivi prodotti da terzi, sito in Comune di Sedegliano, in via Indipendenza 42, località Gradisca Corso Italia 106, fino al 28 febbraio 2004.

(omissis)

Udine, 15 febbraio 2002

Il Dirigente:
ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambientale 26 febbraio 2002, n. 150. (Estratto). Sogeco S.r.l. di Majano - Comune di Pozzuolo del Friuli. Sospensione conferimento rifiuti per ulteriori novanta giorni presso la discarica di 1ª categoria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA la determina n. 1059/2001 del 23 novembre 2001 prot. n. 94634/2001 con la quale, tra l'altro, si sospendeva l'attività di conferimento rifiuti presso l'impianto di cui in oggetto;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Di sospendere di ulteriori novanta giorni a decorrere dal 26 febbraio 2002, e quindi sino al 27 maggio 2002, l'attività di conferimento rifiuti presso l'impianto citato in oggetto.

(omissis)

Udine, 26 febbraio 2002

Il Dirigente:
ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambiente 1 marzo 2002, n. 156. (Estratto). Sager S.r.l. di San Giovanni al Natisone - Comune di Pavia di Udine, località Risano. Proroga autorizzazione all'esercizio discarica di 1ª categoria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE

(omissis)

VISTA l'istanza del 21 gennaio 2002 con la quale la ditta Sager S.r.l. di San Giovanni al Natisone ha chiesto la proroga dell'autorizzazione alla gestione della discarica in questione per ulteriori tre anni;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Di prorogare alla Ditta Sager S.r.l. con sede in via Roma, 33048 San Giovanni al Natisone (Udine), l'autorizzazione all'esercizio della discarica di 1ª categoria sita in Comune di Pavia di Udine, località Risano, e autorizzata con i provvedimenti citati in premessa, fino al 23 luglio 2002.

(omissis)

Udine, 1 marzo 2002

Il Dirigente:
ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambiente 1 marzo 2002, n. 157. (Estratto). Ecoplan S.r.l. di Udine - Comune di S. Giovanni al Natisone, località Cascina Rinaldi. Proroga autorizzazione all'esercizio discarica di 2ª categoria tipo B).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE

(omissis)

VISTA l'istanza del 23 gennaio 2002 con la quale la ditta Ecoplan S.r.l. di Udine ha chiesto la proroga dell'autorizzazione alla gestione della discarica in questione per ulteriori 18 mesi;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Di prorogare alla Ditta Ecoplan S.r.l. con sede in via S. Osvaldo 29 Udine, l'autorizzazione all'esercizio della discarica di 2ª categoria tipo B) sita in Comune di San Giovanni al Natisone, località Cascina Rinaldi, e autorizzata con i provvedimenti citati in premessa, fino al 23 luglio 2002.

(omissis)

Udine, 1 marzo 2002

Il Dirigente:
ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambiente 1 marzo 2002, n. 158. (Estratto). Busolini Lorenzo di Cividale del Friuli - Comune di Cividale del Friuli, località Murà. Proroga autorizzazione all'esercizio discarica di 2ª categoria tipo A).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE

(omissis)

VISTA l'istanza del 17 gennaio 2002 con la quale la Ditta Busolini Lorenzo ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto di discarica di 2ª categoria tipo A) in questione per ulteriori mesi sei decorrenti dalla data del 3 marzo 2002 in considerazione che la prevista saturazione dell'impianto non è ancora avvenuta;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Di prorogare, per quanto esposto in premessa alla ditta Busolini Lorenzo, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di discarica di 2ª categoria tipo A) sita in località Murà, nel Comune di Cividale del Friuli, su area catastalmente individuata al foglio 27, mappali 200 - 201 - 204, fino al 21 luglio 2002.

(omissis)

Udine, 1 marzo 2002

Il Dirigente:
ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambiente 6 marzo 2002, n. 170. (Estratto). Ambiente S.r.l. di Grado (Gorizia) - Comune di Talmassons. Revoca determinazione dirigenziale n. 696/2001 dell'11 luglio 2001.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE

(omissis)

VISTO il decreto di sequestro n. 4958/01 R.G. G.I.P. dell'8 giugno 2001 della Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Udine, dell'area ove viene svolta l'attività in questione;

(omissis)

VISTO il decreto di revoca sequestro preventivo n. 5290, del 26 gennaio 2002, emesso dalla Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Udine, dell'area ove viene svolta l'attività in questione;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Di revocare, per le motivazioni citate in premessa, il provvedimento n. 696/2001 dell'11 luglio 2001, di divieto prosecuzione delle attività di recupero rifiuti, di cui alla comunicazione sopra citata, effettuata dalla ditta Ambiente S.r.l. ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 22/1997 e del D.M. 5 febbraio 1998, presso l'impianto sito in Comune di Talmassons, su area catastalmente individuata al foglio n. 8, mappali 31 e 454.

(omissis)

Udine, 6 marzo 2002

Il Dirigente:
ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambiente 28 marzo 2002, n. 252. (Estratto). Società Bassi Antonio S.r.l. di Lestizza - Comune di Basiliano. Autorizzazione all'esercizio discarica di 2ª categoria tipo A).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE

(omissis)

VISTA l'istanza del 19 febbraio 2002 con la quale la Società Bassi Antonio S.r.l. con sede in Comune di Lestizza via Vittorio Veneto 63, ha chiesto l'autorizzazione alla gestione della discarica di cui sopra;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Si autorizza, per le motivazioni indicate in premessa, la Società Bassi Antonio S.r.l. con sede legale in Comune di Lestizza (Udine) via Vittorio Veneto 63, all'esercizio della discarica di 2ª categoria tipo A) da effettuarsi in località «via dell'Albero» in Comune di Basiliano, catastalmente individuata al foglio 29, mappali 123, 124, 125, 126, 208, 233 per una capacità complessiva di mc. 28.000, secondo il progetto approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 98 d'ordine del 19 aprile 2001.

Art. 2

L'autorizzazione è concessa per un periodo di cinque anni dalla data del presente provvedimento.

(omissis)

Udine, 28 marzo 2002

Il Dirigente:
ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambientale 17 aprile 2002, n. 289. (Estratto). Nuova Romano Bolzicco S.p.A. di Manzano - Comune di Manzano. Revoca del divieto di inizio attività prot. n. 25000/2002 del 21 marzo 2002.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA la lettera della Provincia di Udine prot. n. 25000/2002 (UOC40722/af) del 21 marzo 2002 in cui si comunicava alla ditta «Nuova Romano Bolzicco S.p.A.» il divieto di inizio attività;

RILEVATO che in tale atto non sono state esplicitate sufficientemente le ragioni del provvedimento il quale pertanto risulta affetto da vizio di legittimità per mancanza o comunque insufficienza di motivazione;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Di annullare, in via di autotutela, l'atto di divieto di inizio attività di data 21 marzo 2002, prot. n. 25000/2001, per illegittimità dello stesso derivante da difetto di motivazione, riservandosi nel contempo di emettere un nuovo provvedimento motivato di divieto di inizio attività.

(omissis)

Udine, 17 aprile 2002

Il Dirigente:
ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambiente 7 maggio 2002, n. 308. (Estratto). Ditta Gesteco S.p.A. di Povoletto - Comune di Mortegliano, località Semide. Sospensione dei lavori di sistemazione finale discarica di 2ª categoria tipo B).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE

(omissis)

VISTO il decreto di sequestro preventivo n. 1266/2002 R.G. G.I.P. del 22 febbraio 2002 dell'ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine, disposto nei confronti della discarica in questione;

VISTA la richiesta del 6 marzo 2002 della ditta Gesteco S.p.A. tendente ad ottenere una ulteriore proroga dei termini disposti dalla determina n. 144/2000 del 22 marzo 2000 di ulteriori 12 mesi;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Di sospendere i lavori relativi alla sistemazione finale della discarica di 2ª categoria tipo B) sita in Comune di Mortegliano, località Semide, gestita dalla Società Gesteco S.p.A. di Povoletto, autorizzata con decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB./1538/UD/ESR/200 del 30 dicembre 1997 come successivamente integrata dai provvedimenti provinciali citati in premessa.

Art. 2

Di ridefinire in 82 (ottantadue) giorni il termine per i lavori di sistemazione finale a partire dalla data di eventuale dissequestro da parte dell'Autorità giudiziaria, fatte salve tutte le eventuali prescrizioni che la stessa dovesse impartire.

(omissis)

Udine, 7 maggio 2002

Il Dirigente:
ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambiente 7 maggio 2002, n. 310. (Estratto). Comune di Paluzza. Riperimetrazione discarica 2ª categoria tipo A).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE

(omissis)

VISTO la nota n. 1201 del 29 gennaio 2002 con la quale il Comune di Paluzza richiede l'autorizzazione alla realizzazione di una rettifica dell'attuale perimetrazione della discarica, al fine di realizzare sull'area oggetto di scorporo di una piazzola da adibire alla raccolta differenziata;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Si autorizza il Comune di Paluzza alla rettifica della perimetrazione della discarica in oggetto subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

(omissis)

Udine, 7 maggio 2002

Il Dirigente:
ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambiente 9 maggio 2002, n. 363. (Estratto). Danelutto S.r.l. di Udine - Comune di Udine, località «Campi del Torre». Proroga autorizzazione esercizio discarica 1ª categoria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE

(omissis)

VISTA l'istanza del 18 aprile 2002, pervenuta nella data stessa al prot. n. 33527/2002 con la quale la Società Danelutto S.r.l. con sede in Comune di Udine, via Liguria 349, ha chiesto la proroga di sei mesi dell'autorizzazione all'esercizio della discarica, facendo riferimento alla documentazione presentata e sopra richiamata;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa l'autorizzazione concessa con determina n. 327 del 13 luglio 2000 alla Società Danelutto S.r.l. con sede in Comune di Udine, via Liguria 349, per la gestione della discarica di 1ª categoria sita in Comune di Udine, località «Campi del Torre», è prorogata fino al 9 novembre 2002;

(omissis)

Udine, 9 maggio 2002

Il Dirigente:
ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambiente 3 giugno 2002, n. 499. (Estratto). Consorzio Depurazione Laguna S.p.A. di San Giorgio di Nogaro - Comune di San Giorgio di Nogaro. Variazione denominazione e ragione sociale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE

(omissis)

VISTO la nota Consorzio Depurazione Acque Bassa Friulana del 20 aprile 2002 con la quale comunicava la variazione della denominazione e della ragione sociale in Consorzio Depurazione Laguna S.p.A. e contestualmente richiedeva la voltura dell'autorizzazione in essere;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

L'intestazione dell'autorizzazione provinciale n. 150/1999 del 12 aprile 1999, così come variata dalle successive determinazioni n. 189/2000 del 20 aprile 2000 e n. 118/2002 del 12 febbraio 2002, con la quale si autorizzava il Consorzio Depurazione Acque Bassa Friulana di San Giorgio di Nogaro all'esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti (trattamento acque reflue e fanghi di depurazione) localizzato nella zona industriale Aussa Corno, località Planais, nel medesimo Comune, viene cambiata in Consorzio Depurazione Laguna S.p.A.

(omissis)

Udine, 3 giugno 2002

Il Dirigente:
ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambientale 3 giugno 2002, n. 501. (Estratto). Sogeco S.r.l. di Majano - Comune di Pozzuolo del Friuli. Autorizzazione ripresa attività di conferimento rifiuti nella discarica di 1ª categoria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA la lettera di trasmissione della Ditta del 22 maggio 2002 ed assunta la protocollo dell'Amministrazione Provincia di Udine al n. 44031/2002 del 23 maggio 2002 con la quale si trasmetteva:

- copia depositata fine lavori;
- «Relazione finale e certificato di regolare esecuzione»;
- collaudo;

e contestualmente chiedeva l'autorizzazione alla ripresa dell'attività di gestione con data successiva al 27 maggio 2002;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Di autorizzare la ditta Sogeco S.r.l. via Friuli, 19 33030 Majano (Udine), d'ora in avanti ditta, alla ripresa dell'attività di conferimento dei rifiuti nella discarica di 1ª categoria in Comune di Pozzuolo del Friuli nel rispetto degli atti autorizzativi fino ad oggi emessi;

(omissis)

Udine, 3 giugno 2002

Il Dirigente:
ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambientale 12 giugno 2002, n. 582. (Estratto). AMGA Azienda Multiservizi S.p.A. di Udine - Comune di Udine. Rideterminazione atti autorizzativi per attività di trattamento rifiuti liquidi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

CONSIDERATO altresì che a seguito dell'entrata in vigore della legge 443/2001 la ditta ha presentato istanza, assunta al protocollo dell'Amministrazione Provincia di Udine al n. 13212 dell'11 febbraio 2002, finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997 e successive modificazioni per poter proseguire l'attività consistente in smaltimento mediante trattamento biologico (D8) dei rifiuti che hanno cambiato classificazioni impegnandosi a presentare nei modi e nei tempi richiesti dall'Amministrazione Provincia di Udine ogni ulteriore documentazione integrativa alla domanda;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, di revocare, sulla base della ricodifica presentata dalla «AMGA - Azienda Multiservizi S.p.A. via del Cotonificio, 60 - 33100 Udine», d'ora in poi ditta, all'Amministrazione Provincia di Udine con istanza assunta al protocollo al n. 13212 dell'11 febbraio 2002, l'autorizzazione a trattare i seguenti codici rifiuti basati sui codici CER di cui alla legge 443 del 21 dicembre 2001 in cui con il simbolo «*» si indicano i rifiuti pericolosi:

(omissis)

Art. 2

Di consentire il trattamento dei seguenti codici, ricodificati in base alla legge n. 443 del 21 dicembre 2001 nonchè seguendo la direttiva 9 aprile 2002 del «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», con le limitazioni di cui al successivo articolo 3):

(omissis)

Udine, 12 giugno 2002

Il Dirigente:
ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambientale 14 giugno 2002, n. 587. (Estratto). Peressutti & C. S.n.c. di Reana del Rojale. Autorizzazione all'esercizio di impianto mobile di smaltimento e di recupero rifiuti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA l'istanza pervenuta in data 17 gennaio 2002 al protocollo n. 4185/2002 dalla ditta Peressutti & C. S.n.c. di Reana del Rojale tendente ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile di recupero rifiuti;

VISTA la richiesta di integrazioni inviata con nota prot. n. 28951/2002 del 5 aprile 2002;

VISTE le integrazioni documentali pervenute in data 17 aprile 2002 al prot. 33437/2002;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

La Ditta Peressutti & C. S.n.c. con sede legale in Comune di Reana del Rojale (Udine) via San Giovanni, 12 è autorizzata, ai sensi dell'articolo 28, comma 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 all'esercizio dell'impianto mobile di smaltimento e di recupero mod. OM Container 15 matricola C1110109 di cui all'istanza pervenuta in data 17 gennaio 2002 al prot. n. 4185/2002 e integrazioni documentali pervenute in data 17 aprile 2002 al prot. 33437/2002;

(omissis)

Udine, 14 giugno 2002

Il Dirigente:
ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambientale 20 giugno 2002, n. 601. (Estratto). Frucco Elio & Cristian S.n.c. di Forgaria nel Friuli. Autorizzazione all'esercizio di impianto mobile di recupero rifiuti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA l'istanza pervenuta in data 16 ottobre 2002 al protocollo n. 85044/2001 dalla ditta Frucco Elio di Forgaria nel Friuli tendente ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile di recupero rifiuti;

VISTA la richiesta di integrazioni inviata con nota prot. n. 100960/2001 del 17 dicembre 2001;

(omissis)

VISTE le integrazioni documentali pervenute in data 28 febbraio 2002 al prot. 19206/2002 dalla ditta ora denominata Frucco Elio e Cristian S.n.c. di Forgaria nel Friuli;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

La Ditta Frucco Elio & Cristian S.n.c. con sede legale in Comune di Forgaria nel Friuli (Udine) via Sompcornino, 71 è autorizzata, ai sensi dell'articolo 28, comma 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 all'esercizio dell'impianto mobile di recupero mod. OM Track Mercurio TK 110 F matricola 99A08300T di cui all'istanza pervenuta in data 16 ottobre 2001 al protocollo n. 85044/0102 e integrazioni pervenute in data 28 febbraio 2002 al prot. 19206/2002;

(omissis)

Udine, 20 giugno 2002

Il Dirigente:
ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambiente 24 giugno 2002, n. 606. Autorizzazione alla Ditta I.S.I. S.n.c. di Tarcento per esercizio di operazioni di stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi, come previste all'articolo 6, comma l) del decreto legislativo 22/1997, dei rifiuti prodotti dalla propria attività.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTA l'istanza del 17 maggio 2001 con la quale la Ditta I.S.I. S.n.c., con sede in via Udine n. 83 a Tarcento, su area catastalmente distinta al foglio 35, mappale 738, chiede l'autorizzazione per l'esercizio di operazioni di stoccaggio come previste all'articolo 6, comma l) del decreto legislativo 22/1997;

VISTO l'avvio del procedimento di data 8 giugno 2001 prot. n. 55129/2001 con il quale alla ditta I.S.I. S.n.c. veniva richiesta documentazione ad integrazione di quanto presentato;

VISTA la documentazione pervenuta in data 17 settembre 2001 al prot. n. 77907/2001;

VISTA la nota della Ditta I.S.I. S.n.c. prot. n. 058/TM dell'8 febbraio 2002 con la quale ha inviato la ricodifica di alcuni dei codici oggetto della istanza di autorizzazione in premessa;

VISTA la nota di questa Provincia prot. n. 18660/2002(UOC40722/cz) a richiesta di ricodifica di tutte le tipologie dei rifiuti oggetto dell'istanza di autorizzazione;

VISTA la nota della Ditta I.S.I. S.n.c. prot. n. 058/Tm dell'8 febbraio 2002 con la quale veniva trasmessa la completa ricodifica dei codici oggetto dell'istanza di autorizzazione in premessa;

CONSIDERATO altresì che non si tratta di costruzione di un nuovo impianto bensì di autorizzare l'esercizio di operazioni di stoccaggio rifiuti come previsto all'articolo 6, comma l) del decreto legislativo 22/1997 e pertanto:

- operazioni di recupero consistenti nella messa in riserva (R 13 allegato C) di rifiuti non pericolosi contrassegnati dai codici C.E.R. 12 01 01 - 16 02 14 - 17 04 11;
- deposito preliminare (D 15 allegato B) di rifiuti pericolosi contrassegnati dal codice C.E.R. 20 01 21;

prodotti dalla Ditta I.S.I. S.n.c. nell'ambito della propria attività;

ATTESO che le quantità massime di rifiuti per cui viene chiesta l'autorizzazione allo stoccaggio sono le seguenti:

- C.E.R. 12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi - 5000 Kg./anno;
- C.E.R. 16 02 14 apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 a 16 02 13 - apparecchiature elettriche/elettroniche fuori uso - 750 Kg./anno;
- C.E.R. 17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 - 2500 Kg./anno;
- C.E.R. 20 01 21 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio - 1500 Kg./anno;

ATTESO che gli stessi dovranno sono stoccati in maniera adeguata ed in particolare:

- i rifiuti pulvurulenti devono essere protetti dall'azione del vento;
- è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con non pericolosi;
- deve essere impedito alle acque meteoriche di venire a contatto con i rifiuti per poi percolare nel terreno;
- devono essere rispettate le norme che disciplinano gli imballaggi e l'etichettature dei rifiuti pericolosi;

VISTO il certificato rilasciato dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Udine in data 13 settembre 2001, dal quale risulta che la ditta I.S.I. S.n.c. è regolarmente iscritta al registro delle Imprese, che non risulta essere stata dichiarata fallita e che non sussistono a suo carico altre procedure concorsuali;

ATTESO che dal medesimo certificato emerge il nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e che tale certificazione è stata emessa dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura facendo uso del collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla Prefettura di Roma;

VISTA l'idoneità del soggetto richiedente sulla base della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi per la gestione dei rifiuti, allegata all'istanza di cui sopra;

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione alle operazioni di deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti di cui sopra ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

VISTO altresì l'articolo 80 dello Statuto della Provincia di Udine, di attuazione della legge 142/1990, che al comma 1 recita «Spetta ai dirigenti l'attuazione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici a cui sono preposti.»;

DETERMINA

Art. 1

Si autorizza la Ditta I.S.I. S.n.c. con sede a Tarcento in via Udine, 83 all'esercizio delle operazioni di stoccaggio come previsto all'articolo 6 comma l) del decreto legislativo 22/1997 dei rifiuti derivanti dalla propria attività, su area catastamente distinta al foglio 35, mappale 738, per le tipologie e quantità massime di cui al successivo articolo 3.

Art. 2

L'autorizzazione è concessa per un periodo di cinque anni dalla data del presente provvedimento.

Art. 3

Le operazioni oggetto della presente autorizzazione sono le seguenti:

- recupero - consistente nella messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi contrassegnati dai codici C.E.R. 12.01.01 - 16.02.14 - 17.04.11;
- deposito preliminare (D 15) di rifiuti pericolosi contrassegnati dal codice C.E.R. 20 01 21;

prodotti dalla I.S.I. S.n.c. nell'ambito della propria attività per le seguenti tipologie e quantitativi:

- C.E.R. 12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi; 5000 Kg./anno;
- C.E.R. 16 02 14 apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 a 16 02 13 - apparecchiature elettriche/elettroniche fuori uso); 750 Kg./anno;
- C.E.R. 17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10; 2500 Kg./anno;
- C.E.R. 20 01 21 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio; 1500 Kg./anno.

Art. 4

La Ditta I.S.I. S.n.c. dovrà dare preventiva comunicazione dell'inizio e della cessata attività al Comune, alla Provincia e all'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio.

Art. 5

Alla chiusura dell'attività di cui sopra, la Ditta dovrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 6

La Ditta dovrà tenere presso il sito ove si compiono le operazioni autorizzate, un registro di carico/scarico, da compilarsi in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo n. 22/1997 e successivi decreti attuativi, sul quale registrare le operazioni attuate e oggetto della presente autorizzazione.

Art. 7

La Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione qualora si dovesse riscontrare irregolarità nell'esercizio o si dovesse applicare nuove disposizioni.

Art. 8

La presente autorizzazione non sostituisce altri visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi regionali, provinciali e comunali che, qualora

previsti, devono essere acquisiti dal soggetto autorizzato con il presente atto prima di porre in essere le operazioni autorizzate. In modo particolare, a solo titolo indicativo, si precisa che:

a) per quanto riguarda la materia urbanistica, competerà al Comune competente per territorio eseguire le verifiche in merito al rispetto delle disposizioni impartite dalla legislazione urbanistica;

b) per quanto riguarda la normativa sulle emissioni in atmosfera, fatte salve le eventuali disposizioni della presente determina dovrà venire osservato quanto disposto dal D.P.R. 203/1988 e successive modifiche e/o integrazioni;

c) per quanto riguarda la legislazione in materia di inquinamento acustico si dorà ottemperare al disposto del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e successive modifiche;

d) relativamente alla tutela delle acque dall'inquinamento, il Comune dovrà ottemperare a quanto previsto dalla legge 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

I controlli sul rispetto di tali normative saranno di competenza degli organi preposti dalla vigente legislazione.

Art. 9

Qualora non espressamente previste, si intendono riportate nella presente determina tutte le prescrizioni imposte dalla vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti.

Art. 10

La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella determina comporta applicazione delle sanzioni penali previste dal decreto legislativo n. 22/1997 e dei provvedimenti di cui agli articoli 17 della legge regionale 30/1987 e 28 del citato decreto 22/1997.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto unico originale che rimane acquisito agli atti d'ufficio.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

Udine, 24 giugno 2002

Il Dirigente:
ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambiente 10 luglio 2002, n. 641. (Estratto). Prefir S.p.A. di Povoletto - Comune di Premariacco, località Firmano. Prescrizione piano di studio ed intervento e sospensione attività conferimento rifiuti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE

(omissis)

VISTA la determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambientale n. 813 del 3 settembre 2001 prot. n. 74270/2001 con cui la Ditta Prefir è stata diffidata «a mettere in atto tutti gli accorgimenti atti ad evitare ogni possibile smaltimento di rifiuti nell'impianto in difformità da quanto previsto dai provvedimenti autorizzativi nonché dalla vigente normativa in materia ambientale» e ciò a seguito della nota del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente, sezione di Udine, prot. n. 24/26-8 del 9 agosto 2001 con cui veniva evidenziato, a seguito di analisi su campioni di rifiuti sottoposti a sequestro, che le tipologie di rifiuto non risultavano conformi alla discarica per il parametro putrescibilità e fenoli;

VISTA la nota del Ministero dell'ambiente, Servizio per la tutela delle acque interne, del 24 ottobre 2001 prot. 8390/TAI/DI/PRO inviata, tra l'altro, alla Provincia di Udine con cui si evidenziava la necessità di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale a seguito del monitoraggio delle acque dei pozzi circostanti la discarica «Prefir» S.p.A. eseguito dall'A.R.P.A.;

VISTA la nota dell'A.R.P.A. del 21 giugno 2002 prot. 4582/2002 con cui, a seguito del monitoraggio delle acque di falda in prossimità della discarica di che trattasi effettuato nel 2002 (verbali del 4 marzo, 16 aprile e 18 giugno 2002), si rileva un peggioramento della qualità delle acque e si suggerisce l'urgente «rivalutazione della significatività e pertinenza dei pozzi interessati dal fenomeno quali pozzi di monitoraggio della discarica Prefir»;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Di prescrivere, per i motivi citati in premessa, alla Ditta Prefir S.p.A. di Povoletto, relativamente alla discarica di 2ª categoria di tipo B) sita in Comune di Premariaccco, località Firmano, di:

a) presentare all'Amministrazione provinciale, entro quindici giorni dal ricevimento del presente atto, un piano conoscitivo e di intervento volto a rappresentare in modo significativo la presenza di inquina-

mento nelle acque di falda e, in particolare, l'attuale «significatività e pertinenza dei pozzi» posti a monte e valle idrografica della citata discarica nonché a proporre gli interventi atti ad arginare il fenomeno di inquinamento;

b) asportare il percolato «in continuo» con la produzione - alla stessa Amministrazione provinciale, all'A.R.P.A., all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» - di una relazione dettagliata settimanale, con lettura a contatore «sigillato» dall'A.R.P.A.; detta relazione dovrà riportare le seguenti indicazioni: data, ora, lettura contatore (m3), tempo trascorso dalla lettura precedente, quantità pompata;

c) sospendere il conferimento dei rifiuti nella citata discarica per un periodo di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento da parte della ditta Prefir S.p.A.;

(omissis)

Udine, 10 luglio 2002

Il Dirigente:
ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambientale 11 luglio 2002, n. 644. (Estratto). Sager S.r.l. di San Giovanni al Natisone - Comune di Pavia di Udine, località Risano. Rinnovo autorizzazione esercizio discarica di 1ª categoria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA la domanda del 21 gennaio 2002 assunta al protocollo dell'Amministrazione Provincia di Udine al n. 5321 del 23 gennaio 2002, volta all'ottenimento della proroga dell'autorizzazione all'esercizio;

VISTA l'integrazione alla domanda del 21 gennaio 2002, assunta la protocollo dell'Amministrazione Provincia di Udine al n. 25340/2002 del 22 marzo 2002;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per quanto espresso in premessa, di rinnovare, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997 e successive modificazioni, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti, alla Ditta Sager S.r.l. con sede in via Roma, 33048 San Giovanni al Natisone (Udine), d'ora in poi ditta, nell'impianto di discarica di 1ª categoria ubicata in località Risano, Comune di Pavia di Udine, individuata catastalmente al foglio n. 20 particella catastale n. 14-15-135 per un periodo di cinque anni e quindi fino al 23 luglio 2007.

(omissis)

Udine, 11 luglio 2002

Il Dirigente:
ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambientale 18 luglio 2002, n. 735. (Estratto). Cogolo S.p.A. - Comune di San Giorgio di Nogaro. Proroga autorizzazione al ripristino finale della discarica di 2ª categoria tipo B).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTE le richieste di proroga presentate da parte della ditta del:

- 16 maggio 2002 protocollo dell'Amministrazione Provincia di Udine n.42785 del 16 maggio 2002;
- 20 maggio 2002 protocollo dell'Amministrazione Provincia di Udine n. 43852 del 20 maggio 2002;
- 31 maggio 2002 protocollo dell'Amministrazione Provincia di Udine n. 47655 del 4 giugno 2002;
- 3 luglio 2002 protocollo dell'Amministrazione Provincia di Udine n. 55042 del 3 luglio 2002;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per quanto espresso in premessa di prorogare alla ditta «Cogolo S.p.A.» via E. Fermi, 21 - 33058 S. Giorgio di Nogaro (Udine), d'ora in poi ditta, al 3 settembre 2003 il termine di ultimazione dei lavori relativi alla discarica di cui in oggetto.

(omissis)

Udine, 18 luglio 2002

Il Dirigente:
ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambiente 19 luglio 2002, n. 738. (Estratto). Prefir S.p.A. di Povoletto - Comune di Premariacco, località Firmano. Rettifica determinazione dirigenziale n. 641/2002 del 10 luglio 2002.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE

(omissis)

RICHIAMATA la determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambientale n. 641/2002 del 10 luglio 2002 prot. n. 56467 (UOC 40722/rp/2002) avente ad oggetto: «Discarica di 2ª categoria tipo B) sita in Comune di Premariacco, località Firmano, autorizzata con provvedimento provinciale n. 34580/1991 del 16 luglio 1991 e successivi. Prescrizione di piano di studio ed intervento e sospensione dell'attività di conferimento rifiuti»;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Di rettificare l'errore materiale contenuto nelle premesse della determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambientale n. 641/2002 del 10 luglio 2002 prot. n. 56467 (UOC 40722/rp/2002) precisando che il provvedimento provinciale ivi richiamato è quello prot. n. 34580/1991 del 16 luglio 1991.

Art. 2

Di dare atto che, in virtù di tale rettifica, il richiamo alle prescrizioni e condizioni contenute nei precedenti provvedimenti, di cui all'articolo 2 della determinazione dirigenziale n. 641/2002 del 10 luglio 2002, va correttamente inteso al provvedimento provinciale prot. n. 34580/1991 del 16 luglio 1991, precisando altresì che resta fermo ed immutato quant'altro contenuto nella determinazione dirigenziale n. 641/2002 del 10 luglio 2002 prot. n. 56467 (UOC 40722/rp/2002).

(omissis)

Udine, 19 luglio 2002

Il Dirigente:
ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambientale 22 luglio 2002, n. 739. (Estratto). Ecoplan S.r.l. di Udine - Comune di San Giovanni al Natisone, località Cascina Rinaldi. Proroga autorizzazione all'esercizio discarica di 2ª categoria tipo B).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA la domanda del 23 gennaio 2002, assunta al protocollo dell'Amministrazione Provincia di Udine al n. 6019 del 23 gennaio 2002, con al quale la Ecoplan S.r.l. di Udine - via S. Osvaldo, 29 - 33100 Udine, d'ora in poi ditta, ha chiesto la proroga dell'autorizzazione alla gestione della discarica in questione per ulteriori 18 mesi.

(omissis)

DETERMINA

Art. 1)

Per quanto espresso in premessa, di prorogare alla Ecoplan S.r.l. di Udine - via S. Osvaldo, 29 - 33100 Udine, d'ora in poi ditta, l'esercizio delle operazione di smaltimento di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997 e successive modificazioni per ulteriori 18 (diciotto) mesi dalla data della presente determinazione e quindi fino al 22 ottobre 2003;

(omissis)

Udine, 22 luglio 2002

Il Dirigente:
ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente del Servizio autorizzazioni trattamento e smaltimento rifiuti 6 agosto 2002, n. 754. (Estratto). AMGA Azienda Multiservizi S.p.A. di Udine - Comune di Udine. Modificazioni dell'articolo 4 (dispositivo) della determinazione dirigenziale n. 582/2002 del 12 giugno 2002, prot. n. 48925/2002.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI TRATTAMENTO E
SMALTIMENTO RIFIUTI

(omissis)

VISTA la determinazione dirigenziale n. 582/2002 del 12 giugno 2002, prot. n. 48925/2002, con la quale il Dirigente del Servizio tutela ambientale (ora Servizio autorizzazioni trattamento e smaltimento rifiuti) della Provincia di Udine autorizzava la ditta Amga S.p.A., di Udine, a smaltire nel proprio impianto di depurazione determinate tipologie di rifiuti, dettagliatamente indicate all'articolo 2 del dispositivo della citata determinazione e con le limitazioni riportate all'articolo 3 del medesimo provvedimento;

VISTO che in tale determinazione, all'articolo 4 del dispositivo, era prescritto che la Ditta dovesse presentare entro 45 giorni dalla data del provvedimento (scadenti al 27 luglio 2002) «un manuale operativo» (omissis);

(omissis)

CONSIDERATO che l'estensione di quanto richiesto all'articolo 4 del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 582/2002, ai parametri tensioattivi, grassi e tossicità implica un approfondimento ulteriore della problematiche tecniche ed impiantistiche e che tale approfondimento necessita di adeguati tempi;

(omissis)

DETERMINA

1. Per le motivazioni citate in premessa, di sostituire l'articolo 4 del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 582/2002 del 12 giugno 2002, prot. n. 48925/2002, con il seguente:

«La ditta dovrà presentare entro il 16 settembre 2002 un manuale operativo che illustri le procedure di accettazione e di verifica dei rifiuti, nonché delle modalità di trattamento degli stessi nell'ambito del processo depurativo, e definisca i limiti di accettazione in ingresso per gruppi di codici omogenei, le quantità accettabili giornalmente per ogni singolo codice di rifiuto, la quantità giornaliera trattabile dall'impianto per ogni parametro di tab. 3 dell'allegato 5 al decreto legislativo n. 258/2000 del quale intende derogare il limite. A tale proposito dovrà indicare quali sono le tecnologie presenti all'interno dell'impianto atte al trattamento di tali parametri, quali sono i meccanismi fisici o biochimici attraverso i quali avviene tale trattamento e quali sono le procedure gestionali attraverso le quali intende garantire il rispetto delle quantità giornaliere trattabili per ogni singolo parametro derogabile della tab. 3 dell'allegato 5 al decreto legislativo n. 258/2000».

2. Di dare atto che resta fermo ed immutato quant' altro prescritto nel dispositivo della determinazione dirigenziale n. 582/2002 del 12 giugno 2002, prot. n. 48925/2002.

(omissis)

Udine, 6 agosto 2002

Il Dirigente:
ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente del Servizio autorizzazioni trattamento e smaltimento rifiuti 14 agosto 2002, n. 760. (Estratto). AMGA Azienda Multiservizi S.p.A. di Udine - Comune di Udine. Attività di trattamento dei rifiuti «Residui della pulizia delle strade» (codice CER 20.03.03) e «Rifiuti della pulizia delle fognature» (codice CER 20.03.06).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

(omissis)

VISTA la determinazione dirigenziale n. 582/2002 del 12 giugno 2002, prot. n. 48925/2002, con la quale il Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine consentiva alla Ditta, tra l'altro, di trattare nel proprio impianto di depurazione determinate tipologie di rifiuti, dettagliatamente indicate all'articolo 2 del dispositivo della citata determinazione e con le limitazioni riportate all'articolo 3 del medesimo provvedimento;

(omissis)

VISTA la successiva nota della Ditta del 7 agosto 2002 prot. n. 12465, registrata al protocollo dell'Amministrazione provinciale n. 63510/2002 del 7 agosto 2002, con cui la Ditta stessa richiedeva di poter conferire i rifiuti derivanti dalla pulizia delle condotte fognarie e delle caditoie stradali, al fine di ripristinare la funzionalità delle reti fognarie, fortemente compromessa a seguito delle intense precipitazioni piovose recentemente occorse;

PRECISATO che unitamente a tale richiesta, riguardante le tipologie di rifiuti contraddistinte ai codici CER 20.03.03 «Residui della pulizia delle strade» e 20.03.06 «Residui della pulizia delle fognature», venivano prodotte informazioni tecniche concernenti tali rifiuti (omissis);

(omissis)

RITENUTO pertanto di escludere i rifiuti contraddistinti ai codici 20.03.03 e 20.03.06 dai limiti imposti dalla tabella tre, colonna «scarico in rete fognaria», dell'allegato cinque al decreto legislativo n. 152/1999

e successive modifiche e integrazioni (articolo 3 del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 582/2002), come richiesto dalla Ditta stessa con la nota del 7 agosto innanzi citata, e ciò solo nelle more della produzione manuale operativo da trasmettere alla Provincia di Udine entro il 16 settembre 2002 e della valutazione di quest'ultimo da parte dei competenti organi (vedi articolo 4 della determinazione dirigenziale n. 582/2002, come modificato dall'articolo 1 della determinazione dirigenziale n. 754/2002);

(omissis)

DETERMINA

1. Per le motivazioni citate in premessa, di escludere i rifiuti contraddistinti ai codici 20.03.03 e 20.03.06 dai limiti imposti dalla tabella tre, colonna «scarico in rete fognaria», dell'allegato cinque al decreto legislativo n. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni (articolo 3 del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 582/2002), come richiesto dalla Ditta AMGA - Azienda Multiservizi S.p.A. di Udine - con nota del 7 agosto 2002 prot. n. 12465, registrata al protocollo della Provincia di Udine n. 63510/2002 del 7 agosto 2002.

2. Di precisare che l'esclusione di cui all'articolo 1 avrà durata sino all'avvenuta valutazione da parte dei competenti organi del manuale operativo che dovrà essere trasmesso alla Provincia di Udine entro il 16 settembre 2002 (data prevista dall'articolo 1 del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 754/2002 del 6 agosto 2002 prot. n. 63190/2002 (UOC40722/rp/2002).

3. Di precisare che il presente provvedimento modifica parzialmente, ovvero solo temporalmente, quanto prescritto all'articolo 3 del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 582/2002 del 12 giugno 2002, prot. 48925, e limitatamente ai rifiuti contraddistinti ai codici CER 20.03.03 e 20.03.06, di cui al precedente articolo 1.

(omissis)

Udine, 14 agosto 2002

Il Dirigente:
ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambiente 21 agosto 2002, n. 764. (Estratto). Comune di Basiliano. Revoca determinazione dirigenziale n. 161/1999 del 14 aprile 1999.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE

(omissis)

VISTA la propria determinazione n. 161/1999 del 14 aprile 1999, con la quale il Comune di Basiliano, titolare dell'impianto di depurazione sito nel medesimo Comune in prossimità della S.S. Pontebbana, è stato autorizzato all'esercizio delle operazioni di trattamento di rifiuti liquidi per conto terzi per anni 5 dal rilascio e dunque fino al 14 aprile 2004.

(omissis)

VISTA la nota n. 3976 del 21 marzo 2002 del Comune di Basiliano, con la quale veniva espressa la volontà di non mantenere l'attività autorizzata;

VISTA la successiva nota n. 11461 del 12 agosto 2002 del medesimo Comune con la quale si conferma l'intenzione alla rinuncia dell'autorizzazione in essere, e si richiede l'archiviazione della pratica;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Di revocare le proprie determinazioni n. 161/1999 del 14 aprile 1999 e n. 120/2002 del 12 febbraio 2002 con la quali il Comune di Basiliano è stato autorizzato all'esercizio delle operazioni di trattamento di rifiuti liquidi per conto terzi, presso l'impianto di depurazione sito nel medesimo Comune in prossimità della S.S. Pontebbana.

(omissis)

Udine, 21 agosto 2002

Il Dirigente:
ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente del Servizio autorizzazioni trattamento e smaltimento rifiuti 26 agosto 2002, n. 769. (Estratto). Prefir S.p.A. di Povoletto - Comune di Premariacco, località Firmano. Revoca sospensione attività prescritta con determinazione dirigenziale n. 641/2002 del 10 luglio 2002.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI TRATTAMENTO E
SMALTIMENTO RIFIUTI

(omissis)

VISTA la determinazione dirigenziale n. 641/2002 del 10 luglio 2002, prot. n. 56467 (UOC40722/rp/2002), con cui, a seguito della nota del- l'A.R.P.A. del 21 giugno 2002 prot. 4582/2002, veniva prescritto alla Ditta di attivare tutte le misure idonee alla verifica del-

la situazione di inquinamento a monte e a valle della discarica mediante (vedi articolo 1 del dispositivo determinazione n. 641/2002):

a) la presentazione all'Amministrazione provinciale, entro quindici giorni dal ricevimento della determinazione dirigenziale stessa, di un piano conoscitivo e di intervento volto a rappresentare in modo significativo la presenza di inquinamento nelle acque di falda e, in particolare, l'attuale «significatività e pertinenza dei pozzi» posti a monte e valle idrografica della discarica nonché a proporre gli interventi atti ad arginare il fenomeno di inquinamento;

b) l'asportazione del percolato «in continuo» con la produzione - alla stessa Amministrazione provinciale, all'A.R.P.A., all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» - di una relazione dettagliata settimanale, con lettura a contatore «sigillato» dall'A.R.P.A. (indicazioni da riportare nella relazione: data, ora, lettura contatore (m3), tempo trascorso dalla lettura precedente, quantità pompata);

c) a sospensione del conferimento dei rifiuti nella citata discarica per un periodo di sessanta giorni dalla data di ricevimento della determinazione dirigenziale da parte della Ditta;

VISTO il piano conoscitivo e di intervento prodotto dalla Ditta all'Amministrazione provinciale e, per conoscenza, anche all'A.R.P.A. del Friuli Venezia Giulia, di data 31 luglio 2002, prot. n. 126/NOR/02/GL/cc, registrato al protocollo dell'Amministrazione provinciale n. 62130/2002 dell'1 agosto 2002, e quindi entro i termini prescritti dalla determinazione dirigenziale n. 641/2002 notificata alla Ditta stessa in data 19 luglio 2002;

(omissis)

RITENUTO pertanto di revocare la sospensione dell'attività di conferimento rifiuti, prescritta con la determinazione dirigenziale n. 641/2002 (articolo 1, lettera c) del dispositivo), fermo restando che la Ditta dovrà continuare ad asportare il percolato «in continuo» e produrre la relativa relazione settimanale all'Amministrazione provinciale, all'A.R.P.A. e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» come prescritto all'articolo 1, lettera b), del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 641/2002;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Di revocare la sospensione del conferimento dei rifiuti alla discarica di 2ª categoria di tipo B) sita in Comune di Premariaccco, località Firmano, di proprietà della Ditta Prefir S.r.l. di Povoletto, prescritta con propria precedente determinazione n. 641 del 10 luglio 2002 prot. n. 56467(UOC40722/rp/2002), per i motivi citati in premessa e preso atto del piano conoscitivo e di intervento prodotto dalla Ditta stessa con nota del 31 luglio 2002 prot. n. 126/NOR/O2/GL/cc, assunto al protocollo della Provincia in data 1 agosto 2002 al n. 62130/2002.

Art. 2

Di precisare che la Ditta Prefir S.r.l. dovrà continuare ad attenersi alla prescrizione di cui all'articolo 1, lettera b), del dispositivo della citata determinazione dirigenziale n. 641/2002 (riguardante l'asportazione del percolato «in continuo» e la produzione di una relazione settimanale alla Provincia di Udine, all'A.R.P.A. e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli»);

(omissis)

Udine, 26 agosto 2002

Il Dirigente:
ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente del Servizio autorizzazioni trattamento e smaltimento rifiuti 17 settembre 2002, n. 781. (Estratto). AMGA Azienda multiservizi S.p.A. di Udine - Comune di Udine. Proroga e rettifica determinazioni dirigenziali n. 754/2002 del 6 agosto 2002 e n. 760/2002 del 14 agosto 2002.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

(omissis)

VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio autorizzazioni trattamento e smaltimento rifiuti, n. 754 del 6 agosto 2002 prot. n. 63190(UOC40722/rp/2002) con cui, considerato che l'estensione di quanto richiesto all'articolo 4 del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 582/2002, ai parametri tensioattivi, grassi e tossicità implicava un approfondimento ulteriore della problematiche tecniche ed impiantistiche e che tale approfondimento necessitava di adeguati tempi, si prescriveva alla ditta di presentare un manuale operativo con le ulteriori informazioni già richieste dalla Provincia con nota prot. 57710/2002 del 16 luglio 2002, rideterminando il termine di presentazione di tale manuale entro e non oltre il 16 settembre 2002, con ciò modificando l'articolo 4 del dispositivo della determi-

nazione dirigenziale n. 582/2002, come riportato nella stessa determinazione dirigenziale n. 754/2002 (articolo 1 del dispositivo);

VISTO che per mero errore materiale nelle premesse della determinazione sopracitata veniva indicata la data del 30 settembre 2002 quale termine per la presentazione del manuale operativo invece che la data del 16 settembre 2002;

VISTA altresì la determinazione dirigenziale del Servizio autorizzazioni trattamento e smaltimento rifiuti, n. 760 del 14 agosto 2002 prot. n. 65606 (UOC40722/rp/2002) con cui si autorizzava la ditta ad escludere i rifiuti contraddistinti ai codici 20.03.03 «Residui della pulizia delle strade» e 20.03.06 «Residui della pulizia delle fognature» dai limiti imposti dalla tabella tre, colonna «scarico in rete fognaria», dell'allegato cinque al decreto legislativo n. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni (articolo 3 del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 582/ 2002), come richiesto dalla ditta AMGA - Azienda multiservizi S.p.A. di Udine - con nota del 7 agosto 2002 prot. n. 12465, registrata al protocollo della Provincia di Udine n. 63510/2002 del 7 agosto 2002;

(omissis)

VISTA la richiesta di proroga di 45 giorni del termine fissato con la determinazione dirigenziale del Servizio autorizzazioni trattamento e smaltimento rifiuti n. 754/2002 del 6 agosto 2002, prot. n. 63190 (UOC40722/rp/2002) richiesta dalla ditta con nota del 13 settembre 2002, registrata al protocollo della Provincia di Udine n. 71475/2002 del 13 settembre 2002, vista la complessità di alcune argomentazioni nell'elaborazione del manuale tecnico operativo contenente le indicazioni delle procedure di accettazione e di verifica dei reflui;

(omissis)

DETERMINA

1) Per le motivazioni citate in premessa, di autorizzare la richiesta di proroga per la consegna del manuale operativo di 45 giorni del termine fissato con l'articolo 1 della determinazione dirigenziale del Servizio autorizzazioni trattamento e smaltimento rifiuti n. 754/2002 del 6 agosto 2002, prot. n. 63190(UOC40722/rp/2002), richiesto dalla ditta con nota del 13 settembre 2002, registrata al protocollo della Provincia di Udine n. 71475/ 2002 del 13 settembre 2002, che pertanto viene rideterminato al 31 ottobre 2002.

2) Di dare atto che il presente provvedimento modifica altresì l'articolo 2 della determinazione dirigenziale del Servizio autorizzazioni trattamento e smaltimento rifiuti n. 760/2002 del 14 agosto 2002, prot. n. 65606/2002 (UOC40722/rp/2002) per ciò che concerne il limite temporale di esclusione dei rifiuti contraddistinti ai codici 20.03.03 «Residui della pulizia delle strade» e 20.03.06 «Residui della pulizia delle fognature» dai limiti imposti dalla tabella tre, colonna «scarico in rete fognaria», dell'allegato cinque al decreto legislativo n. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni (articolo 3 del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 582/2002), che pertanto viene rideterminato al 31 ottobre 2002.

3) Di rettificare la determinazione dirigenziale del Servizio autorizzazioni trattamento e smaltimento rifiuti n. 754/2002 del 6 agosto 2002, prot. n. 63190 (UOC40722/rp/2002) che nelle premesse indicava erroneamente la data del 30 settembre 2002 quale termine per la presentazione del manuale operativo.

(omissis)

Udine, 17 settembre 2002

IL DIRIGENTE:
ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente dell'area ambiente 10 ottobre 2002, n. 799. Determinazione n. 378/ 2001 del 5 aprile 2001, autorizzazione al Comune di Gonars all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R 13 allegato C del decreto legislativo 22/1997) di rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti. Aumento del quantitativo annuo movimentabile.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 22/1997, e successive modifiche ed integrazioni e le norme ivi richiamate ancora applicabili in materia di smaltimento rifiuti;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni e le norme ivi richiamate ancora applicabili in materia di smaltimento rifiuti;

VISTA la legge regionale n. 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la determina del Dirigente del servizio tutela ambientale di questa Amministrazione n. 378/2001 del 5 aprile 2001, con la quale si autorizzava il Comune di Gonars all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R 13 allegato C del decreto legislativo 22/1997)

di rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti, per una quantità complessiva annua di Kg. 1.200;

VISTA la richiesta n. 10.536 del 30 settembre 2002 registrata al prot. n. 77582/2002 del 7 ottobre 2002 con la quale il Comune di Gonars, causa eccesso di produzione di tale tipologia di rifiuto, richiede l'aumento della capacità massima movimentabile annua a 3.600 Kg;

RITENUTO di accogliere tale richiesta anche in considerazione del fatto che, come dichiarato dallo stesso Comune, aumenterà la frequenza degli svuotamenti;

VISTA la Direttiva ministeriale del 9 aprile 2002 in relazione al nuovo elenco dei rifiuti, che identifica il rifiuto in questione al codice 16 06 01* batterie al piombo;

RITENUTO pertanto di procedere alla modifica della determina in questione;

VISTO altresì l'articolo 37 dello Statuto della Provincia di Udine, di attuazione del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che al comma 1 recita «Spetta ai Dirigenti l'adozione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici a cui sono preposti.»;

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, di elevare la capacità annua di movimentazione rifiuti a Kg. 3600, modificando la determina del Dirigente del servizio tutela ambientale di questa Amministrazione n. 378/2001 del 5 aprile 2001.

Art. 2

Ai sensi della Direttiva ministeriale del 9 aprile 2002 in relazione al nuovo elenco dei rifiuti, di identificare il rifiuto in questione al codice 16 06 01* batterie al piombo.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto in unico originale, che rimane acquisito agli atti d'ufficio.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

Udine, 10 ottobre 2002

IL DIRIGENTE:
ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente dell'area ambiente 14 ottobre 2002, n. 802. (Estratto). Gesteco S.p.A. di Povoletto - Comune di Cividale del Friuli, località Mus. Sospensione procedimento amministrativo.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE

(omissis)

VISTA la nota della ditta Gesteco S.p.A. (d'ora in avanti ditta) con sede legale in Grions del Torre, Povoletto (Udine), del 20 gennaio 2002, prot. n. 33/NOR/02/GL/cc, registrata al protocollo dell'Amministrazione provinciale al n. 17780/2002 del 25 febbraio 2.2002, di richiesta di «approvazione di progetto in variante al progetto approvato con decreto regionale AMB/1237-UD/ESR/395 del 6 ottobre 1995» e di «autorizzazione al completamento e alla ricomposizione ambientale del sito»;

(omissis)

RILEVATO che con nota del 23 settembre 2002 prot. n. SEA/92/C, registrata al prot. n. 74728/2002 del 26 settembre 2002, il Servizio autonomo per l'Emergenza ambientale della Regione Friuli-Venezia Giulia trasmetteva agli Enti locali della Regione, alla Direzione regionale dell'ambiente e all'A.R.P.A., la nota del Ministero dell'ambiente - prot. n. 7479 del 5 settembre 2002 - volta a fornire indicazioni sull'attuale regime autorizzatorio, in assenza della normativa di recepimento della direttiva comunitaria 99/31/CE, per i procedimenti già avviati e non conclusi con formale provvedimento relativi alle istanze di autorizzazione di impianti di smaltimento in discarica e di esercizio delle operazioni di smaltimento;

(omissis)

PRESO ATTO, per quanto concerne la richiesta formulata dalla ditta, che l'Amministrazione provinciale avviava il relativo procedimento amministrativo in data 4 aprile 2002 con nota prot. 31753 del 12 aprile 2002, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 01/Pres./1998, e convocava la Conferenza tecnica in data 5 settembre 2002 con nota prot. 65664 del 19 agosto 2002, presso la sede della Direzione d'area ambiente, per l'esame dell'istanza progettuale formulata dalla ditta e rilevato che tale seduta veniva aggiornata a data successiva;

DATO ATTO che la successiva Conferenza tecnica veniva convocata presso la medesima sede in data 24 settembre 2002, con nota prot. 71594 del 16 settembre 2002, e che, in tale seduta, non era possibile pervenire alla decisione finale sul progetto proposto essendo intervenuta la citata nota regionale del 23 settembre 2002 che prevede, appunto, il rilascio di provvedimenti auto-

rizzativi con la procedura eccezionale innanzi indicata per le tipologie di rifiuti diverse dai c.d. «tal quali»;

(omissis)

DETERMINA

1) Di sospendere, per i motivi citati in premessa, il procedimento autorizzativo relativo alla richiesta presentata all'Amministrazione provinciale dalla ditta Gesteco S.p.A. (d'ora in avanti ditta) con sede legale in Grions del Torre, Povoletto (Udine) del 20 gennaio 2002 prot. n. 33/NOR/02/GL/cc, registrata al protocollo dell'Amministrazione provinciale al n. 17780/2002 del 25 febbraio 2002, di «approvazione di progetto in variante al progetto approvato con decreto regionale AMB/1237-UD/ESR/395 del 6 ottobre 1995» e di «autorizzazione al completamento e alla ricomposizione ambientale del sito».

2) Di determinare in giorni trenta, decorrenti dalla data della presente determinazione, la sospensione del procedimento autorizzativo in corso, per consentire l'approfondimento delle questioni giuridiche che disciplinano attualmente il conferimento dei rifiuti in discarica.

(omissis)

Udine, 14 ottobre 2002

IL DIRIGENTE:
ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente dell'area ambiente 21 ottobre 2002, n. 815. (Estratto). Idealservice S.c. a r.l. di Pasian di Prato - Comune di Rive d'Arcano. Avvio esercizio provvisorio dell'impianto di trattamento RSU nell'impianto della Comunità Collinare del Friuli.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE

(omissis)

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 284 del 12 settembre 2001 con la quale è stato approvato il progetto presentato dalla Comunità collinare per la realizzazione dei lavori di completamento dell'impianto di trattamento R.S.U. da raccolta differenziata e raccolta secco/umido in Comune di Rive d'Arcano;

VISTA la nota prot. n. 6511 del 10 ottobre 2002 pervenuta il 14 ottobre 2002 al prot. n. 79210/2002 con la quale la Comunità collinare del Friuli ha trasmesso la documentazione di seguito elencata per l'ottenimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio della parte di impianto specificata all'articolo 4, punto b) del provvedimento provinciale n. 248/2001, di tutte le strutture e attrezzature necessarie per suo corretto utilizzo e contestuale richiesta di voltura alla Idealservice S.c.ar.l. unitamente a dichiarazione della medesima di disponibilità ad assumere l'incarico di che trattasi:

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa si dà il proprio assenso alla ditta Idealservice S.c. a r.l. di Pasian di Prato, per l'inizio delle prove di collaudo ed esercizio provvisorio del lotto funzionale di lavorazione della frazione secca mono/multimateriale della Comunità collinare del Friuli di Colloredo di Monte Albano, sito in Comune di Rive d'Arcano località Arcano Superiore n. 15, di potenzialità max pari a 100 ton/die e settimanali ton. 480, per le attività di recupero (R5 e R13) dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata, differenziata multimateriale e rifiuti speciali così come individuati e per le finalità di cui alle relazioni di progetto e autorizzazione n. 284 del 12 settembre 2001, ricodificati al successivo articolo 4.

Art. 2

La presente autorizzazione ha una durata di 120 giorni come previsto all'articolo 7 della deliberazione n. 284 del 12 settembre 2001 e in caso di positivo collaudo finale sarà rilasciata quella definitiva con le modalità di cui al succ. articolo 12, per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data di inizio della periodo di esercizio provvisorio.

(omissis)

Udine, 21 ottobre 2002

IL DIRIGENTE:
ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente dell'area ambiente 25 ottobre 2002, n. 823. (Estratto). Cartiera Romanello S.p.A. di Campoformido - Comune di Campoformido, località Basaldella. Autorizzazione a ricevere rifiuti urbani da fuori provincia.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE

(omissis)

VISTA la nota della Provincia di Gorizia - prot. 22502 del 18 ottobre 2002 trasmessa alla Provincia di Udine a mezzo fax registrato al prot. n. 81475/2002 in data 21 ottobre 2002 - con cui è stata segnalata la situazione di emergenza dovuta all'impossibilità di conferire una quota dei rifiuti urbani raccolti da EN.A.M. S.p.A., di Ronchi dei Legionari (Gorizia), presso la discarica di «Pecol dei Lupi» di Cormons (Gorizia), in attesa dell'apertura del secondo lotto di tale discarica, e presso l'impianto ACEGAS di Trieste (presso cui la Provincia di Gorizia può conferire propri rifiuti a seguito di un accordo già intercorso tra le due Amministrazioni provinciali);

Precisato che nella stessa nota la Provincia di Gorizia richiede di autorizzare il conferimento dei rifiuti raccolti da EN.A.M S.p.A., per un quantitativo previsto di 200 tonnellate in quattro settimane, presso la discarica di 1^ categoria gestita dalla ditta Cartiera Romanello S.p.A. - d'ora in avanti ditta - di Basaldella di Campoformido (Udine), autorizzata a gestire la discarica di che trattasi sino al 2 marzo 2005 in virtù di specifico atto della Provincia di Udine (determinazione del Dirigente del servizio tutela ambientale n. 223/2001 del 23 febbraio 2001 prot. n. 21160/2001);

(omissis)

DETERMINA

1) Di autorizzare, per i motivi citati in premessa, la ditta Cartiera Romanello S.p.A. di Basaldella di Campoformido (Udine) a ricevere presso la discarica di 1^ categoria, gestita dalla ditta stessa in Basaldella di Campoformido (Udine), i rifiuti urbani provenienti dal servizio di raccolta effettuato dalla ditta EN.A.M S.p.A. di Ronchi dei Legionari (Gorizia).

2) Di autorizzare il conferimento di cui al precedente punto 1) per il periodo di 4 settimane dalla data del presente provvedimento (quindi sino al 22.11.2002) per il quantitativo di 200 tonnellate.

(omissis)

Udine, 25 ottobre 2002

IL DIRIGENTE:
ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente dell'area ambiente 13 novembre 2002, n. 843. (Estratto) - Cartiera Romanello S.p.A. di Campoformido - Comune di Campoformido, località Basaldella. Autorizzazione a ricevere rifiuti urbani da fuori Provincia.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE

(omissis)

VISTO che con determinazione del Dirigente della Direzione d'area Ambiente della Provincia di Udine, n. 823/2002 del 25 ottobre 2002 (prot. n. 82052/ UOC40722 /rp/2002), la ditta «Cartiera Romanello» S.p.A. (d'ora in avanti ditta) di Basaldella di Campoformido (Udine) veniva autorizzata a ricevere i rifiuti raccolti da EN.A.M S.p.A. di Ronchi dei Legionari (Gorizia), presso la discarica di 1ª categoria gestita dalla stessa ditta in Basaldella di Campoformido (Udine) e precisato che la ditta stessa è autorizzata a gestire la discarica di che trattasi sino al 2 marzo 2005 in virtù di specifico atto della Provincia di Udine (determinazione del Dirigente del servizio tutela ambientale n. 223/ 2001 del 23 febbraio 2001 prot. n. 21160/2001);

(omissis)

VISTA l'ulteriore nota della Provincia di Gorizia - prot. 24077/2002 del 6 novembre 2002 trasmessa alla Provincia di Udine a mezzo fax registrato al prot. n. 85770/2002 in data 7 novembre 2002 - con cui è stato segnalato il protrarsi della situazione di emergenza dovuta all'impossibilità di conferire una quota dei rifiuti urbani raccolti da EN.A.M. S.p.A., di Ronchi dei Legionari (Gorizia), per il ritardo dell'apertura del secondo lotto della discarica di «Pecol dei Lupi» di Cormons (Gorizia), e per la riduzione della quota originariamente messa a disposizione dall'impianto AC.E.GA.S. di Trieste;

DATO ATTO che la Provincia di Gorizia ha richiesto di poter conferire i rifiuti raccolti da EN.A.M. S.p.A. presso la discarica gestita dalla ditta innanzi indicata, per il periodo intercorrente tra l'11 novembre 2002 e l'inizio di dicembre 2002, e per il quantitativo di 500 tonnellate;

VISTA la successiva nota dell'Amministrazione provinciale di Gorizia dell'11 novembre 2002 prot. 24436/2002, inviata a mezzo fax in data 11 novembre 2002, con cui la stessa segnala «la sopravvenuta situazione critica di A.M.I. S.p.A. di Gradisca d'Isonzo a causa della rottura della griglia del termodistruttore di Moraro» e richiede pertanto, per le medesime motivazioni citate nella precedente nota del 6 novembre 2002, di autorizzare il conferimento dei rifiuti urbani raccolti da EN.A.M. S.p.A. e A.M.I. S.p.A. presso la discarica gestita dalla ditta Romanello;

DATO ATTO che il quantitativo richiesto nell'ultima nota, di data 11 novembre 2002, è pari a 1300 tonnellate per il periodo intercorrente tra l'11 novembre 2002 e i primi giorni di dicembre 2002, e che la Provincia di Gorizia concede il proprio nulla osta al conferimento di che trattasi, presso la discarica di 1^ categoria gestita dalla ditta Romanello in Basaldella di Campoformido (Udine), a seguito di accordi informali intercorsi con la stessa ditta;

(omissis)

DETERMINA

1) Di autorizzare, per i motivi citati in premessa, la ditta Cartiera Romanello S.p.A. di Basaldella di Campoformido (Udine) a ricevere presso la discarica di 1ª categoria, gestita dalla ditta stessa in Basaldella di Campoformido (Udine), i rifiuti urbani provenienti dal servizio di raccolta effettuato dalle Ditte EN.A.M S.p.A. di Ronchi dei Legionari (Gorizia) e di A.M.I. S.p.A. di Gradisca d'Isonzo (Gorizia).

2) Di autorizzare il conferimento di cui al precedente punto 1) sino al 4 dicembre 2002 per il quantitativo complessivo di 1800 tonnellate.

(omissis)

Udine, 13 novembre 2002

IL DIRIGENTE:
ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente dell'area ambiente 27 novembre 2002, n. 855. (Estratto). Ecogest S.r.l. di Corno di Rosazzo - Comune di Corno di Rosazzo, località Cascina Rinaldi. Rinnovo dell'autorizzazione alla gestione della fase n. 6 della discarica di 1ª categoria fino al 31 dicembre 2004.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE

(omissis)

VISTA l'istanza pervenuta il 16 maggio 2002 al prot. n. 42764/2002 con la quale la ditta Ecogest S.r.l. con sede legale in Corno di Rosazzo, via Aquileia n. 49, chiede la proroga di cinque anni al termine di cui al sopracitato provvedimento provinciale n. 266 del 6 giugno 2002;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, la ditta Ecogest S.r.l. con sede legale in Corno di Rosazzo, via Aquileia n. 49, è autorizzata, in considerazione delle numerose proroghe ad oggi già rilasciate per la saturazione della volumetria di progetto che risulta essere pari a mc. 56.700 a cui va sommata la volumetria ottenuta a seguito dell'approvazione della variante n. 1 relativa alla modifica delle modalità di ricopertura finale delle fasi n. 6 e n. 7, quantificabile nel 11,90% del volume autorizzato, all'esercizio della fase n. 6 della discarica di 1ª categoria ubicata in Comune di Corno di Rosazzo località Cascina Rinaldi, fino al 31 dicembre 2004.

(omissis)

Udine, 27 novembre 2002

IL DIRIGENTE
ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente dell'area ambiente 29 novembre 2002, n. 859. (Estratto). Cartiera Romanello S.p.A. di Campoformido - Comune di Campoformido, località Basaldella. Autorizzazione a ricevere rifiuti urbani da fuori provincia.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE

(omissis)

VISTA la nota della Provincia di Trieste del 26 novembre 2002 trasmessa alla Provincia di Udine a mezzo fax - con cui è stata segnalata la situazione di emergenza dovuta all'impossibilità di smaltire i rifiuti urbani raccolti da AC.E.GA.S. S.p.A., di Trieste, presso l'impianto di incenerimento rifiuti urbani e speciali assimilabili di Trieste, gestito dalla stessa AC.E.GA.S. - l'unico impianto esistente nel territorio provinciale di Trieste -, a causa di un improvviso guasto al circuito di recupero del ciclo energetico, con la conseguente impossibilità di conferirvi i rifiuti urbani non differenziati, contraddistinti al codice 200301;

(omissis)

PRECISATO che nella stessa nota la Provincia di Trieste richiede di autorizzare il conferimento dei rifiuti raccolti da AC.E.GA.S. S.p.A., per un quantitativo previsto di 1000 tonnellate sino al 6 dicembre 2002, presso la discarica di 1ª categoria gestita dalla ditta Cartiera Romanello S.p.A. - d'ora in avanti ditta - di Basaldella di Campoformido (Udine), autorizzata a gestire la discarica di che trattasi sino al 2 marzo 2005 in virtù di specifico atto della Provincia di Udine (determinazione del Dirigente del servizio tutela ambientale n. 223/2001 del 23 febbraio 2001 prot. n. 21160/2001);

(omissis)

RILEVATO altresì che la Provincia di Trieste concede il proprio nulla osta al conferimento di che trattasi e segnala di aver ricevuto la disponibilità da parte della ditta, in via informale, e riscontrato che tale disponibilità è stata confermata con nota della ditta stessa prot.

4320/02T del 27 novembre 2002, trasmessa alla Provincia di Udine a mezzo fax;

(omissis)

DETERMINA

1) Di autorizzare, per i motivi citati in premessa, la ditta Cartiera Romanello S.p.A. di Basaldella di Campoformido (Udine) a ricevere presso la discarica di 1ª categoria, gestita dalla ditta stessa in Basaldella di Campoformido (Udine), i rifiuti urbani contraddistinti al codice 200301 «Rifiuti urbani non differenziati» provenienti dal servizio di raccolta effettuato dalla AC.E.GA.S S.p.A. di Trieste.

2) Di autorizzare il conferimento di cui al precedente punto 1) dalla data di ricevimento del presente provvedimento da parte della ditta Cartiera Romanello S.p.A. sino al 6 dicembre 2002, per il quantitativo complessivo di 1000 tonnellate.

(omissis)

Udine, 29 novembre 2002

IL DIRIGENTE:
ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente del Servizio autorizzazioni trattamento e smaltimento rifiuti 17 dicembre 2002, n. 888. (Estratto). AMGA Azienda multiservizi S.p.A. di Udine - Comune di Udine. Provvedimento revoca autorizzazioni.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

(omissis)

VISTA la determinazione n. 164/1999 del 14 aprile 1999 prot. n. 28819/1999 con la quale, a seguito delle ordinanze del Presidente della Giunta regionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 0282/Pres. del 27 luglio 1998, n. 0332/Pres. dell'11 settembre 1998 nonché della circolare del Presidente della Giunta regionale del 4 gennaio 1998, a chiarimento delle ordinanze sopraccitate, la ditta veniva autorizzata, tra l'altro, all'esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti (trattamento acque reflue) in conto terzi per una quantità di 600 Ton/giorno per un determinato elenco di codici CER;

VISTA la determinazione n. 36/2000 del 10 febbraio 2000 prot. n. 13117/2000 con cui, tra l'altro, si variava l'intestazione dell'autorizzazione rilasciata con determinazione n. 164/1999 e si aggiornava l'autorizzazione con i nuovi codici segnalati, in quanto di specificazione ulteriore a quanto già autorizzato;

VISTA la determinazione n. 122/2002 del 12 febbraio 2002 prot. n. 13142/2002 con cui, per le motivazioni ivi indicate, si rideterminava al 31 dicembre 2002 il termine per la scadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trattamento di rifiuti liquidi rilasciata con le determinazioni citate;

(omissis)

VISTA la determinazione dirigenziale n. 582/2002 del 12 giugno 2002, prot. n. 48925/2002, con la quale il Dirigente del servizio tutela ambientale della Provincia di Udine disponeva, tra l'altro, ai punti 1), 2) 3) 4), 5), 6) del dispositivo:

(omissis)

RILEVATO che con determinazione dirigenziale del Servizio autorizzazioni trattamento e smaltimento rifiuti, n. 754 del 6 agosto 2002 prot. n. 63190 (UOC40722/ rp/ 2002), e per le motivazioni ivi esposte, si prescriveva alla ditta di presentare un manuale operativo con le ulteriori informazioni già richieste dalla Provincia con nota prot. 57710/2002 del 16 luglio 2002, rideterminando il termine di presentazione di tale manuale entro e non oltre il 16 settembre 2002, con ciò modificando l'articolo 4 del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 582/2002, come riportato nella stessa determinazione dirigenziale n. 754/2002 (articolo 1 del dispositivo);

VISTA altresì la determinazione dirigenziale del Servizio autorizzazioni trattamento e smaltimento rifiuti, n. 760 del 14 agosto 2002 prot. n. 65606 (UOC40722/rp/ 2002) con cui si autorizzava la ditta ad escludere i rifiuti contraddistinti ai codici 20.03.03 «Residui della pulizia delle strade» e 20.03.06 «Residui della pulizia delle fognature» dai limiti imposti dalla tabella tre, colonna «scarico in rete fognaria», dell'allegato cinque al decreto legislativo n. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni (articolo 3 del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 582/ 2002), come richiesto dalla ditta con nota del 7 agosto 2002 prot. n. 12465, registrata al protocollo della Provincia di Udine n. 63510/ 2002 del 7 agosto 2002;

(omissis)

VISTA la successiva determinazione dirigenziale del Servizio autorizzazioni trattamento e smaltimento rifiuti n. 781/2002 del 17 settembre 2002 prot. n. 72213/2002(UOC40722/cc/2002) con la quale, tra l'altro, si prorogava ulteriormente di 45 giorni il termine fissato con le determinazioni dirigenziali del Servizio autorizzazioni trattamento e smaltimento rifiuti n. 754/

2002 del 6 agosto 2002, prot. n. 63190 (UOC40722/rp/2002) e n. 760 del 14 agosto 2002 prot. n. 65606 (UOC40722/rp/2002), vista la complessità di alcune argomentazioni nell'elaborazione del manuale tecnico operativo contenente le indicazioni delle procedure di accettazione e di verifica dei reflui, rideterminando il temine di scadenza per la presentazione del manuale tecnico operativo al 31 ottobre 2002;

VISTA ora la richiesta della ditta di revoca delle determinazioni emesse dalla Provincia di Udine - dalla determinazione n. 36 del 10 febbraio 2000 sino alla n. 781 del 17 settembre 2002 - effettuata con nota del 30 ottobre 2002 prot. n. 16913ing. MM/m/Area «Ciclo dell'acqua», registrata al protocollo della Provincia di Udine n. 83780/2002 del 30 ottobre 2002;

(omissis)

DETERMINA

1) per i motivi citati in premessa e a seguito di espressa richiesta di AMGA, Azienda multiservizi S.p.A. (d'ora in avanti ditta), con sede in 33100 Udine, via del Cotonificio n. 60, di revocare le autorizzazioni - ed eventuali altri atti ad esse correlati - rilasciate alla medesima ditta all'esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti liquidi (trattamento acque reflue) in contro terzi per il quantitativo di 600 Ton/giorno, di cui alle determinazioni dirigenziali di seguito elencate (richiesta della ditta del 30 ottobre 2002 prot. 16913 ingMM/m/Area «Ciclo dell'acqua», assunta al prot. n. 83780/2002 del 30 ottobre 2002):

- n. 164/1999 del 14 aprile 1999 prot. n. 28819/1999;
- n. 36/2000 del 10 febbraio 2000 prot. n. 13117/2000;
- n. 122/2002 del 12 febbraio 2002 prot. n. 13142/2002;
- n. 754/2002 del 6 agosto 2002 prot. n. 63190/2002;
- n. 760/2002 del 14 agosto 2002 prot. n. 65606/2002;
- n. 781/2002 del 17 settembre 2002 prot. n. 72213/2002;

2) di dare atto che, per effetto della revoca di cui al precedente punto 1) e dalla data del presente provvedimento, non sussiste alcun atto autorizzativo a favore della ditta per l'esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti liquidi (trattamento acque reflue) in contro terzi.

(omissis)

Udine, 17 dicembre 2002

IL DIRIGENTE:
ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente dell'area ambiente 23 dicembre 2002, n. 895. Proroga autorizzazione all'esercizio di un impianto di deposito preliminare (D 15) di rifiuti pericolosi prodotti dalla Caffaro S.p.A. sito in Comune di Torviscosa con decorrenza dal 7 dicembre 2002 fino al 7 maggio 2003. Diffida ad eseguire quanto necessario per la messa in sicurezza di un fusto metallico contenente grafite contaminata da mercurio, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali oltre che opere migliorative.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale ai lavori pubblici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 1397/UD/ESR/896 del 5 dicembre 1997 con il quale la Caffaro S.p.A. con sede legale a Milano, via Borgonuovo 14 è stata autorizzata ad effettuare presso lo stabilimento sito nel Comune di Torviscosa in via Marinotti, per un periodo di cinque anni, il deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi costituiti da: rifiuti contenenti mercurio e materiali isolanti contenenti amianto;

VISTO l'istanza della Caffaro S.p.A. del 3 giugno 2002 pervenuta il 4 giugno al prot. n. 46718/2002 con la quale veniva richiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio del deposito preliminare;

VISTA la nota prot. 61836/2002 dell'1 agosto 2002 con la quale veniva richiesto all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» il parere di competenza;

VISTA la relazione di sopralluogo svolto dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» in data 19 novembre 2002 pervenuta il 21 novembre 2002 al prot. n. 89679/2002 con la quale veniva evidenziato che:

- un fusto di metallo di circa 200 l contenente grafite inquinata da mercurio presentava corrosioni con «foro passante» e fuoriuscita di piccole quantità di materiale;
- lo strato impermeabile del pavimento presentava molti punti di discontinuità, con fessure e scabrosità tali da rendere difficile le operazioni di pulizia e di eventuale recupero del rifiuto accidentalmente fuoriuscito dai contenitori;
- le parete presentano fessure, muffe e punti in cui manca l'intonaco;

- la copertura in alcuni punti permette l'ingresso dell'acqua meteorica, sul pavimento sono presenti numerose pozze d'acqua;

VISTO che l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» ritiene opportuna la prescrizione alla ditta Caffaro dell'esecuzione dei seguenti lavori:

- la realizzazione di una pavimentazione liscia, continua, non assorbente, facilmente pulibile con pendenza verso un pozzetto di raccolta delle acque eventualmente utilizzate per la pulizia e/o la rimozione di rifiuti accidentalmente fuoriusciti dai contenitori;
- la creazione di un bacino di contenimento con opportuni cordoli, ove depositare i contenitori dei vari rifiuti;
- la intonacatura con malta fine delle pareti e la verniciatura con materiale lavabile fino almeno ad una altezza di m. 3;
- la manutenzione straordinaria della copertura.

VISTA la richiesta di sopralluogo inoltrata l'U.O.C. controlli ambientali di questa Provincia;

VALUTATA l'opportunità di concedere una proroga dell'autorizzazione, anziché il rinnovo, nelle more della messa in sicurezza dell'area a seguito della segnalazione dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana»;

RITENUTO pertanto di prorogare l'autorizzazione con decorrenza dal 7 dicembre 2002 e sino al 7 maggio 2003 e di emettere contestualmente un provvedimento cautelare ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 30/1987 e successive modifiche e dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche per l'esecuzione dei lavori prescritti dalla Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana»;

DETERMINA

di prorogare l'autorizzazione all'esercizio di un deposito preliminare di rifiuti pericolosi (D 15) alla Caffaro S.p.A. con sede legale a Milano, via Borgonuovo 14 e stabilimento sito nel Comune di Torviscosa in via Marinotti, per un periodo fino al 7 maggio 2003.

Di diffidare la Caffaro S.p.A. a porre in essere idonee iniziative volte alla progettazione e realizzazione dei lavori prescritti dalla Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» previa presentazione, preliminare all'inizio dei lavori, di un piano di intervento che dovrà pervenire entro 15 giorni dalla notifica del presente atto.

Ad avvenuta approvazione da parte della Provincia del piano di intervento, che sarà effettuata con successivo separato provvedimento, decorrerà il periodo in cui dovranno essere realizzati i lavori di messa in sicurezza del fusto metallico contenente grafite contaminata da mercurio, in più punto corroso, oltre che quelli per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e le opere migliorative.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto in un unico originale che rimane acquisito agli atti d'ufficio.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

Udine, 23 dicembre 2002

IL DIRIGENTE:
ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente dell'area ambiente 23 dicembre 2002, n. 896. (Estratto). Sager S.r.l. di San Giovanni al Natisone - Comune di Pavia di Udine, località Risano. Autorizzazione a ricevere rifiuti urbani da fuori Provincia.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE

(omissis)

VISTO che con successive note la Provincia di Gorizia ha segnalato il perdurare della situazione di emergenza, sempre in attesa dell'apertura del secondo lotto della discarica di «Pecol dei Lupi» di Cormons (Gorizia), e nelle more dell'attivazione della procedura autorizzativa individuata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3904 del 19 novembre 2002 che detta «Indirizzi applicativi dell'articolo 5, commi 6, e 6bis, del decreto legislativo 22/1997 relativi ai procedimenti per l'autorizzazione dell'attività di discarica» (note della Provincia di Gorizia del 16 dicembre 2002 prot. n. 27588/2002, assunta al prot. n. 98292 del 18 dicembre 2002, e del 18 dicembre 2002 prot. n. 27819/2002, assunta al prot. n. del /2002);

RILEVATO che nella nota del 18 dicembre 2002 la Provincia di Gorizia richiede di autorizzare il conferimento dei rifiuti raccolti da EN.A.M S.p.A., di Ronchi dei Legionari (Gorizia), e da A.M.I. S.p.A. di di Gradisca d'Isonzo (Gorizia), anche presso la discarica di 1^ categoria sita in Comune di Pavia di Udine, località Risano (Udine), gestita dalla ditta Sager S.r.l. (d'ora in avanti ditta) con sede in San Giovanni al Natisone (Udine), per il quantitativo massimo di 2000 tonnellate sino al 8 gennaio 2003, ovvero sino all'emanazione del

decreto di apertura della discarica di Pecol dei Lupi, e dato atto che l'Amministrazione provinciale di Gorizia concede il proprio nulla osta a tale conferimento;

(omissis)

VISTA la nota della ditta del 23 dicembre 2002, trasmessa a mezzo fax, con cui la stessa conferma la propria disponibilità a ricevere i rifiuti urbani raccolti da A.M.I. ed EN.A.M. presso la discarica di Risano, per il quantitativo di 500 tonnellate (nota assunta al prot. n. del) e precisato inoltre che la ditta è in possesso dell'autorizzazione provinciale n. 644/2002 dell'11 luglio 2002 prot. n. 56842/2002 (di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio);

(omissis)

DETERMINA

1) Di autorizzare, per i motivi citati in premessa, la ditta Sager S.r.l. (d'ora in avanti ditta) con sede in San Giovanni al Natisone (Udine) a ricevere presso la discarica di 1^ categoria, gestita dalla ditta stessa in Comune Pavia di Udine, località Risano (Udine), i rifiuti urbani provenienti dal servizio di raccolta effettuato nel territorio della Provincia di Gorizia dalle ditte A.M.I. S.p.A. di di Gradisca d'Isonzo (Gorizia) ed EN.A.M. S.p.A. di Ronchi dei Legionari (Gorizia).

2) Di autorizzare il conferimento di cui al precedente punto 1) dalla data di ricevimento del presente provvedimento da parte della ditta sino all'8 gennaio 2003, per il quantitativo complessivo di 500 tonnellate;

(omissis)

Udine, 23 dicembre 2002

IL DIRIGENTE:
ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente dell'area ambiente 23 dicembre 2002, n. 897. (Estratto). Ifim S.r.l. di Udine - Comune di Udine, località San Gottardo. Autorizzazione a ricevere rifiuti urbani da fuori provincia.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE

(omissis)

VISTO che con successive note la Provincia di Gorizia ha segnalato il perdurare della situazione di emergenza, sempre in attesa dell'apertura del secondo lotto della discarica di «Pecol dei Lupi» di Cormons (Gorizia), e nelle more dell'attivazione della procedura autorizzativa individuata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3904 del 19 novembre 2002 che detta «Indirizzi applicativi dell'articolo 5, commi 6, e 6bis, del decreto legislativo 22/1997 relativi ai procedimenti per l'autorizzazione dell'attività di discarica» (note della Provincia di Gorizia del 16 dicembre 2002 prot. n. 27588/2002, assunta al prot. n. 98292 del 18 dicembre 2002, e del 18 dicembre 2002 prot. n. 27819/2002, assunta al prot. n. 99229/2002);

RILEVATO che nella nota del 18 dicembre 2002 la Provincia di Gorizia richiede di autorizzare il conferimento dei rifiuti raccolti da EN.A.M S.p.A., di Ronchi dei Legionari (Gorizia), e da A.M.I. S.p.A. di di Gradisca d'Isonzo (Gorizia), anche presso la discarica di 1^ categoria sita in Comune di Udine (Udine), gestita dalla ditta Ifim S.r.l. (d'ora in avanti ditta) con sede in Udine, per il quantitativo massimo di 2000 tonnellate sino all'8 gennaio 2003, ovvero sino all'emanazione del decreto di apertura della discarica di Pecol dei Lupi, e dato atto che l'Amministrazione provinciale di Gorizia concede il proprio nulla osta a tale conferimento;

(omissis)

VISTE le note della ditta del 19 dicembre 2002, trasmessa a mezzo fax, con cui la stessa conferma la propria disponibilità a ricevere i rifiuti urbani raccolti da A.M.I. ed EN.A.M. presso la discarica di Udine, per il quantitativo di 20 tonnellate/die e precisato inoltre che la ditta è attualmente in possesso dell'autorizzazione provinciale n. 1238/2001 del 28 dicembre 2001, prot. n. 103076/2001, con cui venne prorogata alla ditta medesima l'autorizzazione alla gestione della discarica di che trattasi sino al 31 dicembre 2002 (di cui è stata peraltro presentata richiesta di proroga con nota del 21 ottobre 2002, assunta al prot. 82016 del 23 ottobre 2002);

(omissis)

DETERMINA

1) Di autorizzare, per i motivi citati in premessa, la ditta Ifim S.r.l. (d'ora in avanti ditta) con sede in Udine a ricevere presso la discarica di 1^ categoria, gestita dalla ditta stessa in Comune di Udine, località San Gottardo, i rifiuti urbani provenienti dal servizio di raccolta effettuato nel territorio della Provincia di Gorizia dalle ditte A.M.I. S.p.A. di di Gradisca d'Isonzo (Gorizia) ed EN.A.M. S.p.A. di Ronchi dei Legionari (Gorizia).

2) Di autorizzare il conferimento di cui al precedente punto 1) dalla data di ricevimento del presente provvedimento da parte della ditta sino al 31 dicembre 2002, per il quantitativo di 20 tonnellate/die.

(omissis)

Udine, 23 dicembre 2002

IL DIRIGENTE:
ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente d'area ambiente 24 dicembre 2002, n. 899. (Estratto). R. Casini S.r.l. di Tavagnacco - Comune di Tavagnacco. Rinnovo autorizzazione.

IL DIRIGENTE D'AREA AMBIENTE

(omissis)

VISTA la ricodifica dei rifiuti presentata dalla ditta con nota del 27 febbraio 2002, assunta al prot. n. 19137/2002 del 28 febbraio 2002, che presenta i seguenti codici:

(omissis)

RILEVATO che con nota del 26 giugno 2002, assunta al protocollo della Provincia di Udine in data 26 giugno 2002 n. 52500/2002, la ditta richiedeva il rinnovo dell'autorizzazione concessa con gli atti innanzi richiamati (n. 60040/1989, 46520/1992 e successive proroghe);

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Di rinnovare alla ditta R. Casini S.r.l., con sede legale e operativa in Comune di Tavagnacco, via Paderno, n. 3, le autorizzazioni in essere citate sino al 31 dicembre 2007.

(omissis)

Udine, 24 dicembre 2002

IL DIRIGENTE:
ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente d'area ambiente 24 dicembre 2002, n. 900. (Estratto). Consorzio Depurazione Laguna S.p.A. di San Giorgio di Nogaro - Comune di San Giorgio di Nogaro. Rideterminazione scadenza autorizzazione.

IL DIRIGENTE D'AREA AMBIENTE

(omissis)

VISTA l'istanza presentata in data 30 settembre 2002 al prot. n. 75654/2002 con la quale il Consorzio Depurazione Laguna S.p.A. ha chiesto la rideterminazione del temine di scadenza di cui alla determina del Dirigente del servizio tutela ambientale n. 118/2002 al 30 giugno 2003;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Di fissare, per i motivi di cui in premessa, la nuova scadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trattamento di rifiuti liquidi rilasciata al Consorzio Depurazione Acque Bassa Friulana, ora Consorzio Depurazione Laguna S.p.A. di San Giorgio di Nogaro con determinazioni n. 150/1999 del 12 aprile 1999, come modificata dalla determina n. 189/2000 del 20 aprile 2000, al 30 giugno 2003.

(omissis)

Udine, 24 dicembre 2002

IL DIRIGENTE:
ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente d'area ambiente 24 dicembre 2002, n. 901. (Estratto). Cartiera Romanello S.p.A. di Campoformido - Comune di Campoformido. Rideterminazione scadenza autorizzazione.

IL DIRIGENTE D'AREA AMBIENTE

(omissis)

VISTA altresì l'istanza presentata in data 4 ottobre 2002 al prot. n. 77140/2002 con la quale la Cartiera Romanello S.p.A. ha chiesto la rideterminazione del temine di scadenza di cui alla determina del Dirigente del servizio tutela ambientale n. 125/2002 fino all'emanazione della nuova autorizzazione all'esercizio, da rilasciare in caso di positiva istruttoria dell'istanza presentata in data 19 giugno 2002 al prot. n. 51259/2002;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Di fissare, per i motivi di cui in premessa, la nuova scadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trattamento di rifiuti liquidi rilasciata alla Cartiera Romanello S.p.A. di Campoformido di Udine con determinazione n. 171/1999 del 15 aprile 1999 e già rideterminata al 31 dicembre 2002, al 30 giugno 2003.

(omissis)

Udine, 24 dicembre 2002

IL DIRIGENTE:
ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente d'area ambiente 31 dicembre 2002, n. 903. (Estratto). Ifim S.r.l. di Udine - Comune di Udine, località San Gottardo. Proroga autorizzazione esercizio discarica di 1ª categoria fino al 30 giugno 2003.

IL DIRIGENTE D'AREA AMBIENTE

(omissis)

VISTA l'istanza del 21 ottobre 2002 con la quale la ditta Ifim S.r.l. ha chiesto la proroga dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione fino al 22 agosto 2004, al fine di garantire la corretta esecuzione delle operazioni di copertura finale della discarica in questione come descritte nella relazione tecnica allegata all'istanza;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Di prorogare, alla ditta Ifim S.r.l., con sede in Comune di Udine, via Prefettura 13, l'autorizzazione all'esercizio della discarica di 1ª categoria sita nel Comune di Udine sui terreni catastalmente individuati al foglio 18, mappali 50, 78 e 109, e foglio 27, mappali 138, 231, 232, 233, 234, 411, 153 e 406, fino al 30 giugno 2003.

(omissis)

Udine, 31 dicembre 2002

per IL DIRIGENTE:
dott.ssa Sandra Tonino

Determinazione del Dirigente dell'area ambiente 31 dicembre 2002, n. 904. (Estratto). Ecogest S.r.l. di Corno di Rosazzo - Comune di Corno di Rosazzo. Revoca determina n. 855/2002 del 27 novembre 2002 e proroga autorizzazione all'esercizio della discarica di 1ª categoria.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE

(omissis)

VISTA l'istanza pervenuta il 16 maggio 2002 al prot. n. 42764/2002 con la quale la ditta Ecogest S.r.l. con sede legale in Corno di Rosazzo, via Aquileia n. 49, chiede il rinnovo dell'autorizzazione di cui al sopracitato provvedimento provinciale n. 266 del 6 giugno 2000;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa:

- la determina n. 855 del 27 novembre 2002 è revocata;
- l'autorizzazione all'esercizio della discarica della ditta Ecogest S.r.l. con sede legale in Corno di Rosazzo, via Aquileia n. 49, è prorogata fino al 30 giugno 2003.

(omissis)

Udine, 31 dicembre 2002

per IL DIRIGENTE:
dott.ssa Sandra Tonino

Determinazione del Dirigente dell'area ambiente 31 dicembre 2002, n. 906. (Estratto). Exe S.p.A. di Udine - Comune di Trivignano Udinese. Autorizzazione a ricevere rifiuti urbani da fuori provincia.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE

(omissis)

VISTA la nota della Provincia di Trieste - prot. 34050/18-2002 del 18 dicembre 2002, trasmessa a mezzo fax registrato al n. 99231/2002 in data 23 dicembre 2002 - con cui è stata segnalata la situazione di emergenza dovuta all'impossibilità di smaltire i rifiuti urbani raccolti da AC.E.GA.S. S.p.A., di Trieste, presso l'impianto di incenerimento rifiuti urbani e speciali

assimilabili di Trieste, gestito dalla stessa AC.E.GA.S. - l'unico impianto esistente nel territorio provinciale di Trieste -, a causa della fermata dell'impianto per manutenzione programmata dal 2 gennaio 2003, con la conseguente impossibilità di conferirvi i rifiuti urbani del relativo bacino (contraddistinti al codice 200301);

PRECISATO inoltre che nella stessa nota la Provincia di Trieste chiede il conferimento dei rifiuti presso la discarica di 1[a] categoria gestita dalla Exe S.p.A. (d'ora in avanti ditta) in Comune di Trivignano Udinese (Udine), località Merlanis, con cui la stessa AC.E.GA.S. S.p.A. ha stipulato un contratto che prevede la preventiva pressolegatura dei rifiuti conferibili presso tale discarica;

RILEVATO quindi che la Provincia di Trieste concede il proprio nulla osta al conferimento di che trattasi richiedendo altresì l'esclusione dall'obbligo di preventiva pressolegatura «non rinvenendosi in Regione un impianto in grado di soddisfare la quantità richiesta per effettuare la pressolegatura e ricorrendo una situazione di straordinarietà ed urgenza» e poichè AC.E.GA.S. non ha ricevuto disponibilità da parte di altri soggetti autorizzati all'esercizio di discariche;

(omissis)

DETERMINA

1) di autorizzare, per i motivi citati in premessa, la ditta Exe S.p.A. (d'ora in avanti ditta), con sede in 33100 Udine, via Portanuova n. 5, a ricevere presso la discarica di 1[a] categoria, gestita dalla ditta stessa in Trivignano Udinese, località Merlanis (Udine), i rifiuti urbani contraddistinti al codice 200301 «Rifiuti urbani non differenziati» provenienti dal servizio di raccolta effettuato nel territorio della Provincia di Trieste dalla ditta AC.E.GA.S. S.p.A. di Trieste.

2) Di autorizzare il conferimento di cui al precedente punto 1) senza l'obbligo di preventiva pressolegatura, in conformità a quanto disposto dal decreto della Direzione regionale dell'ambiente n. 1405 del 30 dicembre 2002, dalla data di ricevimento del presente provvedimento da parte della ditta sino al 17 gennaio 2003, per il quantitativo complessivo di 2000 tonnellate;

(omissis)

Udine, 31 dicembre 2002

per IL DIRIGENTE:
dott.ssa Sandra Tonino

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6 «FRIULI OCCIDENTALE» PORDENONE

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente amministrativo.

In applicazione della deliberazione n. 430 in data 15 luglio 2003 del direttore amministrativo, si rende noto che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

- n. 1 posto di dirigente amministrativo;
- ruolo: amministrativo;
- profilo professionale: dirigente amministrativo.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche e integrazioni, dal decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 nonchè dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.P.R. n. 445/2000; sono stabilite, inoltre, dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998.

Si precisa, inoltre, che è stato dato corso alle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 relative alla comunicazione alla Provincia dei dati relativi alla procedura di assunzione che si intende avviare.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso;
- nella successiva normativa generale i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

a) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o altra laurea equipollente;

b) anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondente alla medesima professionalità prestato in Enti del Servizio Sanitario Nazionale nella posizione funzionale di livello settimo, ottavo e ottavo bis, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre Pubbliche amministrazioni.

PROVE D'ESAME

a) *Prova scritta:* su argomenti di diritto amministrativo o costituzionale o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica nelle suddette materie.

b) *Prova teorico pratica:* predisposizione di atti o provvedimenti riguardanti l'attività del Servizio.

c) *Prova orale:* vertente sulle materie oggetto della prova scritta nonché sulle seguenti materie: diritto civile, contabilità dello Stato, leggi e regolamenti concernenti il settore sanitario, elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale, elementi di economia politica e scienze delle finanze, elementi di diritto penale.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. Posti conferibili e utilizzazione della graduatoria

Per quanto riguarda l'approvazione della graduatoria e il conferimento dei posti, si fa esplicito riferimento a quanto disposto dagli articoli 17 e 18 del D.P.R. 483/1997.

2. Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda per i Servizi Sanitari prima dell'immissione in servizio; il personale dipendente da Pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Domande di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979; i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione compreso il numero di telefono. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996).

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

La omessa indicazione nella domanda anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda hanno valore di autocertificazione.

4. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda, pena l'esclusione:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di euro 3,87, in nessun caso rimborsabile, intestata al Tesoriere dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 - «Rolo Banca 1473» - Pordenone, e ciò ai sensi del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 952.

Tale versamento potrà essere effettuato con vaglia postale o con versamento diretto, intestato al Tesoriere dell'Azienda per i Servizi Sanitari - «Rolo Banca 1473» - Tesoreria - via Mazzini, 3 - Pordenone, o con versamento su conto corrente postale n. 10058592 intestato al Tesoriere dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 specificando la causale.

I candidati di cui al 2° comma dell'articolo 56 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 dovranno inoltre allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da Enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal Regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale. Sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione o dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati presso le Aziende per i Servizi Sanitari o le Aziende ospedaliere, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dall'Autorità competente dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22, D.P.R. 483/1997) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'articolo 23 del D.P.R. 483/1997.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri dovranno essere documentati secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 20 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e all'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo o autocertificati secondo quanto indicato al successivo punto 4/bis.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed elencate dettagliatamente in apposito elenco; non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

4/bis. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni: modalità di presentazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere rese anche contestualmente all'istanza.

Le dichiarazioni sostitutive, che devono essere sottoscritte dal candidato e prodotte unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, valido, del sottoscrittore, possono essere rese come segue:

a) negli appositi moduli predisposti dall'Ente o su un foglio, in carta semplice, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni spedita o consegnata unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore;

b) davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione di un documento valido del sottoscrittore;

c) dinanzi al Notaio, Cancelliere, Segretario comunale o altro Funzionario incaricato dal Sindaco.

La compilazione delle dichiarazioni sostitutive senza il rispetto delle modalità sopra indicate comporta l'invalidità dell'atto stesso.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi che potrebbero comportare eventuale attribuzione di punteggio da parte dell'apposita Commissione, pena la non valutazione.

In particolare il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed univoco:

1) per i servizi prestati presso Pubbliche amministrazioni e per il servizio militare di leva: l'esatta indicazione, denominazione e sede dell'amministrazione - datore di lavoro, la posizione funzionale ed il profilo professionale dell'inquadramento, se trattasi di servizio a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale (in tal caso deve essere dichiarato anche l'impegno orario settimanale); il periodo di lavoro deve essere esattamente precisato dalla data di inizio a quello di termine, con indicazione di eventuali interruzioni del rapporto e, per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, la posizione in ordine al disposto di cui all'articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979. In caso di interruzione del rapporto di lavoro indicarne esattamente le cause. Non va riportato il servizio riconosciuto ai soli fini economici;

2) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell'Istituto nel quale il titolo è stato conseguito;

3) per l'iscrizione all'Albo: indicazione del numero e della data di iscrizione nonché la sede dell'Albo. Indicare eventuali periodi di sospensione e relative cause;

4) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata il candidato, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, può presentare la copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui ne attesti la conformità agli originali.

Il candidato qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Azienda. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande.

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- deve essere inoltrata a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:

  Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 - Pordenone.

ovvero

- deve essere presentata (sempre intestata al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6) direttamente all'Ufficio concorsi - via della Vecchia Ceramica n. 1 di Pordenone, nel seguente orario:

  - lunedì, martedì, mercoledì: 10.00 - 12.00
14.30 - 15.30;

  - giovedì, venerdì: 10.00 - 12.00.

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Azienda per i Servizi Sanitari non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Azienda stessa eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è adottata dal competente Organo dell'Azienda per i Servizi Sanitari ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa deliberazione.

7. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo dell'Azienda per i Servizi Sanitari nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483. La Commissione incaricata di effettuare il sorteggio dei Componenti delle Commissioni esaminatrici procederà all'estrazione dei nominativi il 15° giorno successivo alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande nel seguente orario e sede:

- ore 9.00 - sede della Direzione generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» - via della Vecchia Ceramica, 1 - Pordenone - presso la sala riunioni - 5° piano.

8. Convocazione dei candidati

Il diario e la sede della prova scritta saranno comunicati ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica ed orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla e si svolgerà in aula aperta al pubblico.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento personale di identità.

9. Punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997 agli articoli 11, 20, 21, 22, 23 e, in particolare, all'articolo 73.

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così suddivisi:

a) titoli di carriera: 10 punti;

b) titoli accademici e di studio: 3 punti;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti;

d) curriculum formativo e professionale: 4 punti.

10. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

In ottemperanza all'articolo 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191, nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

11. Adempimenti dei vincitori

Il concorrente dichiarato vincitore e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo sarà invitato dall'Azienda per i Servizi Sanitari a produrre, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso.

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di inizio del servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettivo inizio del servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Si preavvisa che nessun documento di cui sopra verrà restituito ai concorrenti (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

12. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le

normative comunitarie e il vigente C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.

Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova Azienda.

13. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego colui che abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Direttore generale.

14. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

Allo stesso verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. predetto.

15. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Azienda per i Servizi Sanitari si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

16. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio concorsi ed assunzioni per le finalità di gestione del concorso.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione del concorso.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

17. Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono le disposizioni contenute nel D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, nonché nel decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Informazioni:

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali (escluso il sabato) all'Ufficio del personale - Ufficio concorsi ed assunzioni - 4° piano della sede centrale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» - via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 - Pordenone (telefono 0434/369877-369868).

(sito web: http://www.ass6.sanita.fvg.it).

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:
dott. Pierluigi Fabris

Schema della domanda di partecipazione al concorso
(da presentarsi redatta su carta semplice)

Al Direttore generale
Azienda Servizi Sanitari n. 6
«Friuli Occidentale»
PORDENONE

Il sottoscritto .... nato a ....
il .... residente a .... (Prov. ....)
via .... n. ...... - tel. ....

CHIEDE

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. ... post ... di ....
presso codesta Azienda con scadenza il ....;

A tal fine dichiara:

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: ....)(a);
2. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .... (ovvero: di non essere iscritto .... nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....)
3. di non avere mai riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali: ....);
4. di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei requisiti specifici richiesti dal bando:
   - Diploma di .... conseguito il .... presso ....;
   - ....;
   - ....;
5. di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: ....;
6. di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso Pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti Pubbliche amministrazioni: .... indicare le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego);
7. di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali (legge 675/1996);
8. di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (dichiarazione riservata ai cittadini stranieri appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea);
9. che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente: .... (in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza);
10. lingua straniera prescelta: ....

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data ....

Firma ....

(a) i cittadini stranieri appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza.

COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI
(Udine)

Avviso per la presentazione di curriculum volto alla selezione di candidati per la stipula di un contratto di formazione e lavoro per n. 1 posto di istruttore cat. C1 (educatore - esperto di attività socio-culturali) presso l'istituzione Casa per anziani di Cividale del Friuli.

In esecuzione al progetto per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro approvato dalla sottocommissione per la formazione e le politiche attive del lavoro della Provincia di Udine con provvedimento n. 98684/2003 datato 22 ottobre 2003 ed alla determinazione del Responsabile dell'U.O. Segreteria/Affari generali/personale n. 1013 del 3 novembre 2003

E' INDETTO AVVISO

Per la presentazione di curriculum volto alla selezione di candidati per la stipula di un contratto di formazione e lavoro per n. 1 posto di istruttore cat. C1 (educatore - esperto di attività socio-culturali) presso l'istituzione Casa per anziani di Cividale del Friuli.

Caratteristiche del CFL:

- CFL mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo del servizio;
- Durata: 12 mesi;
- Periodo obbligatorio di formazione: non inferiore a 20 ore;
- Orario settimanale di lavoro: 36 ore;
- Profilo professionale : cat. C1 (educatore - esperto di attività socio-culturali) presso l'Istituzione Casa per anziani di Cividale del Friuli.

Trattamento economico:

Il trattamento economico è determinato dalle norme contrattuali del CCNL e CCRL vigenti per gli EE.LL.;

Requisiti generali di ammissione:

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti essenziali previsti per le assunzioni presso gli Enti locali. E' altresì richiesto:

- età compresa tra i 18 ed i 32 anni. A questo proposito si precisa che il candidato risultato vincitore non dovrà avere compiuto i 32 anni di età alla data di stipula del contratto;
- titolo di studio: diploma di educatore professionale; laurea in scienze dell'educazione, abilitazione di animatore in strutture residenziali per anziani;

Procedure di selezione:

Saranno prese in considerazione solo le domande il cui curriculum risponderà alle caratteristiche del posto da ricoprire.

La valutazione dei titoli verrà effettuata dalla Commissione giudicatrice all'esame delle istanze prima del colloquio.

La valutazione del curriculum avverrà tenendo conto delle esperienze professionali, corsi di studio, titoli diversi che siano strettamente funzionali rispetto alle esigenze professionali connesse al posto da ricoprire.

Si procederà alla verifica delle conoscenze informatiche dei candidati rispetto ai seguenti programmi:

- Word, excel, access.

I candidati ammessi saranno quindi sottoposti ad un colloquio volto a verificare la competenza e le attitudini riferite alle caratteristiche della posizione da ricoprire.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di proroga, riapertura e revoca del presente bando.

Presentazione istanze:

In carta semplice entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il testo integrale dell'avviso nonchè lo schema della relativa istanza sono disponibili presso l'Ufficio informazioni del Comune di Cividale del Friuli - c.so Paolino d'Aquileia n. 2 (piano terra) Cividale del Friuli - e sul sito del Comune all'indirzzo: www.comune.cividale-del friuli.ud.it.

Per informazioni rivolgersi al Responsabile dell'U.O. personale: p.az. Edda Midulini (telefono 0432/ 710100).

Cividale del Friuli, 4 novembre 2003

IL RESPONSABILE
U.O. SEGRETERIA/AFFARI
GENERALI/PERSONALE:
p.az. Edda Midulini

COMUNE DI GORIZIA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente a tempo indeterminato.

E' indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di dirigente a tempo indeterminato.

Le domande di ammissione devono pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio personale del Comune di Gorizia, piazza Municipio, 1 telefono 0481/383297, 0481/383370, dalle ore 11.00 alle ore 12.00.

Copia del bando è disponibile sul sito internet: www.comune.gorizia.it

IL DIRIGENTE:
dott.ssa Olivo

CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
TRIESTE

Avviso per la presentazione di interventi di specializzazione post-laurea per la formazione di «esperti della ricerca».

PROGETTO D4

Avviso per la presentazione di interventi di specializzazione post laurea per la formazione di «esperti della ricerca»

da realizzare con il contributo del Fondo Sociale Europeo 2000-2006 Programma operativo Regione Friuli Venezia Giulia obiettivo 3 asse D misura D4 «Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e sviluppo tecnologico».

Art. 1

Premessa e campo di applicazione

L'Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.), composta dal Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Capofila, dall'Università degli studi di Trieste, dall'Università degli studi di Udine, dal CRES - Centro regionale servizi per la piccola e media impresa S.p.A., dalla DGR Consulting S.r.l., dall'IRES - Istituto di ricerche economiche e sociali del Friuli-Venezia Giulia e dall'AGEMONT - Agenzia per lo sviluppo della montagna S.p.A., in qualità di Organismo Intermediario (O.I.) per la gestione della Sovvenzione Globale avente ad oggetto l'attuazione della misura D4 «Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e sviluppo tecnologico» del Programma operativo della Regione Friuli Venezia Giulia - obiettivo 3 - Fondo Sociale Europeo 2000-2006, misura d'ora innanzi anche denominata «Progetto D4», adotta il presente avviso in coerenza con:

- il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- la decisione della Commissione europea C/1120 del 18 luglio 2000 che approva il Quadro comunitario di sostegno, obiettivo 3, Regioni centro-nord per il periodo 2000-2006;
- la decisione n. 2076 del 21 settembre 2000 che approva il Programma operativo della Regione Friuli Venezia Giulia relativo al Fondo Sociale Europeo - obiettivo 3 2000-2006;
- la deliberazione della Regione Friuli Venezia Giulia n. 3216 del 23 ottobre 2000, con la quale si approva il Complemento di programmazione della Regione Friuli Venezia Giulia;
- la deliberazione della Regione Friuli Venezia Giulia n. 157 del 22 gennaio 2002, con la quale si individua nella Sovvenzione Globale (S.G.) lo strumento, previsto dagli articoli 9 e 27 del Regolamento (CE) 1260/1999, attraverso cui realizzare la misura D4;
- la deliberazione della Regione Friuli Venezia Giulia n. 1115 del 10 aprile 2002, con la quale si approva l'avviso per l'individuazione dell'Organismo Intermediario (O.I.) e del progetto attraverso cui gestire la S.G.

Il presente avviso tiene, inoltre, conto che:

- la misura D4 del Programma operativo 2000-2006 punta a favorire e a migliorare il potenziale umano nei settori della ricerca, della scienza e della tecnologia;
- la Regione Friuli Venezia Giulia ha aggiudicato, con decreto di approvazione n. 839 di data 24 giugno 2002, la gestione della Sovvenzione Globale (S.G.) all'A.T.I., composta dal Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - capofila, dall'Università degli studi di Trieste, dall'Università degli studi di Udine, dal CRES, dalla DGR Consulting S.r.l., dall'IRES e dall'AGEMONT S.p.A.;
- la Regione Friuli Venezia Giulia ha stipulato, in data 29 luglio 2002, la convenzione con l'A.T.I., relativamente all'attuazione della Sovvenzione Globale per la realizzazione della già citata misura D4 (denominata « Progetto D4»).

Art. 2

Finalità generali

Il presente avviso finanzia interventi volti a conseguire parte degli obiettivi strategici previsti dal Fondo Sociale Europeo, obiettivo 3, asse D, misura D4, Programma operativo della Regione Friuli Venezia Giulia, vale a dire:

- l'elevamento della competitività del sistema produttivo e del sistema della ricerca pubblica e privata, accrescendone la qualità scientifico-tecnologica dei risultati e il conseguente impatto economico-occupazionale degli stessi;
- l'apertura e l'interazione del mondo della ricerca con le realtà produttive (in via prioritaria le P.M.I.), con i servizi e con le diverse amministrazioni pubbliche e private;
- la qualificazione e l'ampliamento della base occupazionale nell'area della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

Ulteriori finalità dell'avviso sono:

- sostenere lo sviluppo del raccordo tra il sistema universitario, quello della ricerca, quello della formazione ed il mondo della produzione;
- favorire ogni opportunità di professionalizzazione coerente con le innovazioni introdotte nei processi produttivi e nei contesti organizzativi o disponibili per rendere maggiormente competitive le imprese;
- perseguire la promozione della formazione mirata, flessibile alla richiesta della domanda e finalizzata a garantire un immediato e coerente inserimento occupazionale anche nell'ambito di tendenze produttive settoriali e di iniziative di sviluppo locale.

Art. 3

Definizione delle priorità

Gli interventi presentati dovranno tenere conto delle seguenti priorità, coerenti con gli obiettivi prioritari della programmazione comunitaria e con il Progetto D4:

- campi trasversali di intervento del Fondo Sociale Europeo 2000-2006 obiettivo 3, asse D misura D4: pari opportunità, società dell'informazione, iniziative locali, obiettivo 2;
- integrazione con le politiche relative alla sostenibilità ambientale;
- trasferimento dell'innovazione dall'ente di ricerca all'impresa (in particolare P.M.I.);
- aree tematiche trasversali a tutto il Progetto D4.

Tali priorità sono da intendersi come segue:

- *pari opportunità:* al fine di garantire lo sviluppo e il consolidamento della presenza femminile sul mercato del lavoro, i soggetti attuatori sono tenuti ad adottare processi che favoriscano un'adeguata presenza femminile;
- *società dell'informazione:* le tecnologie dell'informazione e della comunicazione trovano nel Progetto D4 un importante campo di applicazione, sia come modalità di erogazione delle attività formative, sia come prioritario settore di intervento dell'azione formativa;
- *iniziative locali:* le iniziative previste dal Progetto D4 dovranno perseguire una stretta connessione con le politiche di sviluppo territoriale, settoriale e aziendale, favorendo il consolidamento di reti locali;
- *obiettivo 2:* le aree obiettivo 2 sono descritte nel sito della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, all'indirizzo: http://www.regione.fvg.it/progcom/progcom.htm;
- *integrazione con le politiche relative alla sostenibilità ambientale:* gli interventi formativi, sempre in considerazione delle esigenze di innovazione tecnologica delle imprese in generale e di quelle operanti nel settore ambientale in particolare, dovranno svilupparsi tenendo conto dell'opportunità di conciliare lo sviluppo economico con la preservazione dell'ambiente;
- *trasferimento dell'innovazione dall'Ente di ricerca all'impresa (in particolare P.M.I.):* gli interventi formativi dovranno essere finalizzati allo sviluppo di abilità trasversali dei candidati, rendendo gli stessi in grado di gestire il «trasferimento dell'innovazione» dal mondo della ricerca a quello dell'impresa, in particolare di piccola o media dimensione;
- *aree tematiche trasversali a tutto il Progetto D4:* le aree di seguito esposte rappresentano le più sentite esigenze e vocazioni territoriali in materia di ricerca e sviluppo; esse vanno intese come prioritarie ma non devono essere ritenute preclusive allo sviluppo degli interventi formativi. Si tratta di:
  - nuovi materiali;
  - nuove tecniche nel campo della produzione e della lavorazione dei metalli e delle materie plastiche;
  - nuove metodologie nel settore delle biotecnologie;
  - tele e radiocomunicazione;
  - management dell'innovazione;
  - nuove tecnologie nel campo della comunicazione, dell'informazione e della multimedialità;
  - emissioni elettromagnetiche e compatibilità nell'ambiente.

Art. 4

Azioni finanziabili, durata, numero di partecipanti e tipologie formative

Corsi di specializzazione post-laurea

Durata: da un minimo di 300 ad un massimo di 500 ore cadauno (comprensive di formazione in aula e di uno stage in azienda pari ad almeno il 30% delle ore complessive).

Numero partecipanti: da un minimo di 12 ad un massimo di 15 per corso.

Le attività facenti capo alla tipologia sopra citata sono classificate nell'ambito dell'azione 19 - «Formazione di tecnici della ricerca e sensibilizzazione, informazione, formazione e consulenza per la creazione di impresa e/o avvio di attività autonome con particolare riguardo allo spin off accademico e della ricerca», sulla base della seguente tabella:

Ob.	*Asse*	*Misura*	*Macrotipologia*	*Tipologia*	*Azione*
3	D	D.4	Aiuti alle persone	Formazione	19

La figura professionale da formare è una figura professionale innovativa, capace di gestire il trasferimento delle innovazioni tecnologiche e di affrontare le tipiche problematiche di gestione e sviluppo con particolare riferimento alle P.M.I. locali.

Particolare importanza verrà attribuita alla fase dello stage, facendo prevalere quei percorsi formativi che interesseranno P.M.I. ad alto contenuto tecnologico.

Al fine di valorizzare ulteriormente l'esperienza formativa, ove richiesto dagli Enti gestori, saranno messe a disposizione degli allievi borse di formazione, da effettuarsi al termine degli stage aziendali, in base alla seguente tabella:

Durata complessiva del corso	*Borse disponibili*
Corso da 500 ore	10
Corso da 450 ore	9
Corso da 400 ore	8
Corso da 350 ore	7
Corso da 300 ore	6

Qualora i corsi dovessero avere durata intermedia rispetto alle fasce sopra indicate, verrà riconosciuto il numero di borse della fascia immediatamente inferiore.

Le borse di formazione vengono classificate nell'ambito dell'azione 44 - «Assegni di ricerca o borse di studio per attività di specializzazione, diffusione dell'innovazione tecnologica o per la collocazione temporanea di ricercatori presso le imprese», sulla base della seguente tabella:

Ob.	*Asse*	*Misura*	*Macrotipologia*	*Tipologia*	*Azione*
3	D	D.4	Aiuti alle persone	Work experiences	44

Le borse di formazione avranno una durata di massimo 3 mesi ciascuna; agli allievi dovrà essere riconosciuto, nel periodo di borsa, un importo lordo pari ad euro 671,00 mensili.

Le borse di formazione di cui sopra dovranno essere richieste già in fase di presentazione dei progetti relativi ai corsi di specializzazione, in modo da consentire un adeguato e completo esame del Nucleo di valutazione progetti. In termini orientativi, per l'allievo avviato ad una borsa di formazione, il soggetto ospitante dovrebbe essere lo stesso della fase di stage prevista a completamento dell'attività formativa.

Le lettere d'impegno di aziende, Enti, centri di ricerca interessati ad ospitare gli allievi dovranno essere allegate al progetto.

Art. 5

Modalità di presentazione

I progetti vanno presentati e dovranno essere gestiti e realizzati con l'applicazione in ogni fase di quanto previsto dal Regolamento della Direzione regionale della formazione professionale del Friuli Venezia Giulia «Norme per l'attuazione del Programma operativo regionale dell'obiettivo 3» - Fondo Sociale Europeo 2000-2006, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive integrazioni e modifiche, consultabile sul sito www.regione.fvg.it/formazione/formazione.htm.

Costituisce parte integrante del presente avviso, l'allegato 1) nel quale vengono indicate le voci di spesa ammissibili in relazione alle azioni descritte, nonché i termini di partecipazione alle attività del personale non docente ed altre specificazioni utili.

Per la realizzazione delle attività ammesse a finanziamento sarà necessario presentare progetti strutturati secondo l'apposito formulario predisposto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e disponibile sul sito internet della stessa all'indirizzo www.regione.fvg.it/formazione/formazione.htm (Formulario Unico 2003 versione 06.0 del 6 ottobre 2003).

Per una corretta compilazione del sopraindicato formulario, si precisa che il numero e la data della delibera di emanazione del bando, richiesti da una scheda di unico, possono essere indicati come segue: decreto di approvazione n. 839 di data 24 giugno 2002.

Per quanto attiene al nominativo e ai dati dell'allievo da avviarsi a borsa di formazione, è sufficiente, in fase di presentazione del progetto, indicare un numero

identificativo progressivo. Gli Enti proponenti dovranno comunicare all'O.I. al momento dell'avvio della borsa i nominativi e ogni altro dato identificativo richiesto, utilizzando gli appositi modelli della Direzione regionale della formazione professionale.

Art. 6

Termini di avvio e conclusione dei progetti

I progetti devono essere avviati entro 30 giorni dalla comunicazione dell'approvazione e dovranno concludere le attività inderogabilmente entro il 31 luglio 2004, incluse le borse di formazione.

Art. 7

Risorse disponibili e vincoli finanziari

Per l'attuazione delle attività previste dal presente avviso sono disponibili i seguenti importi in euro per azione:

Corsi post-laurea	euro 320.000,00
Borse di formazione	euro 96.625,00

La dotazione finanziaria complessiva del presente avviso è di euro 416.625,00.

Art. 8

Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti e requisiti di ammissibilità

I soggetti ammessi alla presentazione degli interventi sono gli organismi di formazione accreditati nella macrotipologia B «Formazione superiore» come indicato nell'elenco delle sedi operative accreditate nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia sulla base del «Regolamento recante le disposizioni per l'accreditamento delle sedi operative», approvato con D.P.Reg. 0207/Pres. del 9 luglio 2002.

I soci dell'A.T.I. che gestiscono il Progetto D4, elencati all'articolo 1 del presente bando, non possono presentare progetti.

Nel caso in cui un soggetto proponente e beneficiario del finanziamento abbia collegamenti societari (personali o di capitale) con un socio dell'A.T.I., questi devono essere dichiarati, con la precisa indicazione di tutti i dati relativi alla predetta partecipazione, all'atto della richiesta di finanziamento. Il socio dell'A.T.I. interessato non potrà partecipare alla procedura di concessione del finanziamento stesso.

Art. 9

Soggetti destinatari delle attività

I soggetti destinatari delle attività previste dal presente avviso sono:

- Laureati
- Inoccupati/Disoccupati

Non è ammessa la partecipazione ad alcuna azione di cui al presente avviso di persone già assegnatarie di altri contributi erogati nell'ambito di altri interventi del Progetto D4, se ancora in corso.

Art. 10

Modalità e termini per la presentazione dei progetti

I progetti relativi ai corsi di specializzazione post-laurea devono pervenire entro le ore 12.00 di venerdì 28 novembre 2003, presso la sede del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Ufficio protocollo, in busta chiusa indirizzata al:

- Servizio sviluppo risorse umane e formazione
  Progetto D4
  Padriciano, 99
  34012 Trieste

  telefono 040/3755272 - 040/3755304
  fax 040/3755320
  e-mail: progettod4@area.trieste.it

Le domande inviate tramite il servizio postale dovranno pervenire all'indirizzo sopra riportato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e comunque entro e non oltre la scadenza indicata; si sottolinea che fa fede esclusivamente la data di arrivo presso l'ufficio protocollo. Non fa in alcun caso fede la data di eventuale invio postale.

Ciascun progetto deve essere presentato in forma cartacea e su supporto informatico.

Ai fini dell'ammissibilità è sufficiente la presentazione in forma cartacea. Resta in ogni caso necessaria l'acquisizione su supporto informatico.

Il Formulario, di cui all'articolo 5, va riempito in ogni sua parte avendo cura di limitare le parti descrittive entro limiti adeguati.

Ciascun soggetto proponente non può presentare più di tre progetti di corsi di specializzazione post laurea; ciascun soggetto proponente non può, inoltre, presentare più di due progetti di corsi di specializzazione post laurea per la medesima figura professionale. Qualora tali condizioni non vengano rispettate, tutti i progetti presentati dallo stesso soggetto proponente saranno esclusi dalla valutazione.

La richiesta di finanziamento dovrà essere presentata in regola con le vigenti normative sul bollo e firmata dal legale rappresentante dell'organismo di formazione (organismo proponente) e dovrà avere in allegato la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente l'ottemperanza all'articolo 17 legge n. 68/

1999 e attestante il rispetto della legge in materia di antimafia.

Art. 11

Costo ora/corso massimo

Corsi di specializzazione post-laurea:

il costo ora/corso massimo è pari ad euro 160,00.

Borse di formazione:

il costo unitario massimo complessivo pari ad euro 2.415,60 per borse trimestrali.

Nella predisposizione del progetto, la sezione D della scheda progetto formativo va compilata con solo riferimento alla voce di spesa B 2.5 - erogazione del servizio, con l'imputazione del costo complessivo corso e delle borse pari al prodotto tra il parametro ora/corso ed il numero dell'attività formativa in senso stretto.

Art. 12

Ammissibilità e valutazione

Le operazioni di valutazione verranno effettuate dal «Nucleo di valutazione progetti», secondo gli indirizzi del Comitato tecnico scientifico, previsto dal Progetto D4.

I progetti saranno ritenuti ammissibili ed approvabili se in possesso dei requisiti sotto riportati:

- pervenuti entro la data di scadenza indicata nell'articolo 10 del presente avviso;
- presentati da soggetto ammissibile;
- compilati sull'apposito formulario;
- coerenti con la misura D4, con le azioni di riferimento e con le finalità generali del presente avviso;
- completi delle informazioni richieste.

I criteri e i punteggi di valutazione sono i seguenti:

1) Affidabilità del proponente (fino ad un massimo di 30 punti)

   Per il proponente si terranno in considerazione i seguenti aspetti:

   - scheda anagrafica (descrizione, esperienza, risorse umane);
   - efficienza ed efficacia relative alle eventuali attività pregresse;
   - adeguatezza rispetto all'attività proposta;
   - utilizzo delle procedure di qualità.

2) Coerenza delle motivazioni, risultati diretti e indiretti sui destinatari finali (fino ad un massimo di 20 punti).

3) Qualità ed organizzazione didattica (fino ad un massimo di 35 punti).

   Si terranno in considerazione i seguenti aspetti, valutabili singolarmente fino ad un massimo di 5 punti:

   - coerenza con le priorità del presente avviso;
   - creazione di reti e di partenariati;
   - grado di innovatività delle azioni proposte;
   - descrizione del contesto lavorativo di riferimento, descrizione della figura professionale e degli obiettivi formativi;
   - coerenza degli obiettivi formativi con l'organizzazione e la strumentazione didattica di intervento proposti;
   - descrizione dei moduli didattici;
   - trasferibilità dell'esperienza;
   - modalità di selezione dei partecipanti;
   - modalità di valutazione dell'apprendimento;
   - modalità di sensibilizzazione e di pubblicizzazione;
   - aspetti qualificanti dell'organizzazione didattica;
   - modalità di autovalutazione del progetto;
   - verifiche iniziali e in itinere;
   - indicazione delle imprese interessate ad ospitare gli allievi;
   - individuazione dei docenti.

4) Congruenza finanziaria (fino ad un massimo di 5 punti).

   - scostamento del parametro di costo ora/corso

5) Giudizio di sintesi relativo alla coerenza e completezza complessiva del progetto (fino ad un massimo di 10 punti).

   Il punteggio massimo attribuibile è di 100 punti.

La soglia minima di punteggio da conseguire per l'approvazione è pari a 60 punti.

I progetti che hanno superato in modo positivo la fase di valutazione saranno inseriti in apposite graduatorie, con l'evidenziazione di quelli ammessi al finanziamento in funzione delle risorse finanziarie disponibili. Nel caso di progetti inseriti in graduatoria, ma non finanziati per mancanza di risorse, essi potranno essere ammessi al finanziamento nel caso di rinuncia da parte di organismi titolari di progetti finanziati o di eventuale aumento delle risorse successivamente disposto per le azioni di cui al presente avviso.

Nell'assegnazione degli eventuali residui, a prescindere dalla posizione in graduatoria, potrà essere fi-

nanziato il primo progetto che, per durata e per numero dell'utenza, sia compatibile con le risorse disponibili.

Art. 13

Flussi finanziari

L'Organismo intermediario provvederà ad anticipare l'85% del costo del progetto ad avvio delle attività; il saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto, verrà erogato a presentazione del rendiconto certificato ai sensi dell'articolo 6, comma 193 e seguenti della legge regionale 2/2000. Tutti i trasferimenti finanziari dell'Organismo intermediario a favore del soggetto attuatore prima della certificazione e/o controllo del rendiconto, devono essere coperti da fideiussione bancaria od assicurativa, fatti salvi i casi in cui la titolarità del progetto sia di soggetti che, secondo la normativa vigente, ne siano esenti.

Art. 14

Rendicontazione

Il rendiconto viene presentato all'Organismo intermediario, certificato secondo le modalità stabilite dall'articolo 6, comma 193 e seguenti della legge regionale 2/2000 e delle connesse disposizioni regolamentari, entro 90 giorni dalla conclusione di ogni singola azione formativa in senso stretto.

A fronte del costo massimo del progetto, definito in forma aggregata in fase di approvazione, il rendiconto deve presentare un dettaglio analitico dei costi sostenuti, nell'ambito della disciplina dei costi ammissibili prevista dal Regolamento agli articoli 56 e seguenti e di quanto stabilito dall'allegato 1) al presente avviso in tema di voci di costo ammissibili.

Art. 15

Controllo e monitoraggio

Il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni dell'Organismo intermediario in tema di rilevazione delle spese sostenute. Il mancato rispetto di tali indicazioni determina l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione didattica e contabile durante le verifiche in loco.

Art. 16

Tempi ed esiti dell'istruttoria

Gli esiti dell'istruttoria e della valutazione dei progetti presentati saranno sottoposti dal Nucleo di valutazione progetti all'approvazione del Comitato di direzione del progetto D4.

Le istruttorie dei progetti si concluderanno con la redazione di graduatorie; il risultato definitivo della valutazione sarà reso noto ai candidati mediante invio di una e-mail e raccomandata a.r. e pubblicazione periodica sul sito http://www.progettod4.fvg.it/.

All'avvio delle attività, tra Organismo intermediario ed organismi attuatori, sarà firmata una convenzione che conterrà analiticamente diritti e doveri delle parti.

Art. 17

Modalità di informazione e pubblicità degli interventi

Gli organismi gestori delle attività che riceveranno i finanziamenti dovranno rispettare rigorosamente il Regolamento comunitario vigente relativo al tema dell'informazione e della pubblicità sugli interventi dei Fondi strutturali (Reg. CE 1159/2000 pubblicato sulla G.U.C.E. legge 130/30 del 31 maggio 2000).

Su tutte le iniziative promozionali ed informative via web, legate a progetti finanziati dal presente avviso, dovrà essere presente un link al sito del Progetto D4. In ogni azione informativa e pubblicitaria dovranno comparire i loghi previsti dall'articolo 69 del Regolamento recante «Norme per l'attuazione del Programma operativo regionale dell'obiettivo 3», nonchè il logo del Progetto D4, che saranno forniti agli Enti proponenti dall'O.I.

Art. 18

Condizioni di tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Organismo intermediario venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto della legge 675/1996 e successive modificazioni.

Trieste, 29 ottobre 2003

IL DIRETTORE DEL PROGETTO:
Roberto Ferretti

Allegato 1)

FSE- POR Obiettivo 3- 2000/2006
Avviso per la presentazione di progetti a valere sulla misura D4
Spese ammissibili a rendiconto

	Corsi Specializzazione	Borse di formazione	Specifiche
B1.2 - Progettazione esecutiva	x	x	Max. 5% costo complessivo del progetto.
B1.3 - Trasferte personale dipendente	x	x	Relativamente alle attività di progettazione, selezione e orientamento, elaborazione materiale didattico.
B1.4 - Pubblicizzazione e promozione	x	x	Tutte le attività di pubblicizzazione e promozione devono riportare il logo istituzionale della Commissione Europea, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della regione - Direzione regionale Formazione Professionale, nonché il logo della Sovvenzione Globale "Progetto D4".
B1.5 - Selezione e orient. partecipanti	x	x	
B1.6 - Elab. Materiale didattico e FAD	x	x	
B2.1 - Docenza	x		In casi motivati è ammessa la codocenza per un numero di ore massimo pari al 20% dell'attività formativa in senso stretto
B2.2 - Tutoring	x	x	N° ore massimo pari a attività formativa senso stretto.
B2.7 – Retribuzioni e oneri personale in formazione			
B2.8 Indennità partecipanti		x	Euro 671 lordi.
B2.10 - Trasferte personale dipendente (docenti e non docenti)	x	x	Relativamente alle attività di docenza, tutoraggio, esami finali
B2.11 - Assicurazioni	x	x	
B2.12 - Esami finali	x	x	
B2.13 - Utilizzo locali e attrezzature	x		
B2.14 - Materiale didattico e di consumo	x		
B2.15 - Altre spese	x	x	Fideiussione bancaria o assicurativa; costituzione ATI o consorzi; certificazione esterna del rendiconto
B4.1 - Direzione	x		Max. 25% ore attività format. senso stretto
B4.2 – Coordinamento	x	x	Max. 50% ore attività format. senso stretto
C2 - Segreteria/amministrazione	x	x	Numero massimo di ore pari al doppio dell'attività formativa in senso stretto
C3 - Servizi ausiliari	x	x	Max. 25% ore attività format. senso stretto
C4 - Trasferte personale dipendente	x	x	Relativamente alle attività di direzione, coordinamento e segreteria/amministrazione
C5 - Illuminazione, forza motrice, acqua	x		
C6 - Riscaldamento e condizionamento	x		
C7 - Telefono	x	x	
C8 - Spese postali	x	x	
C9 - Assicurazioni	x		
C10 - Cancelleria e stampati	x		

ISTITUTO PER L'INFANZIA
«OSPEDALE INFANTILE E PIE FONDAZIONI
BURLO GAROFOLO E DOTT. ALESSANDRO
ED AGLAIA DE MANUSSI»
TRIESTE

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di collaboratore amministrativo-professionale (cat. D) del ruolo amministrativo.

Come previsto dall'articolo 18 del Regolamento organico per la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del ruolo amministrativo dell'Istituto, si pubblica la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore amministrativo-professionale (cat. D) del ruolo amministrativo.

Candidato	*Data di nascita*	*Punteggio*
1. Vardabasso dott.a Martina	31.07. 1976	67,910 su 100
2. Macovez dott.a Cinzia	12.11.1975	66,107 su 100
3. Marottoli dott.a Ida	23.04.1970	63,070 su 100
4. Lazzaro dott.a Anna	2.10.1971	61,949 su 100
5. Garbo dott.a Maura	15.08.1974	58,840 su 100
6. Codermatz dott.a Cristina	24.03.1969	56,780 su 100
7. Martina dott.a Maria Chiara	29.03.1971	55,740 su 100
8. Vesnaver dott.a Elisabetta	19.04.1975	54,202 su 100

Trieste, 22 ottobre 2003

IL DIRETTORE DEL PERSONALE:
dott. Fulvio Franza

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico presso l'U.O. di odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale.

Come previsto dall'articolo 18 del Regolamento organico per la disciplina concorsuale del personale dirigente del ruolo sanitario dell'Istituto, si pubblica la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico presso l'U.O. di odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale.

Candidato	*Data di nascita*	*Punteggio*
1. Di Emidio dott. Paolo	18.12.1963	74,864 su 100
2. Demitri dott. Vito	18.2.01964	70,000 su 100

Trieste, 22 ottobre 2003

IL DIRETTORE DEL PERSONALE:
dott. Fulvio Franza

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

FASCICOLO UNICO CONTENENTE LE PARTI I-II-III

- Durata dell'abbonamento **12 mesi**
  Canone annuo indivisibile ITALIA **Euro 60,00**

  Canone annuo indivisibile ESTERO **DOPPIO**

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta di versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 TRIESTE – FAX 040 - 377.2383
- L'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento per mancato pagamento del canone entro i termini indicati nel successivo paragrafo) dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone.
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento si consiglia di inoltrare al Servizio del Provveditorato l'attestazione o copia della ricevuta del versamento del canone per il rinnovo entro 2 mesi dalla data di scadenza riscontrabile sull'etichetta di spedizione del fascicolo B.U.R. Superato tale termine l'abbonamento viene sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati gratuitamente se segnalati al Servizio Provveditorato - per iscritto - entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione. Superato tale termine i fascicoli saranno forniti a pagamento rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- La disdetta dell'abbonamento dovrà pervenire al Servizio del Provveditorato - per iscritto - 60 (sessanta) giorni prima della sua scadenza.

- Costo singolo fascicolo ITALIA **Euro 1,50**
- Fascicoli con oltre 100 pagine: ogni 100 pagine o frazione superiore alle 50 pagine **Euro 1,50**
- Costo singolo fascicolo ESTERO **DOPPIO**

I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo di copertina

INSERZIONI

- Le inserzioni vanno inoltrate esclusivamente alla DIREZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso la SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6
- Il testo da pubblicare deve essere dattiloscritto e bollato nei casi previsti

COSTO DELL'INSERZIONE

Il costo complessivo dell'inserzione viene calcolato dal Servizio del Provveditorato che emetterà relativa fattura successivamente alla pubblicazione dell'avviso, ed è così determinato:

Per ogni centimetro (arrotondato per eccesso) di testo stampato nell'ambito della/e colonna/e della pagina del B.U.R., riferito alla fincatura di separazione (max 24 cm.) delle colonne ed alla linea divisoria di inizio/fine avviso (presunti Euro 1,50 IVA inclusa per ciascuna riga o parte di riga di 60 battute tipo uso bollo) **Euro 3,00 IVA incl.**

PUBBLICAZIONE STATUTI PROVINCIALI E COMUNALI

per Province e Comuni con più di 5.000 abitanti . . . . riduzione 50% tariffa

per Province e Comuni con meno di 5.000 abitanti . . . . riduzione 75% tariffa

PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ED INSERZIONI

Versamento in Euro sul c/c postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.P.A. - TESORERIA REGIONALE - TRIESTE, con indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

IL BOLLETTINO UFFICIALE PARTE I - II - III È IN VENDITA PRESSO:

ANNATA CORRENTE

STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.A.
Via Privata OTO, 29 LA SPEZIA

LA GOLIARDICA EDITRICE S.r.l.
Via SS. Martiri, 18 TRIESTE

LIBRERIA ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/f-Galleria Rossoni TRIESTE

MARIMAR s.r.l. CARTOLERIA BENEDETTI
Vicolo Gorgo, 8 UDINE

CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16 GORIZIA

LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A PORDENONE

LIBRERIA FELTRINELLI
Via della Repubblica, 2 PARMA

LIBRERIA GOLDONI
S. Marco, 4742 VENEZIA

LIBRERIA COMMERCIALE
V.le Coni Zugna, 62 MILANO

LIBRERIA DI STEFANO
Via Ceccardi, 2 GENOVA

ANNATE PRECEDENTI

- rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - Servizio del Provveditorato - CORSO CAVOUR, 1- TRIESTE tel. 040 - 377.2037 (fax 2312) DAL 1964 AL 31.3.2001
- rivolgersi allo Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - Via Privata OTO, 29 - La Spezia - Tel. 0187 - 518.582 DALL'1.4.2001

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione
Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991
STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.A. (La Spezia)